COLLEZIONE

DELLE

DIVERSE COMPETENZE

DOVUTE AI MILITARI DELL'ESERCITO ITALIANO

D'OGNI GRADO ED ARMA

NELLE VARIE POSIZIONI IN CUI PONNO TROVARSI

SIA IN TEMPO DI PACE

CHE SUL PIEDE DI ACCANTONAMENTO E DI GUERRA

desunta dalle disposizioni in vigore che trovansi disseminate

NEL

GIORNALE MILITARE

a tutto il 12 Giugno 1861.

SECONDA EDIZIONE

= BIELLA =

Coi tipi di Gio. Batt. Ardizzone e Comp.

MDCCCLXI.

INDICE

PARTE PRIMA

PARTE SECONDA

PARTE TERZA

ASSEGNAMENTI IN NATURA

COMPETENZE DIVERSE DOVUTE IN VARIE POSIZIONI

AI SOTT'UFFICIALI, CAPORALI E SOLDATI

COMPETENZE IN NATURA

PARTE QUARTA

FORMOLARIO DELLE VARIAZIONI COLLETTIVE ED INDIVIDUALI

PARTE QUINTA

PARTE SESTA

ERRATA-CORRIGE

A pagina 110, § 200, *leggasi:* — Il sott'Uffiziale, Caporale o Soldato destinato presso l'Uffiziale delegato alla leva per i lavori di scritturazione, qualora debba allontanarsi dalla stanza del rispettivo Corpo, ha diritto all'*indennità di via* (a vece del *soprassoldo di marcia*); tale trattamento dovrà essere regolato sul numero delle giornate percorse in detta posizione, compresi i dì della partenza e del ritorno. (*Vedi nota N.* 17 *del* 2 *febbraio* 1861, *inserta a pag.* 58 *del* Giornale Militare *di detto anno*).

A pagina 27, § 94, *prima linea*, invece di *Aiutuante*, leggasi *Aiutante*.

A pagina 6, *lettera* (a), invece di *parafrato*, leggasi *parafato*.

VARIAZIONI OCCORSE DURANTE LA STAMPA

Giusta il R. Decreto 27 giugno 1861, inserto a pagina 469 del *Giornale Militare*, la paga assegnata al Corpo Veterinario Militare, invece di quella dimostrata nella tabella N. 22 della presente, si è come in appresso:

Ispettore		L. 4000	all'anno
Veterinario Capo		» 2800	
Verinario in 1.o		» 2500	
Veterinario in 2.o	di 1.a Classe	» 1900	
	di 2.a Classe	» 1700	
Veterinario aggiunto		» 1600	

PARTE PRIMA

Doveri speciali del Capitano Comandante una Compagnia che riguardano alla contabilità interna della medesima.

(*Vedi art. 127, 131, 134, 136, 137, e 138 del Regolamento di disciplina.*)

Art. 1.

§. 1. Il Comandante la Compagnia sottoscrive tutti i Rapporti, Specchi, *buoni*, ed altri documenti riguardanti la Compagnia, ed è il solo mallevadore verso i Superiori della regolarità ed esattezza loro.

§. 2. Allorchè talun Sott'Uffiziale, Caporale, o Soldato passa ad altra Compagnia, o vi è aggregato, o viene mandato in Distaccamento, il Capitano consegna al Comandante di tale Compagnia o Distaccamento:

(*a*) Il foglio dell'assento matricolare, modello N.° 18.

(*b*) La tabella indicante gli oggetti di cui è fornito, e la situazione della massa.

(*c*) Se si tratta di graduato, la copia dell'ultimo stato annuale di condotta colle modificazioni che vi occorressero dappoi la sua compilazione.

§. 3. Il Comandante la Compagnia è mallevadore dell'amministrazione interna della medesima, e risponde del proprio di tutto ciò che riceve, così in danaro, come in natura, dall'amministrazione o da altri ufficii del Corpo, per conto

della Compagnia. Egli è perció mallevadore delle distribuzioni, della conservazione in buono stato di tutte le robe ricevute dall'Amministrazione, e custodite nel magazzino particolare della Compagnia, e di quelle pure che vi sono lasciate dagli uomini assenti.

§. 4. Gli è strettamente vietato di lasciar fondi presso il Furiere, ma gli rimette le somme necessarie pel pagamento del prestito, e si accerta che la distribuzione segua in presenza dell'Uffiziale di settimana.

§. 5. Si accerta similmente che il Furiere annoti sui conti di massa e sul libretto di ciascun individuo, nell'atto stesso della distribuzione, gli oggetti che loro distribuisce; e non gli permette mai di ritenere esso libretto presso di sè, siccome quello che deve rimanere presso l'individuo medesimo, affinchè questi conosca sempre il suo conto.

§. 6. Ogni cinque giorni il Comandante di Compagnia firma il libretto d'ordinario, accertandosi prima, che l'Uffiziale di settimana lo abbia ogni giorno firmato e verificato.

Art. 2.

Cambio del Furiere.

§. 7. Nei cambi di Furiere il Capitano assesta il conto di quegli che cessa, verifica accuratamente tutti i registri e documenti della Compagnia, ed assiste, cogli altri Ufficiali della medesima, alla consegna degli oggetti, e delle armi affidate alla custodia del Furiere, non potendo far pesare prima di tale consegna veruna responsabilità sul Furiere entrante.

Art. 3.

Doveri del Capitano quando rimette la Compagnia o se ne assenta temporaneamente.

§. 8. Allorchè il Capitano cede definitivamente il comando della Compagnia procede coll'Uffiziale che gli subentra, ed in presenza del Maggiore Relatore, e di tutti gli Uffiziali della Com-

pagnia, all'assestamento del deconto alla Compagnia medesima, firmando i libretti, ed i conti di massa, ed alla verificazione di tutti gli oggetti, sia di grande arredo, che di casermaggio, ed utensili di cucina, facendo gli opportuni raffronti sia col Registro modello N. 15 del casermaggio, tenuto dall'Aiutante Maggiore in 1°, che con quelli tenuti dall'Uffiziale di massa riflettenti al caricamento del grande arredo, ed utensili di camerata e di cucina.

§. 9. Il Maggiore, il Capitano cessante, e quegli che gli sottentra sottoscrivono tutti i Registri della Compagnia; questi ultimi sottoscrivono pure tutti i quadri del Giornale di contabilità. (*Vedi pagina 57 del* Giornale Militare *anno 1855.*)

Il Capitano entrante rilascia quindi una quitanza generale in doppio originale, giusta il modello N. 44, di cui l'una rimane al suo predecessore, e l'altra presso l'Amministrazione.

§. 10. Allorchè il Capitano si assenta temporaneamente dalla Compagnia, egli consegna a chi gli sottentra nel comando tutti i fondi in contanti che ritenesse, e tutti gli oggetti che avesse in caricamento, e ne fa risultare con dichiarazione sottoscritta da ambidue, che verrà rimessa all'Amministrazione: non è mallevadore delle malversazioni che seguissero durante la sua assenza.

§. 11. Al suo ritorno riceve di nuovo dall'Uffiziale che lo ha surrogato i fondi, e gli effetti della compagnia, e gli restituisce per suo discarico la dichiarazione anzidetta che avrà ritirata dall'Amministrazione, apponendovi in calce altra apposita dichiarazione.

Art. 4.

Registri che deve tenere
che riflettono alla disciplina.

§. 12. Il Capitano deve vegliare alla tenuta dei seguenti registri:

(*a*) Il registro delle note caratteristiche e di condotta dei Sott'Uffiziali e Caporali, modello N.° 3, di cui giusta il §. 451 del Regolamento di Disciplina, deve compilarne una copia in quanto agli effettivi della Compagnia nella prima quindicina di ottobre d'ogni anno, col mezzo di un Uffiziale della

Compagnia, e che rimette poi suggellata al Comandante del Battaglione, il qual registro vuol essere rinnovato ogni 5 anni.

(*b*) Altro registro come sopra, modello N.° 3 *bis*, degli altri uomini della Compagnia, dal quale si desume la compilazione delle liste di proposizione per avvanzamento nella prima quindicina di ottobre d'ogni anno.

(*c*) Registro di servizio, modello N.° **17**.

(*d*) Registro degli assenti matricolari e delle punizioni, modello N.° **18**.

(*e*) Registro dei consegnati, modello N.° **22**.

(*f*) Ruolo degli individui che conoscono un mestiere od arte, modello N.° **27**.

(*g*) Elenco dei Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati della Compagnia per ordine d'anzianità, modello N.° **45**.

(*h*) Risultato del tiro al bersaglio, modello N.° **46**.

(*i*) Registro d'entrata allo spedale.

(*k*) Registro degli ordini tanto permanenti, che giornalieri.

Che concernono alla contabilità.

(*a*) Libretto mensile d'ordinario, che vuol esser parafrato dal Maggiore Relatore.

(*b*) Conti di massa dei Sott'Ufliziali, Caporali e Soldati della Compagnia.

(*c*) Copia dei fogli di deconto.

(*d*) Foglio nominativo delle competenze.

(*e*) Ruolo annuale di tutti gl'individui che compongono la Compagnia.

(*f*) Giornale di contabilità di Compagnia, in cui vi sono pure compresi il registro della forza e variazioni giornaliere, quello della registrazione dei *buoni* per le razioni pane, viveri, foraggio, legna, paglia, piazze-letti, e d'alloggio, e quello del caricamento del casermaggio.

Stati e Specchi diversi.

(*a*) Stampati di situazione, e Rapporto giornaliero della Compagnia, modello N.° **31**, prescritto dal Regolamento di disciplina.

(*b*) Stampati di *buoni* temporanej per prelevare oggetti di militare corredo dal magazzino vestiario del Corpo, modello N.° 67, prescritto dall'art. 662 del Regolamento di contabilità, 21 luglio 1840.

(*c*) Stampati di stati indicanti le armi, e le Buffetterie che si prelevano, e si restituiscono dal detto magazzino, modello N.° 69, prescritto dagli articoli 675, e 681 del detto Regolamento, 21 luglio 1840.

(*d*) *Buoni* per la distribuzione pane e viveri, modello N.° 6, prescritto dall'art. 59 dell'Istruzione in data 16 genn. 1851.

(*e*) *Buoni* per la distribuzione delle razioni foraggio, modello N.° 7, prescritto dall'art. 59 dell'Istruzione suddetta.

(*f*) *Buoni* per la distribuzione delle legna e paglia, modello N.° 8, prescritto dall'oradetto articolo.

(*g*) *Buoni* per le somministranze di piazze d'alloggio e di scuderia, modello N.° 16, prescritto dall'art. 45 della suddetta Istruzione.

(*h*) Domanda per istogliere somme dalle masse individuali, modello N.° 19, prescritto dall'art. 138 del Regolamento 21 luglio 1840.

(*i*) Stato indicante la situazione di massa, e le vestimenta lasciate dai morti e disertati, modello N.° 24, prescritto dall'art. 185 del Regolamento 21 luglio 1840.

(*k*) Stato indicante gli oggetti portati via, o riportati dai disertori, modello N. 71, prescritto dall'articolo 682 del Regolamento 21 luglio 1840.

(*l*) Tabella e contro-tabella pei passaggi di Corpo, modello N. 26, prescritto dall'art. 196 del Regolamento 21 luglio 1840.

(*m*) Tabella pei passaggi di Compagnia o di partenza in distaccamento, prescritto dall'art. 131 del Regol. di disciplina.

(*n*) *Buono* per piazze-letto ed utensili di scuderie, modello N. 15, prescritto dall'art. 45 dell' Istruzione 16 gennaio 1851.

(*o*) Stato per riparazioni al corredo, ed alle armi, modello N.° 21, 22, e 23, prescritto dall'art. 168 del Regolamento 21 luglio 1840.

(*p*) Stato dei versamenti alla massa individuale, modello N.° 37, prescritto dall'art. 271 del Regolamento suddetto.

(*q*) Stato generale degli oggetti nuovi di vestimenta ricevuti nel trimestre, modello N. 68, prescritto dall'art. 671 del detto Regolamento.

(*r*) Stato generale degli oggetti usati di vestimenta ricevuti nel trimestre, modello N.° 68 *bis*, prescritto dall'art. oradetto.

(*s*) Situazione degli arredi, armi, oggetti di buffalo, e di corame ecc., esistenti presso la Compagnia, modello N. 72, prescritto dall'art. 686 del Regolamento suddetto.

Per gli aggregati d'altre Compagnie del Corpo.

(*a*) Dimostrazione dell'impiego, prestito dei distaccati.

(*b*) Dimostrazione delle somministranze in natura fatte agli aggregati, modello N. 24, prescritto dall'art. 60 dell'Istruzione del 20 dicembre 1851.

Per gl'individui isolati.

Buono per le somministranze ai drappelli, ed individui isolati, modello N. 23, prescritto dall'art. 44 dell'Istruzione 20 dicembre 1851.

Registri, Specchi, e Stati prescritti dall'Istruzione 28 dicembre 1854.

(*a*) Foglio di paga dei sigg. Uffiziali, modello N. 26, prescritto dall'art. 2 della suddetta Istruzione.

(*b*) Foglio di prestito dei sott'Uffiziali, Caporali e Soldati, modello N. 27, prescritto dall'art. 5.

(*c*) Stato comparativo trimestrale tra il dovuto ed il percepito sì in danaro che in natura, modello N. 29, prescritto dall'art. 18.

§. 13. Tutti i suddetti Registri, Specchi, e Stati sono tenuti dal Furiere, eccettuato il registro-modello N. 3, che vuol essere custodito dal Capitano. Egli ritiene pure presso di sè l'elenco modello N. 45.

§. 14. Il Capitano è però il solo mallevadore della regolare tenuta di tutti i documenti oradetti: li deve verificare so-

vente, ed accertarsi specialmente, che i conti di massa concordino sempre coi libretti degl'individui, e coi fogli di deconto, che non si facçiano scritturazioni fittizie, raschiature ecc.

Amministrazione e contabilità di Compagnia.

(Disposizioni contenute nell'Istruzione 28 dicembre 1854.)

Art. 5.

Quando corrisposta la paga agli Ufficiali.

§. 15. La paga dovuta agli Ufficiali viene loro corrisposta al primo giorno d'ogni mese pel mese scaduto.

Art. 6.

Foglio di paga degli Uffiziali.

§. 16. Le Compagnie compilano, e trasmettono all'Amministrazione, al primo d'ogni mese, il foglio di paga pegli Uffiziali, comprendendovi quanto loro spetta in contanti pel mese trascorso.

§. 17. In esso foglio di paga gli Uffiziali non presenti vi sono annoverati, coll'indicazione della rispettiva posizione soltanto, ma non mai per la paga, dovendo la stessa essere conteggiata e spesata distintamente per apposita quitanza, sulla quale devono essere accennate le ritenenze, come si pratica sul foglio di paga rispetto ai presenti.

§. 18. Il Segretario del Consiglio deve partecipare alle Compagnie la paga corrisposta agli Uffiziali non presenti, non che la parte ritenuta per tassa e sovratassa, e per la massa di musica, per la debita registrazione in modo distinto sul Giornale di contabilità.

Art. 7.

Prestito della truppa quando corrisposto.

§. 19. Il Prestito sarà pagato dall'Amministrazione ai Coman-

danti di Compagnia, e da questi alla truppa a cinquine decorse, per modo che:

Al giorno 6 sarà pagato quello della 1.ª cinquina d'ogni mese,
» 11 » 2.ª »
» 16 » 3.ª »
» 21 » 4.ª »
» 26 » 5.ª »
» 1.° d'ogni mese quello dell'ultima cinquina.

§. 20. In marcia però il prestito sarà corrisposto alla truppa giornalmente; eziandio nel tempo delle fazioni campali, e dei campi d'esercitazione.

ART. 8.

Foglio di prestito.

§. 21. Nel mattino dei premenzionati giorni, le Compagnie consegneranno all' Amministrazione il foglio di prestito, modello N. 27, sul quale stabiliranno quanto compete in contanti (tranne del deconto) ai Sott' Uffiziali, Caporali e Soldati della Compagnia, che nella stessa cinquina furono presenti, comprendendovi il soldo di ospedale, quello dei reduci di permesso, e dei ditenuti assolti ecc., sicchè ogni foglio di prestito costituisca esattamente l'importare della cinquina decorsa, meno le gratificazioni, che si concedono a carico dell'erario, che vogliono esser richiamate volta per volta con apposito *buono* firmato dal Comandante della Compagnia, quantunque annoverate nel prestito.

§. 22. Tale foglio di prestito è basato sulla forza dell'ultimo giorno della cinquina, e sulle variazioni pel lasso di tempo cui si riferisce.

§. 23. In esso foglio gl'individui aggregati ad altre Compagnie, e facienti parte di un qualche distaccamento, vi sono annoverati soltanto per la forza, ma non mai per il soldo, dovendo questo spesarsi distintamente su di appositi stati.

Art 9.

Impiego del prestito.

§. 24. Stabilita che sia sul foglio di prestito la complessiva somma devoluta per la spirata cinquina, le Compagnie ne descriveranno l'impiego sul quadro N. 2. del Giornale di contabilità, dimostrando quindi sul detto foglio la somma da trattenersi nella cassa del Consiglio, perchè devoluta si alla massa individuale, che a quella di economia, e quella da riceversi dietro quitanza del Comandante di Compagnia e per l'ordinario, e pel soldo da corrispondersi a mani degli individui.

Art. 10.

Versamenti volontari.

§. 25. Le somme che indipendentemente dalle ritenenze operate sul prestito venissero dai sott'Ufficiali, Caporali e Soldati versate in contanti in favore della rispettiva massa, saranno dalle Compagnie tostamente e volta per volta registrate, consegnandole, al termine della cinquina e nella circostanza che si riscuote il prestito, a mani del Segretario del Consiglio, che ne farà ricevuta nella colonna *annotazioni* del quadro N.º 3. del Giornale di contabilità, accompagnate da uno stato sottoscritto dal Comandante di Compagnia, coll'indicazione degl'individui, e della somma da caduno versata.

§. 26. I simili versamenti che venissero operati presso i distaccamenti, saranno annotati in entrata sul Rendiconto mensile, in apposito e distinto articolo, e se trattasi di distaccamento non costituente Compagnia, il relativo stato sarà firmato dal Comandante del medesimo.

Art. 11.

Del Giornale di contabilità di Compagnia.

§. 27. Il Giornale di contabilità di Compagnia deve contenere tutti li elementi, che concorrono alla totale sistemazione

trimestrale dei conti interni della Compagnia, dallo stesso si desumono:

(a) I fogli nominativi di deconto;
(b). Gli stati comparativi;
(c) Le situazioni modello N. 72.

§. 28. Ogni quadro è preceduto dalle avvertenze, che additano le norme con cui deve essere tenuto.

§. 29. Dev'essere numerato, e segnato dal Relatore del Consiglio, il quale ne farà risultare, per apposita dichiarazione da lui sottoscritta, sul frontispizio del Giornale stesso.

§. 30. I Comandanti di Compagnia devono firmarlo trimestralmente in ciascun quadro, là dove termina la gestione d'ogni trimestre.

Art. 12.

Avvertenze intorno alle registrazioni.

§. 31. Le Compagnie devono registrare ogni somma, che sia da addebitare o da accreditare sui conti individuali, come sarebbero quelle indicate dalle tabelle, e contro-tabelle di passaggio, l'assegno di 1.° corredo dei nuovi arruolati, il fondo di massa degli assoldati, e dei surrogati, ed altre qualsiansi, nell'atto stesso che notano la relativa variazione, o che ne ricevono avviso, dovendo tali somme, sotto la responsabilità dei Comandanti di Compagnia, venir comprese sui fogli di Deconto del relativo trimestre.

Art. 13.

Ispezione degli Uffiziali di settimana.

§. 32. Gli Uffiziali di settimana sono responsabili verso il proprio Capitano dell'esattezza:

Della situazione della forza, e variazioni giornaliere;
Del libretto d'ordinario;
Di tutti i pagamenti che si fanno dal Furiere alla truppa.

§. 33. L'Uffiziale di settimana, al termine di questa firmerà, il

quadro del Giornale di contabilità, ove vengono registrate le variazioni, nella colonna N. 7, apponendovi la data al punto in cui si trova una tale registrazione, senza lasciare il menomo spazio.

§. 34. Lo stesso firma pure il quadro N. 2 del detto Giornale, su cui viene dimostrato l'impiego del prestito, ed il soldo pagato ai sott'Uffiziali, Caporali e Soldati pella relativa cinquina, siccome quegli che deve presenziare il pagamento per certificare che ognuno ricevette alla mano la somma che venne a tal oggetto segnata in detto quadro, non che l'esattezza di tale somma e dell'intiero riparto del prestito.

Art. 14.

Assestamento della contabilità trimestrale di Compagnia.

§. 35. La contabilità trimestrale di Compagnia vuol essere assestata colla maggior sollecitudine possibile, ed in modo che riesca compiuta e pienamente regolare ed invariabile.

§. 36. Per ciò conseguire facilmente, le Compagnie devono tenere i proprii registri al corrente, e sollecitare a tempo debito presso l'Amministrazione del corpo l'invio dei documenti che fossero in ritardo relativamente agli uomini avuti da altre Compagnie, e da altri Corpi, ed a quelli che furono distaccati, aggregati, o comunque disgiunti dalla Compagnia, sicchè i registri della medesima riescano perfettamente completi ed esatti sott'ogni aspetto e rapporto, per modo che nulla manchi su di essi di quanto occorrer possa per la sistemazione trimestrale della contabilità, la quale vuol essere desunta esclusivamente dai registri stessi, senza che mai la Compagnia possa avere d'uopo di ricorrere altrove, nè di fare raffronti coi registri, e documenti dell'Amministrazione.

Art. 15.

Trasmissione dei conti al Consiglio d'Amministrazione.

§. 37. Nei primi quindici giorni d' ogni trimestre, i Comandanti delle Compagnie devono consegnare all'Amministrazione

i documenti che costituiscono l'assestamento della contabilità dello scorso trimestre, cioè:

(*a*) Il foglio nominativo delle competenze uomini, e nei Corpi a cavallo quello pure dei cavalli;

(*b*) Il foglio nominativo di deconto;

(*c*) Lo stato generale delle ritenenze fatte sul prestito in favore delle masse di deconto degl'individui;

(*d*) Lo stato comparativo tra il dovuto ed il percepito.

(*e*) La situazione di caricamento, in arredi, armi, buffetterie e bardature;

(*f*) Lo stato generale, modello N.° 68, degli oggetti di militare corredo prelevati dal magazzino del Corpo.

(*g*) Altro degli oggetti usati ricevuti come sopra.

§. 38. Vuolsi consegnare per doppio originale i documenti indicati nelle lettere (*a*) e (*d*), e per semplice originale tutti gli altri.

§. 39. Vorranno ad un tempo essere pure consegnate le relative bozze, e dovranno, sì gli originali, che le bozze, essere sottoscritte dai Comandanti di Compagnia, qualora qualche bozza fosse riuscita siffattamente confusa dovrà in tal modo essere rifatta.

§. 40. Dal momento in cui i Comandanti di Compagnia avranno eseguita la consegna dei loro conti nel suddivisato modo, non è più lecito a chicchessia di farvi o prescrivere alcuna variante.

§. 41. Le norme che si devono seguire nella compilazione di tutti i su menzionati documenti rilevansi nelle avvertenze inserte nel frontispizio di caduno di essi.

§. 42. I registri che devono essere tenuti dal Consiglio d'Amministrazione per l'Amministrazione, e contabilità generale del Reggimento, trovansi descritti in fine dell' Istruzione 28 dicembre 1854, inserta a pagina 47 del *Giornale Militare* 1855.

§. 43. In detta istruzione leggonsi pure tutte le norme, che i consigli d' Amministrazione devono seguire nell' assestamento della contabilità generale categorica dell' intiero Reggimento o Corpo, non che tutti gli Specchi, e carte, sui quali deve essere dimostrata la detta contabilità, e l'epoca in cui do-

vranno essere trasmessi i documenti all'Ufficio d'Intendenza Militare (Vedi pure l'Istruzione 1.° maggio 1860, inserta nel *Giornale Militare.*)

Art. 16.

Attribuzioni degli Uffici d'Intendenza Militare rispetto alla verificazione, e trasmissione al ministero della guerra della suddetta contabilità.

§. 44. Le attribuzioni suddette leggonsi pure nei paragrafi 108, 109, e 110 della ridetta Istruzione 28 dicembre 1854.

§. 45. Tutte le attribuzioni che sono affidate ai Capitani comandanti delle Compagnie, quando il Reggimento è unito al Deposito e che riguardano alla contabilità, sono pure affidate agli Ufficiali incaricati dei conti delle stesse, quando il Reggimento è disgiunto dal Deposito, e semprequando sarà prescritto, che la contabilità continui ad essere tenuta secondo le norme stabilite dal Regolamento 1.° aprile 1859.

Sunto del Regolamento per l'amministrazione e contabilità della truppa in campagna del 1 aprile 1859, e dell'appendice 1 maggio 1860.

Art. 17.

Governo economico e disposizioni generali.

§. 46. La truppa in campagna è considerata, in quanto all'Amministrazione e contabilità, quale distaccamento.

L'Amministrazione è concentrata nel Comandante di Reggimento o Corpo, il quale rende i conti al rispettivo consiglio d'Amministrazione, e vidima in fine d'ogni mese i Registri, modello num. 1, 2 e 3, tenuti dall'Ufficiale d'Amministrazione. Quando però una parte del Reggimento o Corpo trovisi temporaneamente disgiunta dal medesimo, il Comandante di essa rende invece i suoi conti al Comandante del Corpo da cui fu disgiunta, e quest'ultimo ne fa eseguire la

simile incarico per la Compagnia ricevente la tabella di passaggio, e curare ad un tempo la trasmissione del conto di massa, e quest'ultimo dovrà rilasciare al primo la contro-tabella di passaggio debitamente cerziorata.

Art. 27.

Spese di cancelleria degli Uffiziali incaricati e gratificazioni ai sott'Ufficiali.

§. 70. Gli oggetti di cancelleria saranno provveduti dall'Ufficio d'Amministrazione del rispettivo Deposito.

§. 71. I Consigli d'Amministrazione sono autorizzati ad accordare a carico della massa di economia ai Sott'Ufficiali, che coadiuvano gli Uffiziali incaricati, una gratificazione, che potrà essere regolata, e corrisposta a mese, in proporzione del lavoro da ciascuno di essi disimpegnato.

§. 72. Gli Ufficiali d'Amministrazione, incaricati dei conti delle Compagnie dei Battaglioni attivi, rispondono dell'esattezza e buona tenuta dei registri, e della regolare sistemazione della contabilità.

Art. 28.

Incumbenze dei Comandanti di Compagnia dei Battaglioni attivi.

§. 73. I Comandanti di Compagnia, e coloro che com'essi firmarono i fogli di paga, di prestito, *buoni* e stati di distribuzione, sono responsabili delle ragioni e dell'opportunità dei prelevamenti, dell'esattezza dei medesimi e del regolare loro impiego.

§. 74. I Comandanti di Compagnia, Squadrone, Batteria, o Sezione in campagna, o disgiunti dal Deposito, si limiteranno a tenere per la contabilità:

(*a*) Un ruolo tascabile;

(*b*) Un Giornale di contabilità mensile.

§. 75. Sul ruolo tascabile si annoteranno i movimenti collettivi di Compagnia, gli assegnamenti in viveri ed altri straordinarii, non che le variazioni degli uomini, cavalli e muli.

Tale ruolo dovrà ognora presentare l'effettivo della compagnia, e servire per le chiamate, per le distribuzioni e per le varie occorrenze.

§. 76. Il Giornale mensile di contabilità è destinato a contenere tutti gli elementi che sono necessari per poter a suo tempo stabilire, ed assestare la contabilità trimestrale.

§. 77. Al principio d'ogni mese s'intavola un nuovo Giornale, e quello del mese scaduto viene dal Capitano firmato laddove termina la scritturazione di ogni quadro, e consegnato all'Amministrazione del Reggimento.

§. 78. Giornalmente, ed in quegli altri giorni stabiliti, il Comandante di Compagnia cura la compilazione dei *buoni* delle razioni pane, viveri, foraggio, legna, paglia ecc., i fogli di paga e di prestito, ed i *buoni* delle distribuzioni di oggetti di grande e piccolo arredo, che si prelevano dal magazzino, e prima di vidimare tutti i detti documenti si accerta, che sieno stati registrati nei relativi quadri del Giornale di contabitità identicamente, e ne fa quindi la consegna a chi di dovere.

§. 79. Il Comandante di Compagnia cura la tenuta alla giornata dei libretti di deconto degli individui.

§. 80. Qualunque somma debba essere addebitata alle masse dei sott'Uffiziali, Caporali e Soldati, per oggetti loro distribuiti, o dai medesimi smarriti o degradati, e non sia stata subitamente registrata sul loro libretto di deconto, non potrà più essere posta a loro carico, tranne venisse giustificato che si trovavano in quell'atto sprovvisti del proprio libretto: circostanza questa che dovrà in presenza dell'individuo venir dichiarata nella colonna *annotazioni* dei quadri 7, 8 e 9 del Giornale di contabilità colla sottoscrizione dell'Uffiziale di pelottone, convalidata dalla firma del Comandante della Compagnia.

§. 81. Affinchè i suddetti libretti possano essere assestati trimestralmente, i Comandanti di Compagnia riceveranno dagli uffiziali d'Amministrazione, incaricati dei conti, gli estratti dei conti di massa, e colla scorta di questi faranno, alla presenza degli individui stessi, assestare il conto, e quindi firmarli semprecchè concordino pienamente cogli estratti suddetti.

§. 82. Dal confronto dell'estratto dei conti di massa coi libretti venendosi a rilevare delle differenze, essi Comandanti di Compagnia le disegneranno su di un elenco conforme al modello N. 16. inserto nel Regolamento 1° aprile 1859, che sarà trasmesso, in un coi prementovati estratti dei conti di massa, al Consiglio d'Amministrazione, cui incomberà di rimandarlo, corredato dei necessari schiarimenti; i Comandanti di Compagnia assesteranno, e firmeranno quindi i conti sui relativi libretti, ognorachè gli schiarimenti riescano appaganti, ed in caso diverso assesteranno tuttavia i conti facendo apposita annotazione della differenza sull'elenco preaccennato, e sui libretti che firmeranno al seguito dell'annotazione stessa.

Ciò eseguito, l'esratto dei conti di massa, e l'elenco delle differenze verranno restituiti al Consiglio d'Amministrazione, firmati dal Comandante della Compagnia.

§. 83. Per gli individui distaccati, spetterà al Comandante la Compagnia, cui appartengono, di spedire uno stralcio dei conti di massa al Comandante del distacamento, e questi adempirà alle incumbenze assegnate ai Comandanti di Compagnia.

Art. 29.

Passaggi di Compagnia o Corpo.

§. 84. In caso di passaggio di individui dall'uno all'altro Corpo o Compagnia, i Comandanti delle Compagnie perdenti si limiteranno ad apporre la propria firma sul libretto dell'individuo al punto in cui trovasi il conto di massa; spetta poi al Comandante della Compagnia ricevente di assestare il conto, allorquando riceve dal Deposito l'estratto del conto di massa compilato dall'Ufficiale d'Aministrazione incaricato: ed a tal uopo lascierà sul libretto sufficiente spazio in bianco, prima di farvi alcuna iscrizione.

85. Per gl'individui passati ad altro Corpo, il cui conto del trimestre precedente non fosse per anco stato chiuso sul libretto, spetterà pure al comandante della Compagnia ricevente di assestarlo; per la quale operazione riceverà dal

Deposito del Corpo ricevente l'estratto del conto di massa che avrà ricevuto dal Deposito del Corpo perdente.

Art. 30.

Delle variazioni.

§. 86. Le variazioni devono essere di mano in mano che occorono registrate:

(a) Dalle Compagnie sul Giornale di contabilità; e sul ruolo tascabile;

(b) Dagli Uffiziali di ogni Compagnia sui ruoli tascabili.

§. 87. Si avvertirà pure di annotare tanto sul Giornale di contabilità, che sul ruolo tascabile, i movimenti collettivi di Compagnia, non che quando principia e termina la somministranza di viveri di campagna, e di qualunque altro straordinario assegnamento, come pure le variazioni chè succedono nella composizione delle razioni.

§. 88. I Comandanti di Compagnia trasmetteranno giornalmente all'Ufficio della Maggiorità il rapporto, modello N°. 31, in cui vi faranno risultare tutte le variazioni occorse alla Compagnia nelle 24 ore, dalla mezzanotte di un giorno a quella dell'altra, siano collettive che individuali, e concise in modo che da esse si possano regolare tutte le competenze che sono dovute alla compagnia tanto in contanti che in natura.

Art. 31.

Doveri degli Uffiziali subalterni della Compagnia.

§. 89. Il Luogotenente della Compagnia è responsabile verso il Capitano dell'esattezza del Ruolo, e del Giornale di contabilità, in quanto si riferisce alla forza ed alle variazioni, e deve ogni giorno certificare colla propria firma il quadro delle variazioni, nella colonna num. 6, anche quando non occorresse variazione alcuna, e senza lasciarvi il menomo spazio.

(*f*) Ritira dalle Compagnie gli oggetti di grande arredo, lasciati dagl' individui, accertandosi, che ciascuno abbia l'etichetta indicante il nome, cognome, numero di matricola, Compagnia e Corpo, non che la circostanza per cui furono lasciati, e li spedisce in tempo di pace al Deposito, in tempo di guerra all'Intendenza d'armata, ritirandone ricevuta.

(*g*) Compila le richieste degli stampati, che abbisognano per un mese al Reggimento, indicandovi il numero d'ordine, in cui ciascuna qualità di stampato trovasi descritto nell'Elenco generale degli stampati, onde facilitarne la ricerca, e le trasmette al Deposito.

(*h*) Tiene nota dei debiti che gli Uffiziali avessero verso la cassa, e degli assegnamenti fatti alle loro famiglie.

(*i*) Fa conoscere al Corpo, cui venisse trasferto qualche Uffiziale, il debito che avesse verso la cassa, e l'assegnamento fatto alla famiglia.

(*k*) Procura che ogni pagamento da lui fatto sia comprovato da regolari documenti debitamente quitanzati, ed ammessibili in contabilità.

Durante la marcia farà parte della scorta che accompagna la cassa ed il magazzino.

Art. 20.

Registri che deve tenere.

1.° Il Giornale di cassa, modello N. 1, prescritto dal § 18 del Regolamento.

2.° Il Registro dei *buoni* numerici, e degli stati di distribuzione degli oggetti di corredo, modello num. 2, prescritto dal detto § 18.

3.° Il Registro di magazzino per arredi, armi, buffetterie, corami, bardature ecc., modello num. 3, prescritto dal suddetto paragrafo.

4.° Il Registro degli oggetti di accampamento, utensili di cucina ecc., ricevuti dal Deposito o dall'Intendenza generale d'armata, e distribuiti alle Compagnie, od altri, modello num. 3 *bis*, prescritto come sopra.

§. 51. Tutti i registri ora detti saranno chiusi al termine d'ogni mese, firmati dall'Uffiziale d'Amministrazione, certificati dal Maggiore d'Ispezione alla contabilità, e vidimati dal Comandante il Reggimento.

Stampati.

1.° Domande di acconti, modello num. 4, prescritto dal §. 24 del suddetto Regolamento.

2.° Prospetti degli averi presuntivi del Reggimento o Corpo, modello num 5, prescritto dal suddetto paragrafo.

ART. 21.

Documenti che deve trasmettere periodicamente al Consiglio d'Amministrazione.

§. 52. L'Ufficiale d'Amministrazione trasmette periodicamente al Consiglio d'Amministrazione le seguenti carte, e documenti:

Scaduta ogni cinquina.

(*a*) I rapporti giornalieri delle Compagnie;
(*b*) I fogli di prestito delle Compagnie,
(*c*) I fogli di prestito nominativi degli aggregati;
(*d*) I *buoni* delle Compagnie, delle competenze prelevate in natura;
(*e*) I *buoni* nominativi delle riparazioni.
(*f*) Le quitanze dei vari pagamenti, ed ogni altro documento contabile, che sia conveniente di spedire.

Scaduta ogni quindicina.

(*g*) I fogli di paga degli Uffiziali;
(*h*) Gli stati nominativi delle distribuzioni degli oggetti di corredo;

Nei cinque giorni successivi alla scadenza d'ogni mese.

(*i*) Il rendiconto di cassa;

(*k*) I Giornali mensuali di contabilità di Compagnia.

I registri ultimati saranno trasmessi appena cessato il bisogno di ritenerli.

§. 53. Presso i Battaglioni disgiunti temporaneamente dal Reggimento, le incumbenze di Uffiziale d'amministrazione sono disimpegnate dall'Aiutante Maggiore, ovvero da un Uffiziale appositamente incaricato dal Comandante.

Art. 22.

Incumbenze e doveri dell'Aiutante Magg. in 1°

Buoni delle competenze in natura.

§. 54. L'Aiutante Maggiore in 1.° si fa consegnare dalle Compagnie giornalmente tutti i *buoni* delle competenze in natura, cioè:

I *buoni* delle razioni pane, sia di munizione, che da zuppa:

I *buoni* delle razioni viveri;

I *buoni* delle razioni di foraggio;

Ed occorrendo i *buoni* delle piazze d'alloggio da rilasciarsi ai Municipii; e quelli delle piazze-letti da rilasciarsi all'impresa Caserme.

§. 55. Ne fa compilare i relativi riepiloghi, che quindi sottoscrive, e fa registrare nell'apposito registro generale dei *buoni* per cura di un Furiere Maggiore, prima che ne faccia la consegna all'Uffiziale comandato alle distribuzioni.

§. 56. Ciascun riepilogo dovrà avere il rispettivo numero di registrazione, e le competenze in natura che si prelevano per gli aggregati di altre Compagnie dovranno essere dimostrate in modo distinto, indicando a tergo di cadun riepilogo per conto di quali Compagnie vengono prelevate, e se è possibile il casato e nome degl'individui aggregati, in un colle razioni loro dovute.

§. 57. I *buoni* fatti dalle Compagnie saranno rimessi nella giornata all'Amministrazione per cura dell'Aiutante Maggiore in 1.°

§. 58. I suddetti riepiloghi saranno per cura del detto Aiutante Maggiore fatti vidimare dal funzionario dell'Intendenza militare, che riceve lo stato delle variazioni.

Art. 23.

Delle variazioni.

§. 59. L'Aiutante Maggiore in 1.° si fa consegnare giornalmente dalle Compagnie le variazioni occorse agl'individui nel giorno antecedente, che vogliono essere descritte sul rapporto giornaliero, modello N. 31.

§. 60. Ne forma lo stato generale delle variazioni del Corpo, modello N. 13, dimostrandovi in calce la forza dei presenti e lo trascrive nel registro generale delle variazioni da esso tenuto, il quale vorrà essere distinto per Compagnia.

§. 61. Allo stato delle variazioni del giorno, che chiude il mese, andrà unita la situazione della forza graduale numerica.

§. 62. Compilato lo stato delle variazioni, i rapporti predetti devono essere trasmessi all'Uffiziale d'Amministrazione.

§. 63. Gli stati delle variazioni, coi relativi fogli di via, basse di spedale, dichiarazioni d'entrate agli spedali, fogli di permesso, ed altri consimili documenti, che le Compagnie avranno unito ai giornalieri rapporti, modello N. 31, debbono essere giornalmente trasmessi dall'Aiutante Maggiore in 1.° all'Uffizio d'Intendenza militare.

§. 64. I Comandanti della truppa disgiunta dal Corpo consegneranno essi pure giornalmente all'Uffizio d'Intendenza militare lo stato delle variazioni, ed inoltre manderanno al proprio Corpo, od a quello presso cui sono aggregati, secondo sia il caso, al primo i rapporti giornalieri, al secondo la copia del prementovato stato.

Art. 24.

Incumbenze del funzionario dell'ufficio d'Intendenza Militare riguardanti alle suddette variazioni.

§ 65. Tosto ricevuti i summentovati stati delle variazioni, li trascrive numericamente sovra apposito registro conforme

al modello N. 14 inserto al Regolamento 1° aprile 1859; le aumentazioni, e diminuzioni occorse, non che la forza giornaliera, riconosce che siano regolari, e che abbiano a corredo i documenti necessari, e quindi li vidima, e li trasmette ogni cinquina all'Intendenza del Corpo d'Armata, la quale li fa tenere, nei primi giorni d'ogni mese per quello scaduto, al Ministero della guerra, e questo all'Uffizio d'Intendenza Militare del luogo ove risiede il Deposito, per l'opportuna registrazione sui ruoli annuali; e compiuta tale operazione, potranno essere comunicati al consiglio d'Amministrazione per l'occorrente raffronto col Registro generale delle variazioni, che nei Depositi vuol essere tenuto dall'Aiutante Maggiore.

Incumbenze degli Uffiziali d'Amministrazione incaricati dei conti delle Compagnie in campagna o disgiunte dal Deposito.

Art. 25.

Verificazione dei documenti provenienti dalle Compagnie dei Battaglioni attivi.

§. 66. Gli Uffiziali suddetti, al ricevere dal Relatore del Consiglio i documenti di cui fa cenno il § 52 della presente, avvertiranno di riconoscere:

(*a*) Che non manchi alcun documento;

(*b*) Che siano compilati in modo regolare e completo;

(*c*) Che siano state spedite le carte relative agli aggregati d'altre Compagnie;

(*d*) Che i fogli di paga e di prestito vadino concordi colla forza, e colle variazioni fatte risultare sui rapporti giornalieri delle Compagnie stesse, modello N. 31.

(*e*) Che i *buoni* delle razioni pane, viveri, foraggio vadino pure d'accordo colla forza, e variazioni oradette;

(*f*) Che i Giornali di contabilità mensili delle Compagnie, modello num. 7, contengano le annotazioni tutte risultanti

§ 90. I Subalterni vegliano e si accertano, che ogni Sott' Ufficiale, Caporale e Soldato del rispettivo pelottone riceva in tempo debito quanto gli spetta, e fanno rapporto al Capitano di qualsivoglia irregolarità od abuso che riconoscessero in proposito.

Art. 32.

Incumbenze dell'Aiutante Maggiore del Deposito.

§. 91. L'Aiutante Maggiore del Deposito in ogni Reggimento ha le stesse incumbenze di un Capitano, siccome Comandante il piccolo Stato Maggiore di esso Deposito.

§. 92. Tiene gli stessi registri, specchi e stampati, come è detto al § 12 della presente, oltre quelli che sono prescritti dal § 310 del Regolamento di Disciplina.

§. 93. Spetta all'Aiutante Maggiore del Deposito di tenere e sistemare la contabilità dello Stato Maggiore dei Battaglioni attivi, allorquando questi sono disgiunti dallo stesso Deposito, e che la contabilità sia prescritto di tenerla giusta le regole inserte nel Regolamento 1.° aprile 1859. (Vedi il § 3 dell'Istruzione 1.° maggio 1860.)

§. 94. Per l'oggetto del precedente articolo, all'Aiutuante Maggiore del Deposito incombono gli stessi doveri che sono prescritti per gli Ufficiali d'Amministrazione incaricati dei conti delle Compagnie dei Battaglioni attivi, e che leggonsi dal § 66 al 72 della presente.

§. 95. Spetta all'Aiutante Maggiore prementovato di trascrivere sui registri del proprio ufficio le variazioni nominative occorse a tutti gl'individui delle Compagnie dei Battaglioni attivi, non che le punizioni inflitte ai medesimi, desumendo sia queste, che quelle dai rapporti giornalieri, modello N.° 31, e dai Giornali mensili di contabilità, che volta per volta gli saranno comunicati dal Maggiore Relatore; vidimerà quindi i relativi quadri del Giornale di contabilità, dichiarando di averne desunte le occorrenti registrazioni, e poscia restituirà i giornali agli Uffiziali d'Amministrazione incaricati dei conti, ed i rapporti all'Amministrazione.

Per gl' incumbenti del Consiglio d'Amministrazione, — Registri che deve tenere, — Tenuta dei medesimi, — Carte contabili, — Sistemazione della Contabilità categorica trimestrale del Reggimento o Corpo.

Vedi l'Istruzione del 28 dicembre 1854, inserta a pagina 47 del *Giornale Militare* 1855;

L'art. 40 del Regolamento per l'amministrazione e contabilità della truppa in campagna del 1.° aprile 1859;

Gli articoli 6, 7, 8 e 9 dell'Istruzione per la tenuta, ed assestamento trimestrale della contabilità della truppa in campagna del 1.° maggio 1860.

PARTE SECONDA

TABELLA N. 1. *Delle paghe assegnate agli Uffiziali generali.*

GRADI ED IMPIEGHI	PAGA									
	al giorno		ogni 15 giorni		al mese		al trimestre		a l'anno	
Generale d'Armata . . .	41	666 2/3	625	»	1250	»	3750	»	15000	»
Luogotenente Generale .	33	333 1/3	500	»	1000	»	3000	»	12000	»
Maggior Generale . . .	25	»	375	»	750	»	2250	»	9000	»

RITENUTA DELLA TASSA E SOVRATASSA

GRADI ED IMPIEGHI	al giorno		ogni 15 giorni		al mese		al trimestre		a l'anno	
Generale d'Armata . .	1	958 5/9	29	375	58	750	176	250	705	»
Luogotenente Generale .	1	458 4/5	21	875	43	750	131	250	525	»
Maggiore Generale . .	1	041 2/3	15	625	31	250	93	750	375	»

TABELLA N. 2. *delle paghe di Stato Maggiore, Disegnatori*

GRADI ED IMPIEGHI		PAGA							
		al giorno		ogni 15 giorni		al mese		al trimestre	
Colonnello		20	»	500	»	600	»	1800	»
Luogotenente Colonnello		15	555 5/9	233	333 1/3	466	666 2/3	1400	»
Maggiore		12	777 7/9	191	666 2/3	383	333 1/3	1150	»
Capitano	di 1.a classe	9	444 4/9	141	666 2/3	283	333 1/3	850	»
	di 2.a classe	8	611 1/9	129	166 2/3	258	333 1/3	775	»
Disegnatore ed Incisore	di 1.a classe	7	777 7/9	116	666 2/3	233	333 1/3	700	»
	di 2.a classe	5	833 1/3	87	500	175	»	525	»
	di 3.a classe	3	888 8/9	58	333 1/3	116	666 2/3	350	»
Calcografo		5	833 1/3	87	500	175	»	525	»

assegnate agli Uffiziali del Corpo Reale ed altri addetti.

		RITENUTA DELLA TASSA E SOVRATASSA									
all'anno		al giorno		ogni 15 giorni		al mese		al trimestre		all'anno	
7200	»	»	791 2/3	11	875	23	750	71	250	285	»
3600	»	»	369 4/9	8	541 2/3	17	083 1/3	51	250	205	»
4600	»	»	411 2/3	6	625	13	250	39	750	139	»
3400	»	»	308 1/3	4	625	9	250	27	750	111	»
3100	»	»	275	4	125	8	250	24	750	99	»
2800	»	»	241 2/3	3	625	7	250	21	750	87	»
2100	»	»	175	2	625	5	250	15	750	63	»
1400	»	»	116 2/3	1	750	3	500	10	500	42	»
2100	»	»	175	2	625	5	250	15	750	63	»

TABELLA N. 3. *Delle paghe assegnate*

GRADI ED IMPIEGHI	PAGA					
	Al Giorno		Ogni 15 giorni		Al mese	
Maggiore generale	25	»	375	»	750	»
Colonnello	18	333 1/3	275	»	550	»
Luogotenente Colonnello	13	888 8/9	208	333 1/3	416	666 2/3
Maggiore	11	111 1/9	166	666 2/3	333	333 1/3
Maggiore Relatore	12	500	187	500	375	»
Capitano di 1.a classe / Medico di Reggimento di 2.a classe	7	777 7/9	116	666 2/3	233	333 1/3
Medico di Reggimento di 1.a classe	8	611 1/9	129	166 2/3	258	333 1/3
Capitano di 2.a classe	6	944 4/9	104	166 2/3	208	333 1/3
Medico di Battaglione di 1.a classe	5	555 5/9	83	333 1/3	166	666 2/3
Luogotenente / Medico di Battaglione di 2.a classe	5	000	75	000	150	000
Medico di Battaglione aggiunto	4	722 2/9	70	833 1/3	141	666 2/3
Sottotenente	4	444 4/9	66	666 2/3	133	333 1/3
Cappellano	5	833 1/3	87	500	175	000

TABELLA del soprassoldo assegnato

CARICHE SPECIALI		SOPRASSOLDO					
		Al giorno		Ogni 15 giorni		Al mese	
Aiutante Maggiore	in 1.o	»	555 5/9	8	333 1/3	16	666 2/3
	in 2.o	»	416 2/3	6	250	12	500
Direttore de' conti	se capit.o	»	833 1/3	12	500	25	»
	se subal.o	1	666 2/3	25	»	50	»
Uffiz. di massa e di matr.a		»	416 2/3	6	250	12 (1)	500
Uffiziale d'amministrazione	disgiunto dal Dep.	»	833 1/3	12	500	25	»
	col Deposito	»	416 2/3	6	250	12	500

PAGA del grado e classe ed inoltre il soprassoldo di cui contro

(1) Per decisione ministeriale, in data 2 maggio 1860, numero 2012 divisione contabilità dei corpi, sezione seconda un tale soprassoldo va soggetto alla ritenuta della tassa e sovratassa.

TABELLA delle somme assegnate .

GRADI	Al giorno		Ogni 15 giorni		Al mese	
Al Maggiore Generale Comand.te di Brigata	5	»	75	»	150	»
Colonnello o Luog.te Colonn.o Comandante di Corpo	1	666 2/3	25	»	50	»

(1) L'indennità di rappresentanza ad ogni comandante di deposito è fissata in lire 100 annue; oltre a lire 50 pure annue, per ogni compagnia di cui consti il deposito (non ha diritto alla razione di foraggio, non essendo tenuto a tener cavallo) in assenza del Comandante il deposito

agli Uffiziali dell'Arma di Fanteria.

Al trimestre		All'anno		RITENUTA DELLA TASSA E SOVRATASSA									
				Al giorno		Ogni 15 giorni		al mese		al trimestre		all'anno	
2250	»	9000	»	1	041 2/3	15	625	31	250	93	750	375	000
1650	»	6600	»	»	708 1/3	10	625	21	250	63	750	255	000
1250	»	5000	»	»	486 1/9	7	291 2/3	14	583 1/3	43	750	175	000
1000	»	4000	»	»	375	5	625	11	250	33	750	135	000
1125	»	4500	»	»	430 5/9	6	458 1/3	12	916 2/3	38	750	155	000
700	»	2800	»	»	241 2/3	5	625	7	250	21	750	87	600
775	»	3100	»	»	275	4	125	8	250	24	750	99	000
625	»	2500	»	»	208 1/3	3	125	6	250	18	750	75	000
500	»	2000	»	»	160 2/3	2	500	5	»	15	»	60	000
450	000	1800	»	»	150	2	250	4	500	13	500	54	000
425	»	1700	»	»	141 2/3	2	125	4	250	12	750	51	000
400	»	1600	»	»	133 1/3	2	»	4	»	12	»	48	000
525	»	2100	»	»	175	2	625	5	250	15	750	63	000

alle cariche speciali. (1)

al trimestre		all'anno		RITENUTA DELLA TASSA E SOVRATASSA									
				al giorno		ogni 15 giorni		al mese		al trimestre		all'anno	
50	»	200	»	»	016 2/3	»	250	»	500	1	500	6	»
37	500	150	»	»	012 1/2	»	187 1/2	»	575	1	125	4	500
75	»	300	»	»	025	»	375	»	750	2	250	9	»
150	»	600	»	»	050	»	750	1	500	4	500	18	»
37	500	150	»	»	012 1/2	»	187 1/2	»	575	1	125	4	500
75	»	300	»	»	025	»	375	»	750	2	250	9	»
37	500	150	»	»	012 1/2	»	187 1/2	»	575	1	125	4	500

Per decisione di cui contro il direttore dei conti, non avente grado di capitano, non va soggetto alla ritenuta della giornata di paga in favore della musica.

per indennità di rappresentanza. (2)

al trimestre		all'anno		
450	»	1800	»	*Non va soggetta alla ritenuta della tassa e sovratassa.*
150	»	600	»	

tranne nei casi di assenza per licenza ordinaria, e così pure nel caso di vacanza, l'indennità di rappresentanza sarà devoluta all'uffiziale incaricato di assumere temporariamente il comando del deposito (regio decreto 29 giugno 1859).

TABELLA N. 4. *Del prestito assegnato ai sotto*

GRADI ED IMPIEGHI	PRE					
	al giorno		ogni 5 giorni		ogni 6 giorni	
Furiere Maggiore	2	»	10	»	12	»
Tamburino Maggiore Furiere d'amministrazione Furiere Capo Musica	1	400	7	»	8	400
Sergente d'amministrazione Sergente	1	100	5	500	6	600
Caporale Maggiore Caporale Trombettiere	»	750	3	750	4	500
Caporale Tamburo Musicante Trombettiere	»	600	3	»	3.	600
Caporale falegname Caporale d'amministsazione Caporale conducente Caporale	»	550	2	750	3	300
Capo Armaiuolo di prima classe	1	400	7	»	8	400
Capo Armaiuolo di seconda classe	1	100	5	500	6	600
Tamburino	»	500	2	500	3	»
Capo Sarto Capo Calzolaio Falegname Soldato scelto	»	450	2	250	2	700
Soldato ordinario Soldato conducente Vivandiere	»	400	2	»	2	400

Uffiziali Caporali, e Soldati dell'arma di Fanteria.

STITO								Indennità di via al giorno		Soldo di spedale al giorno		AVVERTENZE
NEI MESI COMPOSTI DI GIORNATE												
28		29		30		31						
56	»	58	»	60	»	62	»	2	500	»	650	L'indennità e soldo d'ospedale sono comuni per tutte le armi. I capi operai, non godendo il soldo di sott'uffiziale, hanno soltanto diritto alle indennità ed ai soprassoldi stabiliti per soldati (Regio Decreto 20 novembre 1859).
39	200	40	600	42	»	43	400	2	»	»	500	
30	800	31	900	33	»	34	100	1	800	»	400	
21	»	21	750	22	500	23	250	1	250	»	»	
16	800	17	400	18	»	18	600	1 1 1	250 » »	» » »	» » »	
15	400	15	950	16	500	17	050	1	250	»	»	
39 30 14	200 800 »	40 31 11	600 900 500	42 33 15	» » »	43 34 15	400 100 500	2 1	» 800	» »	500 400	
12	600	13	050	13	500	13	950	1	»	»	»	
11	200	11	600	12	000	12	400					

TABELLA N. 5. *Delle paghe assegnate*

GRADI ED IMPIEGHI	PAGA									
	al giorno		ogni 15 giorni		al mese		al trim.re		all'anno	
Colonnello	18	333 1/3	275	»	550	»	1650	»	6600	»
Luogotenente Colonnello	13	888 8/9	208	333 1/3	416	666 2/3	1250	»	5000	»
Maggiore	11	111 1/9	166	666 2/3	333	333 1/3	1000	»	4000	»
Capitano di 1.a classe	7	777 7/9	116	666 2/3	233	333 1/3	700	»	2800	»
Capitano di 2.a classe	6	944 4/9	104	166 2/3	208	333 1/3	625	»	2500	»
Luogotenente	5	»	75	»	150	»	450	»	1800	»
Sottotenente	4	444 4/9	66	666 2/3	133	333 1/3	400	»	1600	»
CARICHE SPECIALI (1)	SOPRASSOLDO									
Aiutante Maggiore	»	555 5/9	8	333 1/3	16	666 2/3	50	»	200	»
Direttore dei conti se Capitano	1	111 1/9	16	666 2/3	33	333 1/3	100	»	400	»
Direttore dei conti se Subalt.o	2	222 2/9	33	333 1/3	66	666 2/3	200	»	800	»
Aiutante Maggiore contabile, Uffiziale d'Amministrazione, di Massa, e di Matricola	»	555 5/9	8	333 1/3	16	666 2/3	50	»	200	»

agli Uffiziali dei Bersaglieri.

RITENUTA DELLA TASSA E SOVRATASSA										ANNOTAZIONI
al giorno		ogni 15 giorni		al mese		al trimestre		all'anno		
»	708 1/3	10	625	21	250	63	750	255	»	
»	486 1/9	7	291 2/3	14	583 1/3	45	750	175	»	
»	375	5	625	11	250	35	750	135	»	
»	241 2/3	3	625	7	250	21	750	87	»	
»	208 1/3	3	125	6	250	18	750	75	»	
»	150	2	250	4	500	15	500	54	»	
»	133 1/3	2	»	4	»	12	»	48	»	

RITENUTA DELLA TASSA E SOVRATASSA										ANNOTAZIONI
»	016 2/3	»	250	»	500	1	500	6	»	(1) Paga del grado, e classe ed inoltre il contro-descritto Soprassoldo.
»	033 1/3	»	500	1	»	3	»	12	»	
»	066 2/3	»	»	2	»	6	»	24	»	
»	016 2/3	»	250	»	500	1	500	6	»	

TABELLA N. 6. *Del prestito, assegnato*

GRADI ED IMPIEGHI	PRESTITO							
	al giorno		ogni 5 giorni		ogni 6 giorni		NEI 90	
Furiere Maggiore	2	»	10	»	12	»	180	»
Furiere d'amministrazione Furiere	1	400	7	»	8	400	126	»
Sergente trombettiere	1	300	6	500	7	800	117	»
Sergente d'amministraz.ne Sergente	1	100	5	500	6	600	99	»
Capo-armaiuolo di 1. classe	1	400	7	»	8	400	126	»
Capo-armaiuolo di 2. classe	1	100	5	500	6	600	99	»
Caporal Maggiore Caporale trombettiere	»	800	4	»	4	800	72	»
Caporale Furiere d'amm.e Caporale Furiere Caporale	»	600	3	»	3	600	54	»
Capo Sarto Capo Calzolaio Conducente Attendente Uffiz.li super.ri Vivandiere Bersagliere Id. Trombettiere Id. Allievo Trombettiere	»	450	2	250	2	700	40	500

alla bassa forza dei Bersaglieri

TRIMESTRI COMPOSTI DI GIORNATE						ANNOTAZIONI
91		92				
182	»	184	»			
127	400	128	800			
118	300	119	600			
100	100	101	200			
127	400	128	800			
100	100	101	200			
72	800	73	600			
54	600	55	200			
40	950	41	400			

TABELLA N. 7. *Delle paghe assegnate agli*

GRADI ed IMPIEGHI	PAGA									
	al giorno		ogni 15 giorni		al mese		al trimestre		all'anno	
Colonnello	20	»	300	»	600	»	1800	»	7200	»
Luogotenente Colonnello	15	555 5/9	233	333 1/3	466	666 2/3	1400	»	5600	»
Maggiore	12	777 7/9	191	666 2/3	383	333 1/3	1150	»	4600	»
Capitano di 1.a classe	9	444 4/9	141	666 2/3	283	333 1/3	850	»	3400	»
Capitano di 2.a classe	8	611 1/9	129	166 2/3	258	333 1/3	775	»	3100	»
Luogot. di 1.a classe	6	388 8/9	95	833 1/3	191	666 2/3	575	»	2300	»
Luogot. di 2.a classe	5	555 5/9	83	333 1/3	166	666 2/3	500	»	2000	»
Sottotenente	5	»	75	»	150	»	450	»	1800	»
CARICHE SPECIALI (1)	**SOPRASSOLDO**									
Aiutante magg.e in 1.o	»	555 5/9	8	333 1/3	16	666 2/3	50	»	200	»
Aiutante magg.e in 2.o	»	416 2/3	6	250	12	500	37	500	150	»
Direttore dei conti se Capit.o / se subalt.o	»	833 1/3	12	500	25	»	75	»	300	»
Ufficiale d'amm.ne col Deposito	»	416 2/3	6	250	12	500	37	500	150	»
Ufficiale d'amm.ne disgiunto dal deposito	»	833 1/3	12	500	25	»	75	»	300	»
Ufficiale di massa . .	»	416 2/3	6	250	12	500	37	500	150	»

Uffiziali dell'arma di Cavalleria.

RITENUTA DELLA TASSA E SOVRATASSA										ANNOTAZIONI
al giorno		ogni 15 giorni		al mese		al trimestre		all'anno		
»	791 2/3	11	875	23	750	71	250	285	»	
»	569 4/9	8	541 2/3	17	083 1/3	51	250	205	»	
»	441 2/3	6	625	13	250	39	750	159	»	
»	308 1/3	4	625	9	250	27	750	111	»	
»	275	4	125	8	250	24	750	99	»	
»	191 2/3	2	875	5	750	17	250	69	»	
»	166 2/3	2	500	5	»	15	»	60	»	
»	150	2	250	4	500	13	500	54	»	
RITENUTA DELLA TASSA E SOVRATASSA										
»	016 2/3	»	250	»	500	1	500	6	»	(1) Paga del grado e classe ed inoltre il contro descritto soprassoldo.
»	012 1/2	»	187 1/2	»	375	1	125	4	500	
»	025	»	375	»	750	2	250	9	»	
»	012 1/2	»	187 1/2	»	375	1	125	4	500	
»	025	»	375	»	750	2	250	9	»	
»	012 1/2	»	187 1/2	»	375	1	125	4	500	

TABELLA N. 8. *Del prestito assegnato*

GRADI ed IMPIEGHI	al giorno		ogni 5 giorni	
Furiere Maggiore	2	»	10	»
Furiere d'Amministrazione Furiere Comesso ai bagagli	1	500	7	500
Trombettiere Maggiore	1	700	8	500
Sergente d'Amministrazione Sergente	1	200	6	»
Caporale Maggiore	»	850	4	250
Caporale Trombettiere	1	100	5	500
Caporale furiere d'Amm.e Caporale furiere Caporale	»	700	3	500
Capo Morsaro di prima classe	1	500	7	500
Capo Morsaro di seconda classe	1	200	6	»
Capo Sarto Capo Calzolaio	»	500	2	500
Appuntato	»	600	3	»
Trombettieri di 1.a Classe	1	»	5	»
Trombettieri di 2.a Classe	»	450	2	250
Maniscalco	»	650	3	250
Allievi Maniscalchi Sellai Soldati Vivandiere	»	450	2	250

alla bassa forza dell'arma di Cavalleria.

PRESTITO							
ogni 6 giorni		NEI TRIMESTRI COMPOSTI DI GIORNATE					
		90		91		92	
12	»	180	»	182	»	184	»
9	»	135	»	136	500	138	»
10	200	153	»	154	700	156	400
7	200	108	»	109	200	110	400
5	100	76	500	77	350	78	200
6	600	99	»	100	100	101	200
4	200	63	»	63	700	64	400
9	»	135	»	136	500	138	»
7	200	108	»	109	200	110	400
3	»	45	»	45	500	46	»
3	600	54	»	54	600	55	200
6	»	90	»	91	»	92	»
2	700	40	500	40	950	41	400
3	900	58	500	59	150	59	800
2	700	40	500	40	950	41	400

TABELLA N. 9. *Delle paghe assegnate*

GRADI ED IMPIEGHI	PAGA									
	al giorno		ogni 15 giorni		al mese		al trimestre		all'anno	
Colonnello	19	444 4/9	291	666 2/3	583	333 1/3	1750	»	7000	»
Luogotenente Colonnello	15	277 7/9	229	166 2/3	458	333 1/3	1375	»	5500	»
Maggiore	11	388 8/9	170	833 1/3	341	666 2/3	1025	»	4100	»
Capitano di 1.a classe	8	611 1/9	129	166 2/3	258	333 1/3	775	»	3100	»
Capitano di 2.a classe	7	777 7/9	116	666 2/3	233	333 1/3	700	»	2800	»
Luogo.te di 1.a classe	5	555 5/9	83	333 1/3	166	666 2/3	500	»	2000	»
Luogo.te di 2.a classe	5	»	75	»	150	»	450	»	1800	»
Sottotenente	4	722 2/9	70	833 1/3	141	666 2/3	425	»	1700	»
Controllori e Capi-Officina di 1.a classe	7	777 7/9	116	666 2/3	233	333 1/3	700	»	2800	»
Controllori e Capi-Officina di 2.a classe	6	388 8/9	95	833 1/3	191	666 2/3	575	»	2300	»
Controllori e Capi-Officina di 3.a classe	5	»	75	»	150	»	450	»	1800	»
CARICHE SPECIALI (1)	SOPRASSOLDO SPECIALE									
Aiutante Magg.e in 1.o	»	555 5/9	8	333 1/3	16	666 2/3	50	»	200	»
Aiutante Magg.e in 2.o	»	416 2/3	6	250	12	500	37	500	150	»
Direttore dei conti se Capitano	»	833 1/3	12	500	25	»	75	»	300	»
Direttore dei conti se Uff. subalt.o	1	666 2/3	25	»	50	»	150	»	600	»
Direttore dei conti nei Reggimenti da Campagna	»	833 1/3	12	500	25	»	75	»	300	»
Uffic. d'Amm. di Massa e di Mat.	»	416 2/3	6	250	12	500	37	500	150	»

agli Uffiziali del Corpo Reale d'Artiglieria.

RITENUTA DELLA TASSA E SOVRATASSA										ANNOTAZIONI
al giorno		ogni 15 giorni		al mese		al trimestre		all'anno		
»	763 8/9	11	458 1/3	22	916 2/3	68	750	275	»	
»	555 5/9	8	333 1/3	16	666 2/3	50	»	200	»	
»	386 1/9	5	791 2/3	11	583 1/3	34	750	139	»	
»	275	4	125	8	250	24	750	99	»	
»	241 2/3	3	625	7	250	21	750	87	»	
»	166 2/3	2	500	5	»	15	»	60	»	
»	150	2	250	4	500	13	500	54	»	
»	141 2/3	2	125	4	250	12	750	51	»	
»	241 2/3	3	625	7	250	21	750	87	»	
»	191 2/3	2	875	5	750	17	250	69	»	
»	150	2	250	4	500	13	500	54	»	

RITENUTA DELLA TASSA E SOVRATASSA										ANNOTAZIONI
»	016 2/3	»	250	»	500	1	500	6	»	(1) Paga del grado e classe ed moltre il soprassoldo contro-descritto.
»	012 1/2	»	187 1/2	»	375	1	125	4	500	
»	025	»	375	»	750	2	250	9	»	
»	050	»	750	1	500	4	500	18	»	
»	025	»	375	»	750	2	250	9	»	
»	012 1/2	»	187 1/2	»	375	1	125	4	500	

(Segue la tabella N. 9. (1) — *Soprassoldo Agli Uffiziali destinati*

GRADI ED IMPIEGHI	SOPRASSOLDO									
	al giorno		ogni 15 giorni		al mese		al trimestre		all'anno	
Direttore di stabilimento	1	111 1/9	16	666 2/3	33	333 1/3	100	»	400	»
Vice Direttore idem . .	1	»	15	»	30	»	90	»	360	»
Segretario del Comitato	1	111 1/9	16	666 2/3	33	333 1/3	100	»	400	»
Ufficiale superiore applicato alla direzione del materiale	1	111 1/9	16	666 2/3	33	333 1/3	100	»	400	»
GRADI ED IMPIEGHI	**(2) SOPRASSOLDO AGLI UFFIZIALI DELLE BATTERIE A CAVALLO**									
Capitano	1	250	18	750	37	500	112	500	450	»
Luogotenente	»	833 1/3	12	500	25	»	75	»	300	»
Sottotenente . . .	»	833 1/3	12	500	25	»	75	»	300	»

a speciali incumbenze di direzione pel servizio del materiale.

(1) Indicato nel Regio Decreto 23 dicembre 1859.

(2) Indicato nella tabella N. 6 annessa al Regio Decreto 25 marzo 1852.

AVVERTENZE.

Al Veterinario	in 1.°	sono dovute ogni anno per soprassoldo	L. 200 »	dopo 10 anni di grado.
	in 2.°		L. 120 »	

TABELLA N. 10. *Del Prestito assegnato ai Sott'Ufficiali,*

GRADI ED IMPIEGHI		al giorno		ogni 5 giorni		ogni 6 giorni	
Furiere Maggiore		2	»	10	»	12	»
Trombettiere Maggiore		1	700	8	500	10	200
Furiere d'Amministrazione		1	500	7	500	9	»
Furiere		1	500	7	500	9	»
Sergente d'Amministrazione		1	300	6	500	7	800
Sergente		1	300	6	500	7	800
Capo Sarto		»	800	4	»	4	800
Capo Calzolaio		»	800	4	»	4	800
Capo Armaiuolo	di prima classe	1	500	7	500	9	»
	di seconda classe	1	300	6	500	7	800
Caporale Maggiore		1	»	5	»	6	»
Caporale Trombettiere		1	100	5	500	6	600
Caporale d'Amministrazione e Caporale nel Reggimento	Operai	»	800	4	»	4	800
	da Piazza	»	700	3	500	4	200
	da Campagna	»	750	3	750	4	500
Trombettiere	di prima classe	1	»	5	»	6	»
	di seconda classe	»	450	2	250	2	700
Musicante		1	»	5	»	6	»
Artista	di prima classe	»	750	3	750	4	500
	di seconda classe	»	700	3	500	4	200
Artificiere	di prima classe	»	600	3	»	3	600
	di seconda classe	»	550	2	750	3	300
Artista Armaiuolo		»	700	3	500	4	200
Cannoniere	di prima classe	»	500	2	500	3	»
	di seconda classe	»	450	2	250	2	700
Pontiere	di prima classe	»	750	3	750	4	500
	di seconda classe	»	700	3	500	4	200
Maniscalco, Sellaio		»	650	3	250	3	900
Vivandiere		»	450	2	250	2	700

Caporali e Soldati dei Reggimenti d'Artiglieria.

NEI TRIMESTRI COMPOSTI DI GIORNATE						ANNOTAZIONI
90		91		92		
180	»	182	»	184	»	
135	»	134	700	136	400	
135	»	136	500	138	»	
135	»	136	500	138	»	
117	»	118	500	119	600	
117	»	118	500	119	600	
72	»	72	800	73	600	
72	»	72	800	73	600	
135	»	136	500	138	»	
117	»	118	500	119	600	
90	»	91	»	92	»	
99	»	100	100	101	200	
72	»	72	800	73	600	
63	»	63	700	64	400	
67	500	68	250	69	»	
90	»	91	»	92	»	
40	500	40	950	41	400	
90	»	91	»	92	»	
67	500	68	250	69	»	
63	»	63	700	64	400	
54	»	54	600	55	200	
49	500	50	050	50	600	
63	»	63	700	64	400	
45	»	45	500	46	»	
40	500	40	950	41	400	
67	500	68	250	69	»	
63	»	63	700	64	400	
58	500	59	150	59	800	
40	500	40	950	41	400	

TABELLA N. 11. *Delle paghe assegnate agli Uffiziali dei*

GRADI ED IMPIEGHI	PAGA al giorno		ogni 15 giorni		al mese		al trimestre		all'anno	
Colonnello	19	444 4/9	291	666 2/3	583	333 1/3	1750	»	7000	»
Luogotenente Colonnello	15	277 7/9	229	166 2/3	458	333 1/3	1375	»	5500	»
Maggiore	11	388 8/9	170	833 1/3	341	666 2/3	1025	»	4100	»
Capitano di 1.a clas.	8	611 1/9	129	166 2/3	258	333 1/3	775	»	3100	»
Capitano di 2.a clas.	7	777 7/9	116	666 2/3	233	333 1/3	700	»	2800	»
Luogotenente di 1.a clas.	5	555 5/9	83	333 1/3	166	666 2/3	500	»	2000	»
Luogotenente di 2.a clas.	5	»	75	»	150	»	450	»	1800	»
Sottotenente	4	722 2/9	70	833 1/3	141	666 2/3	425	»	1700	»
Aiutante del Genio di 1.a clas.	5	»	75	»	150	»	450	»	1800	»
Aiutante del Genio di 2.a clas.	4	166 2/3	62	500	125	»	375	»	1500	»
Aiutante del Genio di 3.a clas.	3	611 1/9	54	166 2/3	108	333 1/3	32[illegible]	»	1300	»
(1) CARICHE SPECIALI	SOPRASSOLDO									
Aiutante Magg.e in 1.o	»	555 5/9	8	333 1/3	16	666 2/3	50	»	200	»
Aiutante Magg.e in 2.o	»	416 2/3	6	250	12	500	37	500	150	»
Direttore dei conti se Capitano	»	833 1/3	12	500	25	»	75	»	300	»
Direttore dei conti se subalterno	1	666 2/3	25	»	50	»	150	»	600	»
Uffiziale d'Ammi.e disgiunto dal deposito	»	555 5/9	8	333 1/3	16	666 2/3	50	»	200	»
Uffiziale d'Ammi.e col deposito	»	416 2/3	6	250	12	[illegible]	37	500	150	»
Uffiziale di massa e di matricola	»	416 2/3	6	250	12	500	37	500	150	»

(1) Paga del grado e classe ed inoltre il soprassoldo su indicato.

Reggimenti Zappatori del Genio Militare.

RITENUTA DELLA TASSA E SOVRATASSA									
al giorno		ogni 15 giorni		al mese		al trimestre		all'anno	
»	763 8/9	11	458 1/3	22	916 2/3	68	750	275	»
»	555 5/9	8	333 1/3	16	666 2/3	50	»	200	»
»	386 1/9	5	791 2/3	11	583 1/3	34	750	139	»
»	275	4	125	8	250	24	750	99	»
»	241 2/3	3	625	7	250	21	750	87	»
»	166 2/3	2	500	5	»	15	»	60	»
»	150	2	250	4	500	13	500	54	»
»	141 2/3	2	125	4	250	12	750	51	»
»	150	2	250	4	500	13	500	54	»
»	125	1	875	3	750	11	250	45	»
»	108 1/3	1	625	3	250	9	750	39	»

RITENUTA DELLA TASSA E SOVRATASSA									
»	016 2/3	»	250	»	500	1	500	6	»
»	012 1/2	»	187 1/2	»	375	1	125	4	500
»	025	»	375	»	750	2	250	9	»
»	050	»	750	1	500	4	500	18	»
»	016 2/3	»	250	»	500	1	500	6	»
»	012 1/2	»	187 1/2	»	375	1	125	4	500
»	012 1/2	»	187 1/2	»	375	1	125	4	500

TABELLA N. 12. *Del prestito assegnato ai sotto*

GRADI ED IMPIEGHI	al giorno		ogni 5 giorni		ogni 6 giorni	
Furiere Maggiore	2	»	10	»	12	»
Furiere / Furiere d'Amministrazione	1	500	7	500	9	»
Sergente / Sergente d'Amministrazione	1	500	6	500	7	800
Tamburino Maggiore	1	500	7	500	9	»
Capo Musica	1	500	7	500	9	»
Capo Sarto / Calzolaio	»	800	4	»	4	800
Capo Armaiuolo di 1.a classe	1	500	7	500	9	»
Capo Armaiuolo di 2.a classe	1	500	6	500	7	800
Caporale Maggiore	1	»	5	»	6	»
Caporale	»	800	4	»	4	800
Caporale d'Amministrazione	»	800	4	»	4	800
Caporale Tamburino	»	650	3	250	3	900
Musicante	»	650	3	250	3	900
Tamburino	»	500	2	500	3	»
Soldato Tamburino	»	450	2	250	2	700
Artista di prima classe	»	750	3	750	4	500
Artista di seconda classe	»	700	3	500	4	200
Zappatore	»	450	2	250	2	700
Vivandiere	»	450	2	250	2	700

Uffiziali, Caporali e Soldati dei Reggimenti del Genio.

NEI TRIMESTRI COMPOSTI DI GIORNATE						ANNOTAZIONI
90		91		92		
180	»	182	»	184	»	
135	»	136	500	138	»	
117	»	118	500	119	600	
135	»	136	500	138	»	
135	»	136	500	138	»	
72	»	72	800	73	600	
135	»	136	500	138	»	
117	»	118	300	119	600	
90	»	91	»	92	»	
72	»	72	800	73	600	
72	»	72	800	73	600	
58	500	59	150	59	800	
58	500	59	150	59	800	
45	»	45	500	46	»	
40	500	40	950	41	400	
67	500	68	250	69	000	
63	»	63	700	64	400	
40	500	40	950	41	400	
40	500	40	950	41	400	

TABELLA N. 13. *Delle paghe*

GRADI ED IMPIEGHI	PAGA al giorno		ogni 15 giorni		al mese		al trimestre		all' anno	
Colonnello	19	444 4/9	291	666 2/3	583	333 1/3	1750	»	7000	»
Luogotenente-Colonnello	15	277 7/9	229	166 2/3	458	333 1/3	1375	»	5500	»
Maggiore	11	111 1/9	166	666 2/3	333	333 1/3	1000	»	4000	»
Capitano	7	77 7/9	116	666 2/3	233	333 1/3	700	»	2800	»
Luogotenente	5	555 5/9	83	333 1/3	166	666 2/3	500	»	2000	»
Sottotenente	4	722 2/9	70	833 1/3	141	666 2/3	425	»	1700	»
(1) CARICHE SPECIALI	SOPRASSOLDO									
Aiutante Maggiore in 1.o	»	555 5/9	8	333 1/3	16	666 2/3	50	»	200	»
Aiutante Maggiore in 2.o	»	416 2/3	6	250	12	500	37	500	150	»
Direttore dei conti . .	»	833 1/3	12	500	25	»	75	»	300	»
Ufficiale d' Amministrazione, di Massa e Matricola	»	416 2/3	6	250	12	500	37	500	150	»

assegnate agli Uffiziali dei Reggimenti del Treno d'Armata.

RITENUTA DELLA TASSA E SOVRATASSA										ANNOTAZIONI
al giorno		ogni 15 giorni		al mese		al trimestre		all'anno		
»	763 8/9	11	458 1/3	22	916 2/3	68	750	275	»	
»	555 5/9	8	333 1/3	16	666 2/3	50	»	200	»	
»	375	5	625	11	250	33	750	135	»	
»	241 2/3	3	625	7	250	21	750	87	»	
»	166 2/3	2	500	5	»	15	»	60	»	
»	141 2/3	2	125	4	250	12	750	51	»	

RITENUTA DELLA TASSA E SOVRATASSA										ANNOTAZIONI
»	016 2/3	»	250	»	500	1	500	6	»	(1) Paga del grado e classe, ed inoltre il soprassoldo controscritto.
»	012 1/2	»	187 1/2	»	375	1	125	4	500	
»	025	»	375	»	750	2	250	9	»	
»	012 1/2	»	187 1/2	»	375	1	125	4	500	

TABELLA N. 14. *Del Prestito assegnato ai Sott'Ufficiali,*

GRADI ED IMPIEGHI	al giorno		ogni 5 giorni		ogni 6 giorni	
Furiere Maggiore	2	»	10	»	12	»
Furiere d'Amministrazione / Furiere	1	500	7	500	9	»
Sergente d'Amministrazione / Sergente	1	200	6	»	7	200
Sergente Trombettiere	1	500	7	500	9	»
Sergente del carreggio	1	200	6	»	7	200
Capo Sarto / Calzolaio / Sellaio / Carradore	»	500	2	500	3	»
Capo Morsaro di 1.a classe	1	500	7	500	9	»
Capo Morsaro di 2.a classe	1	200	6	»	7	200
Caporale Maggiore	»	850	4	250	5	100
Caporale Furiere d'Amministrazione	»	700	3	500	4	200
Caporale Trombettiere	1	»	5	»	6	»
Caporale Carradore / Caporale Furiere / Caporale	»	700	3	500	4	200
Trombettiere di prima classe	»	700	3	500	4	200
Trombettiere di seconda classe	»	450	2	250	2	700
Maniscalco	»	650	3	250	3	900
Sellaio	»	450	2	250	2	700
Carradore	»	450	2	250	2	700
Soldato di prima classe	»	500	2	500	3	»
Soldato di seconda classe	»	450	2	250	2	700
Vivandiere	»	450	2	250	2	700

Caporali e Soldati dei Reggimenti del Treno d'Armata.

NEI TRIMESTRI COMPOSTI DI GIORNATE						ANNOTAZIONI
90		91		92		
180	»	182	»	184	»	
135	»	136	500	138	»	
108	»	109	200	110	400	
135	»	136	500	138	»	
108	»	109	200	110	400	
45	»	45	500	46	»	
135	»	136	500	138	»	
108	»	109	200	110	400	
76	500	77	350	78	200	
63	»	63	700	64	400	
90	»	91	»	92	»	
65	»	65	700	64	400	
65	»	65	700	64	400	
40	500	40	950	41	400	
58	500	59	150	59	800	
40	500	40	950	41	400	
40	500	40	950	41	400	
45	»	45	500	46	»	
40	500	40	950	41	400	
40	500	40	950	41	400	

TABELLA N. 15. *Delle paghe assegnate*

GRADI ed IMPIEGHI	PAGA									
	al giorno		ogni 15 giorni		al mese		al trimestre		all'anno	
Colonnello	18	333 1/3	275	»	550	»	1650	»	6600	»
Luogo.te Colonnello	15	555 5/9	233	333 1/3	466	666 2/3	1400	»	5600	»
Maggiore	12	777 7/9	191	666 2/3	383	333 1/3	1150	»	4600	»
Capitano	9	444 4/9	141	666 2/3	283	333 1/3	850	»	3400	»
Luogotenente	6	666 2/3	100	»	200	»	600	»	2400	»
Sottotenente	4	444 4/9	66	666 2/3	133	333 1/3	400	»	1600	»

CARICHE SPECIALI	
Relatore	*Paga del grado.*
Aiutante Maggiore in 1.o	
Aiutante Maggiore in 2.o	
Ufficiale pagatore	
Ufficiale d'Amministrazione	
Ufficiale addetto al Vestiario	
Id. allo Stato Maggiore	

agli Uffiziali dei Carabinieri Reali.

RITENUTA DELLA TASSA E SOVRATASSA										ANNOTAZIONI
al giorno		ogni 15 giorni		al mese		al trimestre		all'anno		
»	708 1/3	10	625	21	250	63	750	255	»	
»	569 4/9	8	541 2/3	17	083 1/3	51	250	205	»	
»	441 2/3	6	625	13	250	39	750	159	»	
»	308 1/3	4	625	9	250	27	750	111	»	
»	200	3	»	6	»	18	»	72	»	
»	133 1/3	2	»	4	»	12	»	48	»	

Indennità per rappresentanza, per trasferte e cancelleria indicate nelle Tabelle N. 2 e 4, annesse al Regio Decreto 28 novembre 1858.

GRADI	all' anno		Razioni di foraggio al giorno	ANNOTAZIONI
Colonnello . . .	1260	»	4	
Tenente-Colonnello	1200	»	4	
Maggiore . . .	900	»	4	
Capitano	600	»	3	
Luogotenente . .	500	»	2	
Sottotenente . . .	400	»	2	

TABELLA N. 16. *Delle paghe assegnate*

GRADI	DI TERRAFERMA										
	PAGA										ANNOTAZIONI
	al giorno		al mese di 30 giorni		AL TRIMESTRE DI GIORNI						
					90		91		92		
ARMA A CAVALLO											
Maresciallo d'Alloggio .	3	150	94	500	285	500	286	650	289	800	Hanno inoltre ragione all'indennità di lire 1, 400 caduno al giorno per tener luogo delle razioni foraggio.
Brigadiere	2	800	84	»	252	»	254	800	257	600	
Vice-Brigadiere	2	500	75	»	225	»	227	500	250	»	
Appuntato o Carabiniere	2	450	73	500	220	500	222	950	225	400	
Allievo	1	550	46	500	139	500	141	050	142	600	
ARMA A PIEDI											
Maresciallo d'All.o Magg.e	3	100	93	»	279	»	282	100	285	200	
Maresciallo d'All.o Capo	3	100	93	»	279	»	282	100	285	200	
Maresciallo d'Alloggio .	2	500	75	»	225	»	227	500	250	»	
Brigadiere	2	150	64	500	193	500	195	650	197	800	
Vice-Brigadiere	1	900	57	»	171	»	172	900	174	800	
Appuntato o Carabiniere	1	850	55	500	166	500	168	350	170	200	
Allievo	1	»	30	»	90	»	91	»	92	»	

ai Sott'Ufficiali e Carabinieri.

DI SARDEGNA										
PAGA										ANNOTAZIONI
al giorno		al mese di 30 giorni		AL TRIMESTRE DI GIORNATE						
				90		91		92		
2	950	88	500	265	500	268	450	271	400	Hanno ragione inoltre ad una giornaliera razione di foraggio in natura.
2	600	78	»	234	»	236	600	239	200	
2	300	69	»	207	»	209	300	211	600	
2	250	67	500	202	500	204	750	207	»	
1	250	37	500	112	500	113	750	115	»	
3	»	90	»	270	»	273	»	276	»	
3	»	90	»	270		273	»	276	»	
2	400	72	»	216	»	218	400	220	800	
2	050	61	500	184	500	186	550	188	600	
1	800	54	»	162	»	163	800	165	600	
1	750	52	500	157	500	159	250	161	»	
1	»	30	»	90	»	91	»	92	»	

DISPOSIZIONI GENERALI

Gli Uffiziali, sott'Uffiziali e Carabinieri, oltre alle paghe rispettive avranno ragione per ciascun grado:

1.° Gli Uffiziali, all'indennità per le girate d'ispezione, cioè:

Il Comandante Gen.le e il Colonnello	a	L. 11, 90	a ciascuno per ogni girata e per ogni stazione.
I Comandanti di Divisione dell'Arma	a	» 8, 85	
I Comandanti di Compagnia	a	» 7, 00	
I Comandanti di Luogotenenza	a	» 6, 50	

2.° I sott'Uffiziali e Carabinieri, all'indennità di pernottazione per ogni notte passata fuori dell'ordinaria residenza; cioè:

Arma a Cavallo	I Marescialli d'alloggio	L. 0, 70
	I Brigadieri	» 0, 60
	I Vice-Brigadieri, Appuntati e Carabinieri	» 0, 50
Arma a Piedi	I Marescialli d'alloggio	L. 0, 60
	I Brigadieri	» 0, 50
	I Vice-Brigadieri, Appuntati e Carabinieri	» 0, 40

Simile indennità non compete però ai Marescialli d'alloggio, allorchè hanno il comando provvisorio d'una Luogotenenza, o sono destinati ad assistere alle estrazioni di Leva, mentre già godono in tali circostanze d'apposito trattamento.

3.° I Militari decorati della Medaglia d'oro o d'argento, con soprassoldo, hanno ragione al soprassoldo giornaliero per la medesima stabilito dalle disposizioni in vigore, cioè di

Lire 0, 548 mill. se decorati di Medaglia d'oro con L. 200 annue.

Lire 0, 274 » se decorati di Medaglia d'oro con » 100 id.
ovvero di Medaglia d'argento pure con » 100 id.

Lire 0, 137 » se decorati di Medaglia d'argento con » 50 id.

4.° Gli Uffiziali che sieno comandati ad assistere ai Consigli di Leva, e che per compiere alla loro missione debbano traslocarsi, avranno ragione ad una giornaliera razione di foraggio, oltre all'ordinaria competenza, dal dì della partenza fino a tutto quello del ritorno.

I Marescialli d'alloggio che siano destinati a far le veci degli Uffiziali nell'assistenza alle estrazioni di Leva, riceveranno per ogni giornata l'indennità di L. 5 se dell'Arma a piedi, e di L. 3 se a cavallo.

5.° I Sottotenenti, destinati temporariamente al comando d'una Luogotenenza, hanno ragione ad una giornaliera razione di foraggio, oltre alla competenza ordinaria da computarsi dal giorno della partenza sino a tutto quello del ritorno.

I Marescialli d'alloggio, che siano pure destinati al comando temporaneo d'una Luogotenenza, godranno d'un'indennità di L. 1 al giorno.

6.° I Marescialli d'alloggio delle due Armi, che abbiano il comando d'una suddivisione di 1.ª classe, hanno ragione ad un soprassoldo annuo di L. 100 per ciascuna suddivisione.

7.° I Volontari e quelli provenienti dalla Leva, hanno ragione all'assegno di primo corredo, meno i surrogati ordinari e cambi di numero, cioè:

Di Lire 75, se arruolati nella qualità d'allievi sia nell'Arma a piedi che in quella a cavallo;

Di Lire 150, se arruolati come Carabinieri a piedi;

Di Lire 350, se arruolati come Carabinieri a cavallo.

L'Allievo Carabiniere, allorchè passa Carabiniere effettivo, riceve il supplemento d'assegno di primo corredo di L. 75 se a piedi, e di L. 275 se a cavallo.

Quelli che dall'Arma a piedi passano in quella a cavallo, hanno diritto al supplemento d'assegno di primo corredo in L. 200, e viceversa; quelli che dall'Arma a cavallo passano nell'Arma a piedi, prima d'aver prestato 35 mesi di servizio, restituiscono le L. 200 in proporzione del servizio, che abbiano ancora da prestare a compimento dei 35 mesi.

Gli assoldati volontari, dalla data dell'assoldamento debbono restituire la somma, che abbiano ricevuto per assegno di primo corredo, pei mesi di servizio non prestato a compimento dei primi 35 mesi.

Gl'individui avuti da altri Corpi, che nella circostanza del loro passaggio nei Carabinieri Reali, contraggono una nuova ferma d'otto anni, ricevono l'intero assegno di primo corredo, stabilito per l'Arma cui sono destinati.

Quelli avuti da altri Corpi, per terminare la loro ferma, ovvero contraggano l'obbligo di prestar servizio nel Corpo, per un tempo minore d'anni otto, ricevono essi pure l'assegno di primo corredo, nelle suindicate somme; ma debbono restituirle integralmente, quando compiscono i primi 35 mesi di servizio.

Qualora cessino di far parte del Corpo prima di compiere i 35 mesi di servizio, rimane condonato l'assegno, pel servizio non prestato, a compimento dei 35 mesi suddetti.

8.° I sott'Uffiziali e Carabinieri, che alla scadenza della loro ferma si riassentano, hanno diritto al premio (*gaggio*) di L. 43, 75 se nell'Arma a cavallo, e di L. 18, 75 se nell'Arma a piedi, per ogni anno di nuova ferma; ma cessando di far parte del Corpo prima di compierla sono tenuti alla restituzione della somma ricevuta in proporzione del servizio non prestato.

Le restituzioni, sia dell'assegno di primo corredo, che del premio (*gaggio*), debbono essere regolate sui mesi intieri di servizio non prestato, epperciò le frazioni di mese di prestato servizio saranno calcolate come mese intiero, a favore dell'individuo.

9.° I sott'Uffiziali e Carabinieri, che contino dieci anni di continuato servizio nel Corpo, hanno ragione al soprassoldo giornaliero di cent. 25 se a cavallo, e di cent. 15 se a piedi, dal dí successivo a quello in cui hanno compito il decimo anno di servizio nel Corpo.

10.° I Sott'Uffiziali e Carabinieri hanno ragione alla gratificazione di L. 25 per l'arresto d'ogni disertore; e di L. 50 per l'arresto d'ogni renitente in tempo di pace, e di L. 100 per ogni renitente in tempo di guerra.

11.° Sarà inoltre abbuonata all'Amministrazione del Corpo l'annua indennità di L. 6000 per far fronte alla somministranza della legna occorrente ad alcune stazioni, la quale sarà corrisposta nel 4° trimestre d'ogni anno.

Trattamento degl'individui di bassa-forza dei Carabinieri Reali citati a comparire nanti i Tribunali. (Nota N. 219 del 10 novembre 1860, inserta a pagina 1192 del Giornale Militare *di detto anno.)*

I sott'Uffiziali, Brigadieri, e Carabinieri, che siano citati a comparire per qualunque motivo nanti un Tribunale Civile o Militare, Commissione d'inchiesta, o Consiglio di Disciplina, non potendo ricevere l'indennità di via stabilita pegli individui di bassa-forza degli altri Corpi comandati per simile servizio, giacchè la paga loro ordinaria è maggiore di detta indennità, saranno invece continuate le ordinarie loro competenze; ed inoltre sarà loro corrisposta l'indennità di pernottazione, di cui al N. 2 delle ora dette disposizioni generali.

TABELLA N. 17. *Delle paghe assegnate*

GRADI ED IMPIEGHI	PAGA									
	al giorno		ogni 15 giorni		al mese		al trim.lre		all'anno	
Colonnello	18	333 1/3	275	»	550	»	1650	»	6600	»
Luogotenente Colonnello	15	277 7/9	229	166 2/3	458	333 1/3	1375	»	5500	»
Maggiore	11	388 8/9	170	833 1/3	341	666 2/3	1025	»	4100	»
Capitano	8	055 5/9	120	833 1/3	241	666 2/3	725	»	2900	»
Luogotenente	5	277 7/9	79	166 2/3	158	333 1/3	475	»	1900	»
Sottotenente	4	722 2/9	70	833 1/3	141	666 2/3	425	»	1700	»
CARICHE SPECIALI (1)	SOPRASSOLDO									
Aiutante Maggiore . .	»	555 5/9	8	333 1/3	16	666 2/3	50	»	200	»
Direttore dei conti . .	1	666 2/3	25	»	50	»	150	»	600	»
Uffiziale d'Amministrazione e di Massa . .	»	416 2/3	6	250	12	500	37	500	150	»

agli Uffiziali dei Cacciatori-Franchi.

RITENUTA DELLA TASSA E SOVRATASSA										ANNOTAZIONI
al giorno		ogni 15 giorni		al mese		al trimestre		all'anno		
»	708 1/3	10	625	21	250	63	750	255	»	
»	555 5/9	8	333 1/3	16	666 2/3	50	»	200	»	
»	386 1/9	5	791 2/3	11	583 1/3	34	750	139	»	
»	252 7/9	3	791 2/3	7	583 1/3	22	750	91	»	
»	158 1/3	2	375	4	750	14	250	57	»	
»	141 2/3	2	125	4	250	12	750	51	»	

RITENUTA DELLA TASSA E SOVRATASSA										ANNOTAZIONI
»	016 2/3	»	250	»	500	1	500	6	»	(1) Paga del grado e classe, ed inoltre il contro descritto soprassoldo.
»	050	»	750	1	500	4	500	18	»	
»	012 1/2	»	187 1/2	»	375	1	125	4	500	

TABELLA N. 18. *Del prestito assegnato ai Sott'Uffiziali*

GRADI ED IMPIEGHI	PRESTITO PER QUELLI TRATTI DAI CORPI											
	al giorno		ogni 5 giorni		ogni 6 giorni		NEI TRIMESTRI DI GIORNI					
							90		91		92	
Furiere Maggiore .	2	300	11	500	13	800	207	»	209	300	211	600
Furiere	1	700	8	500	10	200	153	»	154	700	156	400
Sergente	1	400	7	»	8	400	126	»	127	400	128	800
Caporale Maggiore .	»	900	4	500	5	400	81	»	81	900	82	800
Capo-armaiolo di 1.a classe	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Capo-armaiolo di 2.a classe	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Capo Sarto	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Capo Calzolaio . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Caporale Tamburino	»	750	3	750	4	500	67	500	68	250	69	000
Caporale	»	700	3	500	4	200	63	»	63	700	64	400
Tamburino . . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Soldato	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Vivandiere	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

Caporali e Soldati del Corpo dei Cacciatori-Franchi.

PRESTITO PER QUELLI NON TRATTI DAI CORPI												
ogni giorno		ogni 5 giorni		ogni 6 giorni		NEI TRIMESTRI DI GIORNI						ANNOTAZIONI
						90		91		92		
2	»	10	»	12	»	180	»	182	»	184	»	
1	400	7	»	8	400	126	»	127	400	128	800	
1	100	5	500	6	600	99	000	100	100	101	200	
»	750	3	750	4	500	67	500	68	250	69	»	
1	400	7	»	8	400	126	»	127	400	128	800	
1	100	5	500	6	600	99	000	100	100	101	200	
»	450	2	250	2	700	40	500	40	950	41	400	
»	450	2	250	2	700	40	500	40	950	41	400	
»	600	3	»	3	600	54	»	54	600	55	200	
»	550	2	750	3	300	49	500	50	050	50	600	
»	500	2	500	3	»	45	»	45	500	46	»	
»	400	2	»	2	400	36	»	36	400	36	800	
»	400	2	»	2	400	36	»	36	400	36	800	

TABELLA N. 19. *Delle paghe assegnate al personale dello Stato Maggiore delle Piazze.*

GRADI ED IMPIEGHI	PAGA al giorno		al mese		all' anno		RITENUTA DELLA TASSA E SOVRATASSA al giorno		al mese		all' anno	
Colonnello	16	111 1/9	483	333 1/3	5800	»	»	597 2/9	17	916 2/3	215	»
Luogo.te Colonnello di 1.a classe	12	777 7/9	383	333 1/3	4600	»	»	441 2/3	13	250	159	»
Luogo.te Colonnello di 2.a classe	11	944 4/9	358	333 1/3	4300	»	»	408 3/9	12	250	147	»
Maggiore di 1.a classe	10	833 1/3	325	»	3900	»	»	363 8/9	10	916 2/3	131	»
Maggiore di 2.a classe	9	722 2/9	291	666 2/3	3500	»	»	319 4/9	9	583 1/3	115	»
Capitano di 1.a classe	7	222 2/9	216	666 2/3	2600	»	»	219 4/9	6	583 1/3	79	»
Capitano di 2.a classe	6	666 2/3	200	»	2400	»	»	200	6	»	72	»
Luogotenente	4	583 1/3	137	500	1650	»	»	137 1/2	4	125	49	500
Sottotenente	4	305 5/9	129	166 2/3	1550	»	»	129 1/6	3	875	46	500
Guardarme	3	055 5/9	91	666 2/3	1100	»	»	091 2/3	2	750	33	»

TABELLA N. 20. *Delle paghe assegnate agli Uffiziali dello stato Maggiore della Reclusione Militare.*

GRADI ED IMPIEGHI	PAGA								RITENUTA DELLA TASSA E SOVRATASSA							
	al giorno		al mese		al trimestre		all'anno		al giorno		al mese		al trimestre		all'anno	
Comand.te (paga del grado)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Capitano Aiutante Magg.e	9	166 2/3	275	»	825	»	3300	»	»	297 2/9	8	916 2/3	26	750	107	»
Capitano . .	7	777 7/9	233	333 1/3	700	»	2800	»	»	241 2/3	7	250	21	750	87	»
Luogotenente	5	555 5/9	166	666 2/3	500	»	2000	»	»	166 2/3	5	»	15	»	60	»
Sottotenente	5	»	150	»	450	»	1800	»	»	150	4	500	13	500	54	»

AVVERTENZE

L'Uffiziale d'Amministrazione, oltre alla paga del grado, riceve l'annuo soprassoldo di L. 500.

Indennità annua d'alloggio, quando gli Uffiziali non possano averlo nello stabilimento.

Comandante	L. 400 »	
Capitani	» 200 »	(e l'Uffiziale di sanità e Cappellano)
Uffiziali subalterni	» 150 »	

TABELLA N. 21. *Delle paghe assegnate al*

GRADI ED IMPIEGHI		PAGA al giorno		al mese		all'anno	
Intendente Militare	di 1.a classe	16	666 2/3	500	»	6000	»
	di 2.a classe	13	888 8/9	416	666 2/3	5000	»
Commissario di guerra	di 1.a classe	11	111 1/9	333	333 1/3	4000	»
	di 2.a classe	9	722 2/9	291	666 2/3	3500	»
Sotto-Commissario di guerra	di 1.a classe	8	333 1/3	250	»	3000	»
	di 2.a classe	6	111 1/9	183	333 1/3	2200	»
	di 3.a classe	5	555 5/9	166	666 2/3	2000	»
Sotto-Commissario di guerra aggiunto.		4	444 4/9	133	333 1/3	1600	»
Scrivano	di 1.a classe . . .	3	611 1/9	108	333 1/3	1300	»
	di 2.a classe . . .	3	333 1/3	100	»	1200	»
Sotto-Commissari di guerra locali		»	»	»	»	»	»

A V V E R

Indennità di cancelleria annua stabilita dal Regio Decreto 10 marzo 1861 per gli Uffici d'Intendenza Militare. (*Vedi pagina 135-136 del* Giornale Militare *di detto anno.*)

Per cadun Ufficio d'Intendenza Militare di	1.a	Categoria	L. 900	»
	2.a	idem	» 600	»
Per cadun Ufficio di Sott' Intendenza Militare di	1.a	idem	» 480	»
	2.a	idem	» 360	»
	3.a	idem	» 300	»
	4.a	idem	» 180	»

personale del Corpo d'Intendenza Militare.

RITENUTA DELLA TASSA E SOVRATASSA						ANNOTAZIONI
al giorno		al mese		all'anno		
»	625	18	750	225	»	
»	486 1/9	14	583 1/3	175	»	
»	375	11	250	135	»	
»	319 4/9	9	583 1/3	115	»	
»	263 8/9	7	916 2/3	95	»	
»	183 1/3	5	500	66	»	
»	166 2/3	5	»	60	»	
»	133 1/3	4	»	48	»	
»	108 1/3	3	250	39	»	
»	100	3	»	36	»	
»	»	»	»	»	»	Nel limite di lire 800 a lire 1600 annue

T E N Z E

L'indennità annua di trasferta potrà essere assegnata dal Ministero della guerra:

Nel limite di 2 Ufficii a L. 1000 »
Idem di 4 Ufficii » 800 »
Idem di altri quattro » 600 »
} per caduno

TABELLA N. 22. *Delle paghe assegnate al personale sanitario*

GRADI ED IMPIEGHI	PAGA							
	al giorno		al mese		al trimestre		all'anno	
SERVIZIO SANITARIO								
Presidente del Consiglio	19	444 4/9	583	333 1/3	1750	»	7000	»
Ispettore	15	277 7/9	458	333 1/3	1375	»	5500	»
Medico capo	15	277 7/9	458	333 1/3	1375	»	5500	»
Medico di divisione di 1.a classe	11	388 8/9	341	666 2/3	1025	»	4100	»
Medico di divisione di 2.a classe	9	722 2/9	291	666 2/3	850	»	3500	»
Medico di reggimento di 1.a classe	8	611 1/9	258	333 1/3	775	»	3100	»
Medico di reggimento di 2.a classe	7	777 7/9	233	333 1/3	700	»	2800	»
Medico di battaglione di 1.a classe	5	555 5/9	166	666 2/3	500	»	2000	»
Medico di battaglione di 2.a classe	5	»	150	»	450	»	1800	»
Medico aggiunto	4	722 2/9	141	666 2/3	425	»	1700	»
SERVIZIO RELIGIOSO								
Cappellano di Regg. o Corpo	5	833 1/3	175	»	525	»	2100	»
Id. di fortezza o cittadella	2	777 7/9	83	333 1/3	250	»	1000	»
Id. dell'ex cittadella di Torino	3	055 5/9	91	666 2/3	275	»	1100	»
SERVIZIO FARMACEUTICO								
Farmacista direttore del deposito centrale farmaceutico	8	333 1/3	250	»	750	»	3000	»
Farmacista assistente al laboratorio centrale chimico-farmaceutico	5	555 5/9	166	666 2/3	500	»	2000	»
Farmacista assistente al magazzino di deposito chimico farmaceutico	4	444 4/9	133	333 1/3	400	»	1600	»
Farmacista di 1.a classe	5	833 1/3	175	»	525	»	2100	
Farmacista di 2.a classe	4	166 2/3	125	»	375	»	1500	
Farmacista di 3.a classe	3	611 1/9	108	333 1/3	325	»	1300	
SERVIZIO DI VETERINARIA								
Ispettore aggiunto di veterinaria	4	444 4/9	133	333 1/3	400	»	1600	»
Veterinario di 1.a classe	4	444 4/9	133	333 1/3	400	»	1600	»
Veterinario di 2.a classe	3	333 1/3	100	»	300	»	1200	»

militare, al personale religioso, farmaceutico e di veterinaria.

RITENUTA DELLA TASSA E SOVRATASSA								ANNOTAZIONI
al giorno		al mese		al trimestre		all' anno		
»	765 8/9	22	916 2/3	68	750	275	»	
»	555 5/9	16	666 2/3	50	»	200	»	
»	555 5/9	16	666 2/3	50	»	200	»	
»	386 1/9	11	583 1/3	34	750	139	»	
»	319 4/9	9	583 1/3	28	500	115	»	
»	275	8	250	24	750	99	»	
»	241 2/3	7	250	21	750	87	»	
»	166 2/3	5	»	15	»	60	»	
»	150	4	500	13	500	54	»	
»	141 2/3	4	250	12	750	51	»	
»	175	5	250	15	750	63	»	
»	083 1/3	2	500	7	500	30	»	
»	091 2/3	2	750	8	250	33	»	
»	263 8/9	7	916 2/3	23	750	95	»	
»	166 2/3	5	»	15	»	60	»	
»	133 1/3	4	»	12	»	48	»	
»	175	5	250	15	750	63	»	
»	125	3	750	11	250	45	»	
»	108 1/3	3	250	9	750	39	»	
»	133 1/3	4	»	12	»	48	»	
»	133 1/3	4	»	12	»	48	»	
»	100	3	»	9	»	36	»	

TABELLA N. 23. *Delle paghe e vantaggi assegnati agli*

GRADI E CARICHE	PAGA							
	al giorno		al mese		al trimestre		all'anno	
Colonnello	18	333 1/3	550	»	1650	»	6600	»
Tenente Colonnello	13	888 8/9	416	666 2/3	1250	»	5000	»
Maggiore	11	111 1/9	333	333 1/3	1000	»	4000	»
Capitano di 1.a classe	7	777 7/9	233	333 1/3	700	»	2800	»
Capitano di 2.a classe	6	944 4/9	208	333 1/3	625	»	2500	»
Luogotenente	5	»	150	»	450	»	1800	»
Sottotenente	4	444 4/9	133	333 1/3	400	»	1600	»
Maggiore Relatore	12	500	375	»	1125	»	4500	»
(1) CARICHE SPECIALI	SOPRASSOLDO							
Aiutante Maggiore in 1.o	»	555 5/9	16	666 2/3	50	»	200	»
Aiutante Maggiore in 2.o	»	416 2/3	12	500	37	500	150	»
Direttore dei conti se Capitano	»	833 1/3	25	»	75	»	300	»
Direttore dei conti se subalterno	1	666 2/3	50	»	150	»	600	»
Ufficiale d'amministrazione disgiunto dal Deposito	»	833 1/3	25	»	75	»	300	»
Ufficiale d'amministrazione col Deposito	»	416 2/3	12	500	37	500	150	»
Ufficiale di massa	»	416 2/3	12	500	37	500	150	»
Ufficiale di matricola	»	416 2/3	12	500	37	500	150	»

1) Paga del grado e classe, ed inoltre il soprassoldo su descritto.

Uffiziali dei Reggimenti del Corpo fanteria Real Marina.

RITENUTA DELLA TASSA E SOVRATASSA al giorno	al mese	al trimestre	all' anno	RAZIONE GIORNALIERA di viveri a bordo	di foraggio	INDENNITA' di via	di rappresentanza all'anno
» 708 1/3	21 250	63 750	255 »	1	2	Regolata secondo la corrispondenza di grado cogli Uffiziali di vascello	600 »
» 486 1/9	14 583 1/3	43 750	175 »	1	2		» »
» 375	11 250	33 750	135 »	1	1		» »
» 241 2/3	7 250	21 750	87 »	1	»		» »
» 208 1/3	6 250	18 750	75 »	1	»		» »
» 150	4 500	13 500	54 »	1	»		» »
» 133 1/3	4 »	12 »	48 »	1	»		» »
» 430 5/9	12 916 2/3	38 750	155 »	1	»		» »
RITENUTA DELLA TASSA E SOVRATASSA							
» 016 2/3	» 500	1 500	6 »	1	»		» »
» 012 1/2	» 375	1 125	4 500	1	»		» »
» 025	» 750	2 250	9 »	1	»		» »
» 050	1 500	4 500	18 »	1	»		» »
» 025	» 750	2 250	9 »	1	»		» »
» 012 1/2	» 375	1 125	4 500	1	»		» »
» 012 1/2	» 375	1 125	4 500	1	»		» »
» 012 1/2	» 375	1 125	4 500	1	»		» »

TABELLA N. 24. *Del prestito e deconto assegnato ai Sott'Uffiziali*

GRADI ED IMPIEGHI	al giorno		ogni 5 giorni		ogni 6 giorni	
Furiere Maggiore	2	100	10	500	12	600
Furiere d'Amministrazione	1	400	7	»	8	400
Sergente d'Amministrazione						
Sott'Uffiziale porta-lettere	1	100	5	500	6	600
Sergente di magazzino						
Trombettiere Maggiore	2	100	10	500	12	600
Sergente Trombettiere	1	100	5	500	6	600
Capo Armaiuolo di 1.a classe	1	400	7	»	8	400
Capo Armaiuolo di 2.a classe	1	100	5	500	6	600
Capo Sarto						
Capo Calzolaio	»	450	2	250	2	700
Caporale Maggiore	»	800	4	»	4	800
Caporale Furiere d'Amministrazione						
Caporale Tamburino.	»	600	3	»	3	600
Caporale Trombettiere						
Caporale Falegname						
Soldato Trombettiere						
Soldato Tamburino	»	500	2	500	3	»
Soldato Falegname						
Vivandiere	»	450	2	250	2	700
Furiere	1	400	7	»	8	400
Sergente	1	100	5	500	6	600
Caporale Furiere	»	600	3	»	3	600
Caporale	»	600	3	»	3	600
Tamburino	»	600	3	»	3	600
Trombettiere	»	600	3	»	3	600
Soldato di prima classe	»	500	2	500	3	»
Soldato di seconda classe	»	450	2	250	2	700
Deconto per tutti indistintamente	»	200	1	»	1	200

Caporali e Soldati dei Reggimenti del Corpo di Fanteria R. Marina.

NEI TRIMESTRI COMPOSTI DI GIORNATE						Indennità di via al giorno		ANNOTAZIONI
90		91		92				
189	»	191	100	193	200	2	500	
126	»	127	400	128	800	2	»	
99	»	100	100	101	200	1	800	
189	»	191	100	193	200	2	500	
99	»	100	100	101	200	1	800	
126	»	127	400	128	800	2	»	
99	»	100	100	101	200	1	800	
40	500	40	950	41	400	1	250	
72	»	72	800	73	600	1	250	
54	»	54	600	55	200	1	250	
45	»	45	500	46	»	1	»	
40	500	40	950	41	400	1	»	
126	»	127	400	128	800	2	»	
99	»	100	100	101	200	1	800	
54	»	54	600	55	200	1	250	
54	»	54	600	55	200	1	250	
54	»	54	600	55	200	1	»	
54	»	54	600	55	200	1	»	
45	»	45	500	46	»	1	»	
40	500	40	950	41	400	1	»	
18	»	18	200	18	400	»	»	

TABELLA N. 25. *Delle competenze dovute al Personale della Musica della R. Marina tanto a terra che a bordo delle R. Navi.*

Qualita'	Corrispondenza a gradi militari	Paga giornaliera a terra	Supplemento mensile a bordo da tener luogo di alta paga	Razioni viveri a bordo	Pane a terra	Indennita' — Strada Ferrata	Indennita' — In contanti per ogni giornata	Indennita' — Via ordinaria per ogni Kilometro	Letto — da Sergente	Letto — da Soldato
Capo-Musica	Sergente Fur. Mag.c	2,50	» »	1	1	Un posto gratuito nei vagoni di 3.a classe	0,50	0,10	1	»
Sotto-Capo Musica	Sergente	2,10	21 »	1	1		0,30	0,06	1	»
Musicante	Soldato	1 »	15 »	1	1		0,10	0,04	»	1/2

AVVERTENZE

Agl'Individui componenti il Corpo della Musica, oltre all'assegno per primo corredo, saranno devoluti gli altri assegnamenti accordati alla bassa-forza del Corpo Fanteria R. Marina.

Viaggiando, perdono il vantaggio del pane, e godono per contro delle indennità di cui sopra.

I sott'Ufficiali Caporali e Soldati ditenuti al prevosto in aspettativa di giudizio avranno, oltre al pane ed alla legna, un soldo giornaliero corrispondente all'ammontare dello scotto che i soldati versano all'ordinario.

Quelli comandati di *corvée* pei lavori di forza godranno delle stabilite retribuzioni a carico della Categoria Mani d'opera.

Il prestito giornaliero a bordo delle R. Navi sarà per due terzi devoluto al deconto individuale, e per altro terzo pagato a mani degli aventi diritto.

I militari di bassa-forza in marcia, tanto nelle strade ordinarie, che sulle vie ferrate, allorchè sono provvisti d'indennità di via, vengono posti in bassa d'ogni competenza ad eccezione del deconto.

Gl'individui in licenza ordinaria od in licenza straordinaria per convalescenza hanno diritto all'indennità di via d'andata e di ritorno, e ricevono durante tale licenza il solo deconto. In occasione di piccole licenze di giorni tre, non vanno soggetti ad alcuna ritenzione, ad eccezione della legna e del letto.

Gl'individui ricoverati all'ospedale vanno soggetti a ritenzioni di prestito e competenze in natura a seconda e nei termini del decreto relative al servizio sanitario marittimo.

DEL FOGLIO NOMINATIVO DELLE COMPETENZE UOMINI

Il Foglio nominativo delle competenze è destinato a dimostrare tutte le competenze, in contanti, ed in natura, che sono devolute in un trimestre agli Uffiziali, sott'Uffiziali, Caporali e Soldati componenti una Compagnia, o Squadrone, a seconda delle varie posizioni in cui durante un tale tempo ciascuno si è trovato.

Il Foglio delle competenze di ogni Compagnia o Squadrone deve essere stabilito al primo di cadun trimestre, inscrivendovi nominativamente tutti gli Uffiziali, Sott'Uffiziali, Caporali, e Soldati ed altri, che fanno parte della Compagnia, o Squadrone, qualunque possa essere la posizione di ciascuno.

I nomi vi devono essere descritti nel medesimo ordine, che lo sono sul Ruolo annuale, accompagnando ogni nome del rispettivo numero che occupa su tale Ruolo.

La forza al primo di cadun trimestre sarà sul paralello riportata tale che risulta sul Foglio nominativo delle competenze del trimestre antecedente.

I Furieri maggiori, Caporali maggiori, Caporali trombettieri, e Caporali tamburini appartenenti alle Classi in congedo illimitato, vogliono essere inscritti alla Compagnia Stato Maggiore Attivo o di Deposito ; i Sergenti e Caporali furieri d'Amministrazione, non che i Caporali falegnami e falegnami, nel di di partenza in congedo illimitato faranno passaggio nelle Compagnie o Squadroni, in cui saranno inscritti pel grado loro di Sergente, e Caporale senza far menzione della qualità: i falegnami vi saranno distinti quali Soldati. (*Circolare N.* 1515 *di seconda serie della soppressa Azienda generale di guerra in data* 19 *Giugno* 1852.)

Sul frontispizio del Foglio nominativo delle competenze vogliono essere accennati:

(*a*) La posizione in cui trovavasi la Compagnia o Squadrone al 1.o del trimestre.

(*b*) Le varie posizioni in cui si è potuta trovare la Compagnia o Squadrone durante il trimestre, accompagnandole dalle rispettive date, ed accennandovi le Ministeriali determinazioni.

(*c*) I cambiamenti di presidio.

(*d*) Il modo di giacitura della truppa, cioè se sul piede di guerra, di accontanamento, o di pace; ed in quest'ultimo caso se con assegnazione di letti di 1.a, 2.a, 3.a o 4.a classe.

(*e*) Le casuali competenze straordinarie, siano desse in contanti che in natura, che l'intiera Compagnia o Squadrone avrà goduto, come sono il soprassoldo ordinario di marcia, il soprassoldo di accantonamento, il soprassoldo di campagna, il prestito a bordo, le razioni viveri somministrate dal Governo ecc. ecc., accennandovi le date da quando esse competenze incominciarono a corrispondersi, e quelle in cui ebbero a cessare, non ommettendo di indicarvi pure la determinazione Ministeriale.

(*f*) Le chiamate sotto le armi delle classi in congedo illimitato, ed il licenziamento di quelle già sotto le armi.

Nella colonna delle variazioni del Foglio delle competenze si annoteranno a ciascun individuo gli assegni e vantaggi personali di cui fosse provveduto, come sono:

(*a*) Il soprassoldo della medaglia al valore militare;

(*b*) Il soprassoldo dovuto alle cariche speciali;

(*c*) L'Indennità di rappresentanza;

(*d*) Il caposoldo d'anzianità;

(*e*) Ogni altro assegnamento non riferibile al soldo.

In detta colonna delle variazioni si annoterà pure a cadun individuo assente al 1.o del trimestre la sua posizione, cioè: se allo spedale in licenza, al bagni, comandato ecc., accompagnando tale annotazione dalla rispettiva data da quando trovasi assente, onde si possa, da tali indicazioni, fare il computo delle competenze che le sono dovute pel trimestre antecedente.

Per intavolare il Foglio delle competenze di ogni trimestre, servirà di base quello del trimestre antecedente, da cui si desumeranno tutti gli Uffiziali, sott'Uffiziali, Caporali, Soldati, ed altri, che si troveranno sull'ora detto foglio notati nelle due colonne, *presenti*, ed *assenti*.

TABELLA N. 26. *Del deconto assegnato a tutti i sott'Uffiziali,*

A TUTTI INDISTINTAMENTE DI QUALUNQUE SIASI GRADO	IN TEMPO DI PACE							
	ai giorno		NEI TRIMESTRI COMPOSTI DI GIORNATE					
			90		91		92	
Nei Reggimenti di Fanteria e Granatieri	»	150	13	500	13	650	13	800
Nei Bersaglieri	»	170	15	300	15	470	15	640
Nei Regg.ti di Cav.a di linea e leggiera	»	230	20	700	20	930	21	160
Nei Reggimenti del Genio	»	170	15	300	15	470	15	640
Nei Reggimenti del Treno d'Armata	»	230	20	700	20	930	21	160
Nel Corpo Cacciatori Franchi	»	150	13	500	13	650	13	800
Nei Reggimenti d'Artiglieria operai .	»	170	15	300	15	470	15	640
Nei Reggimenti d'Artiglieria da piazza	»	170	15	300	15	470	15	640
Nei Regg.ti d'Artiglieria da campagna	»	230	20	700	20	930	21	160

AVVERTENZE

I sott'Uffiziali, Caporali, e Soldati hanno diritto al deconto nelle posizioni seguenti:

1. Per tutto il tempo che rimangono presenti al Corpo;
2. Allorquando trovansi ricoverati agli spedali ed ai bagni;
3. Allorquando trovansi in licenza, tanto ordinaria, che straordinaria, *tranne però delle licenze straordinarie di sei mesi e di un anno ottenute in seguito a rassegna di rimando, e delle licenze illimitate.*
4. In tutte le circostanze in cui l'individuo trovasi in marcia comandato per servizio con indennità di via, soprassoldo di marcia, o prestito di bordo.
5. Semprequando trovansi aggregati in sussistenza presso altre compagnie, od altri Corpi, o comunque comandati e che hanno ragione al prestito.
6. Essendo ricoverati in un manicomio, hanno diritto al deconto per un anno soltanto. (Vedi pure §. 239 di questa.)

Caporali e Soldati, indistintamente, dell' Esercito italiano.

IN TEMPO DI GUERRA								ANNOTAZIONI
al giorno		NEI TRIMESTRI COMPOSTI DI GIORNATE						
		90		91		92		
»	250	22	500	22	750	23	000	
»	270	24	300	24	570	24	840	
»	330	29	700	30	030	30	360	
»	270	24	300	24	570	24	840	
»	330	29	700	30	030	30	360	
»	250	22	500	22	750	23	»	
»	270	24	300	24	570	24	840	
»	270	24	300	24	570	24	840	
»	330	29	700	30	030	30	360	

Casi in cui andranno privi del deconto.

1. Essendo in licenza straordinaria di sei mesi o di un anno per convalescenza, ed in licenza illimitata, ed allorquando essendo in tale posizione entrassero in uno spedale. (Vedi pure §. 190 di questa.)
2. Essendo al prevosto, od alle carceri in attesa di giudizio.
3. Quando, trovandosi nella posizione di cui al numero antecedente, ammalinsi, e vengano ricoverati in uno spedale (Vedi pure §. 257 di questa)
4. Quando trovandosi in congedo illimitato, entrano in uno spedale.
5. Mentre trovansi ricoverati in un manicomio, dopo un anno di permanenza.
6. Per tutto il tempo eccedente la licenza ottenuta, senza giustificarne la causa.
7. I nuovi surrogati al corpo in esperimento prima di essere definitivamente accettati. (Vedi pure §. 193 di questa.)
8. Gli uomini di leva che, avviati ai Corpi, essendo in marcia, entrassero allo spedale. (Vedi pure §. 238 di questa.)

SOMME PER ISPESE SEGRETE CHE I COMANDANTI DEI CORPI

possono prelevare ogni anno

DALLA MASSA DI ECONOMIA

Nei Reggimenti di Fanteria — Artiglieria — Zappatori del Genio ed in ogni Comando dei Bersaglieri in un Dipartimento Militare, e nel Corpo d'Amministrazione	L. 800
Nei Reggimenti di Cavalleria — nel Treno d'Armata — Reggimento Guide, e nel Corpo Cacciatori Franchi.	L. 600

Negli altri Corpi, e negli Istituti e Stabilimenti Militari, la somma da prelevare sarà stabilita ciascun anno dal Ministero della Guerra, in seguito a proposta dei rispettivi Comandanti.

AVVERTENZE

§. 1. Le somme sopra indicate sono da prelevarsi in due uguali rate annue, cioè al 1.o gennaio ed al 1.o luglio.

— 2. Esse debbono essere esclusivamente impiegate:

(a) Nel sovvenire le famiglie dei militari che più sieno bisognose, o per soccorsi nelle convalescenze;

(b) Nel rimunerare quegli Uffiziali, i quali si rendano utili in ispeciali ingerenze;

(c) Nel far fronte alle spese necessariamente richieste dal benessere della disciplina e del servizio.

— 3. Ogni qual volta si commettessero spese contrarie allo spirito di queste avvertenze, i Comandanti dei Corpi avranno da risarcire del proprio la massa di economia per tutte quelle spese appunto da loro irregolarmente imputate a carico dei fondi ora detti.

— 4. Su tali fondi i Comandanti dei Corpi fanno ai Comandanti dei Battaglioni, delle Compagnie o degli Squadroni distaccati dal proprio Corpo quelli assegnamenti che giudicano poter essere del caso, e se ne fanno rendere esatto conto.

— 5. L'impiego dei fondi assegnati per le spese segrete è riservato in ciascun Corpo alla persona del *Comandante effettivo* di esso, nè l'Uffiziale chiamato momentaneamente a supplirlo in caso d'assenza o di malattia può menomamente disporne senza la previa sua annuenza od una speciale autorizzazione del Ministero della Guerra.

— 6. La somma di cui è fatta facoltà a ciascun Comandante di Corpo di prelevare annualmente dalla massa di economia per le spese segrete, può essere minore, ma non mai maggiore di quella come sopra stabilita; nè la minore spesa che si fa in un anno può andare in aumento per un altro anno.

Il fondo che rimanesse disponibile al termine di un anno sui prelevamenti fatti, dev'essere restituito alla massa d'economia per ricominciare un conto nuovo col rinnovarsi d'ogni annata.

— 7. I Comandanti dei Corpi tengono delle spese segrete un conto ben preciso e circostanziato, del quale devono volgere annualmente nel mese di gennaio una copia fedele al Ministero della Guerra. (Direzione Generale della Amministrazione militare — Riservata)

— 8. In occasione di cambio del Comandante di un Corpo, quello cessante rimette al subentrante il conto dell'annata in corso onde sia da questo proseguito dietro le basi su enunciate.

PARTE TERZA

ART. 33.

Altri assegnamenti in contanti.

UFFIZIALI.

§. 96. Soprassoldo di marcia al giorno:
Uffiziali superiori L. 3, Uffiziali inferiori L. 2.

§. 97. Soprassoldo giornaliero agli Uffiziali comandati nell'interesse dell'ordine e sicurezza pubblica, e per iscortare gli agenti preposti alla riscossione dei tributi:
Uffiziali superiori L. 3, Uffiziali inferiori L. 2.

§. 98. I Capitani ed Uffiziali subalterni, comandati per la repressione del contrabbando sulle frontiere, hanno ragione al soprassoldo di lire 2 al giorno.

Il soprassoldo di cui ai §§ 97 e 98 è estraneo alla contabilità di reggimento.

§. 99. Gli Uffiziali distaccati nei diversi villaggi della Sardegna hanno ragione al soprassoldo giornaliero di lira una, qualunque sia il loro grado, dal dì della partenza in distaccamento, sino a tutto il giorno di ritorno al Corpo, e non ricevono però il soprassoldo di marcia, nè per l'andata, nè pel ritorno.

§. 100. Gli Uffiziali comandati in accompagnamento d'inscritti hanno, oltre la paga, il soprassoldo di marcia dal giorno

di partenza sino a quello del ritorno al Corpo; hanno inoltre ragione ai mezzi di trasporto pel loro bagaglio: ragguagliato ad una bestia da soma se gli ufficiali sono in numero di uno o due; ed un carro trainato da un cavallo se il loro numero è maggiore.

§. **101.** Gli Uffiziali comandati ad aiutanti di campo hanno ragione ad una razione di foraggio al giorno, dal dí del dispaccio che li destina a tale servizio, ed hanno pur ragione all'indennità di via per raggiungere gli Ufficiali generali, presso i quali saranno comandati, e per far ritorno al Corpo, cessata la loro missione, non che quando viaggiano coi loro Generali. Qualora per circostanze indipendenti dalla loro volontà cessino prima della scadenza dell'anno da tali funzioni, loro spetta la buonificazione di 30 giornate di foraggio.

§. **102.** Gli Uffiziali comandati alla leva, quali Uffiziali delegati, semprecchè abbiano da traslocarsi fuori dalla loro stanza, hanno diritto, oltre alla paga, al soprassoldo di marcia del rispettivo grado dal dí della partenza del Corpo sino a tutto quello del ritorno, ed all'alloggio militare.

§. **103.** Gli Uffiziali di sanità, chiamati agli esami in Torino, hanno diritto all'indennità di via per l'andata e ritorno, ed al soprassoldo di marcia di lire 2 al giorno pei dí della fermata.

§. **104.** I Medici militari, comandati a prestare la loro assistenza ai consigli di leva, e che devono trasferirsi fuori dell'ordinaria loro residenza, loro è dovuta, per andata e ritorno, l'indennità di via ordinaria per tener tener luogo di spese di trasferta e il soprassoldo di marcia dal giorno di partenza sino a quello del ritorno al Corpo. Hanno inoltre ragione ad una lira al giorno per indennità d'alloggio.

§. **105.** Gli Uffiziali comandati per un corso di studi presso il Corpo Reale di Stato Maggiore, oltre alla paga, hanno ragione a lire 300 annue e, per l'andata e ritorno a Torino, godranno dell'ordinaria indennità di via.

§. **106.** Gli Uffiziali, in occasione di cambio di guarnigione, hanno ragione al soprassoldo di marcia fissato pel loro grado (vedi § 96), dal dí di partenza a tutto quello d'arrivo.

§. **107.** Tale soprassoldo è pur dovuto anche nel caso che la marcia non sia che di un giorno.

§. 108. L'Aiutante maggiore in primo, oltre al soprassoldo di cui sopra, ha diritto se col reggimento all'indennità di trasferta di lire 6 al giorno.

§. 109. Una tale indennità è pure concessa a quell'Uffiziale che in mancanza dell'Aiutante Maggiore in primo, fosse destinato a fungerne le veci.

§. 110. Gli Uffiziali distaccati nei forti di Genova, eccettuati quelli di San Martino, San Giuliano o Santa Tecla, hanno ragione a lire 2 al mese per ognuno, pel trasporto dei viveri loro abbisognevoli; sarà calcolato per un mese passati che sieno i quindici giorni.

§. 111. L'Uffiziale in distaccamento, che viene richiamato al Corpo per essere sottoposto agli arresti, non ha diritto all'indennità di via, nè a mezzi di trasporto. (Disp. minist. 15 ottobre 1858, numero 3401, divisione contabilità dei Corpi.)

§. 112. All'Uffiziale provvisto d'indennità di via, come comandato temporaneamente fuori dell'ordinaria sua residenza, spetta la continuazione della medesima allorquando soffermasi nella provvisoria destinazione, per ragioni di servizio, pel solo limite di tre giorni; in questi non saranno compresi i giorni di partenza e d'arrivo.

§. 113. L'Uffiziale comandato in marcia col reggimento, o con truppa, costretto a soffermarsi per cause dipendenti dal servizio, ha diritto alla continuazione del soprassoldo di marcia sino a tutto il giorno d'arrivo a destinazione.

§. 114. L'Uffiziale che prende parte alle fazioni campali, gode dell'ordinario soprassoldo di marcia di cui al §. 96, ogniqualvolta però debba pernottare fuori della sua residenza.

§. 115. Non ispetta tale soprassoldo a quegli Uffiziali che non prendono parte alle dette fazioni campali.

§. 116. All'Aiutante maggiore in primo, od a quell'altro Uffiziale che ne fa le veci, spetta in tali circostanze, oltre il soprassoldo di marcia, eziandio l'indennità di trasferta di cui al § 108.

§. 117. Gli Uffiziali comandati per la restituzione o ricevimento d'armi dalle regie sale d'armi, hanno ragione all'indennità di via per andata e ritorno, e pei primi tre giorni di fermata nel luogo.

§. 118. Una tale indennità di via va a carico della massa bene armato ed arredi del reggimento, epperciò non verrà conteggiata sui fogli delle competenze.

§. 119. Il trasporto di detti Uffiziali sulla ferrovia, metà dell'importo va ritenuto ai Corpi, i quali se ne daranno debito sulla parte terza del foglio generale delle competenze, essendo essa spesa a carico di detta massa.

ART. 34.

Competenze agli Uffiziali nuovi promossi che si recano ai Corpi.

§. 120 Gli Uffiziali nuovi promossi, che devono traslocarsi per recarsi ai Corpi cui vennero assegnati, hanno ragione alla indennità di via durante la marcia, non che al trasporto sulle ferrovie, anche pei cavalli di coloro che ne sono provveduti ed al loro imbarco sui regi legni, o su quelli noleggiati dal Governo. (Nota n. **222**, **23** novembre **1860**, inserta a pagina **1239** del *Giornale Militare*).

ART. 35.

Trattamento degli Ufficiali in licenza.

§. 121. Gli Uffiziali in licenza ordinaria non vanno soggetti ad alcuna ritenenza sulle loro paghe.

§. 122. Gli Uffiziali in licenza straordinaria per motivi di salute hanno ragione:

Se per ferite od infermità contratte in servizio, alla paga intiera;

Se per infermità non provenienti dal servizio, alla metà paga.

§. 123. Gli Uffiziali in licenza straordinaria per affari privati andranno soggetti alla perdita della paga intiera.

§. 124. Gli Uffiziali che ottengono delle proroghe alle suddette licenze, per gli stessi motivi, sono similmente trattati in quanto alle competenze.

§. 125. Gli Uffiziali in licenza per funzioni politiche godranno della paga intiera.

§. 126. Gli Uffiziali in licenza qualunque, od in proroga di licenza, che eccedano e questa e quella, senza giustificata causa di malattia, andranno soggetti alla perdita della paga durante l'eccedenza.

§. 127. Non va però soggetto alla perdita ora detta il soprassoldo annesso alla medaglia pel valor militare, come neppure le razioni di foraggio.

§. 128. L'Uffiziale che, essendo in licenza, viene ricoverato in uno spedale, deve essere considerato come presente al Corpo; ed il tempo trascorso nello spedale non è computato nella sua licenza, e godrà, durante il ricovero, della paga intiera, sotto deduzione della retribuzione fissata dal § 132.

§. 129. Qualsiasi licenza s'intenderà decorrere dal giorno della partenza, successivo a quello in cui fu vidimato il viglietto dal Comandante della piazza.

§. 130. Nel computo del tempo trascorso in licenza tutti i mesi sono calcolati di giorni 30; eppereiò i giorni mancanti al mese di febbraio non possono produrre eccedenza, quando la medesima è concessa per un numero determinato di giorni, e non a mesi.

Per i viglietti di licenza è fissata la retribuzione a favore della massa musica:

Di centesimi 50, per caduno di quelli per licenze ordinarie o straordinarie;

Di cent. 25, per caduno di quelli per piccole licenze.

ART. 36.

Uffiziali ammalati o ricoverati in uno spedale.

§. 131. L'Uffiziale che non possa seguire il Corpo per causa di malattia, allorquando risanato si recherà al medesimo, avrà diritto all'indennità di via.

§. 132. L'Uffiziale ricoverato in uno spedale gode durante il ricovero dell'intiero suo stipendio sotto deduzione per ogni giornata:

Se Uffiziale superiore o Capitàno, di L. 2;
Se Uffiziale subalterno, di L. 1 50.

§. 133. Oltre alle suddette ritenenze gli Uffiziali curati negli spedali per malattia sifilitica sottostaranno alla ritenenza di centesimi 75 al giorno.

§. 134. Il calcolo delle giornate dello spedale dev'essere regolato a mese e non a giorno, come praticasi per la paga.

§. 135. L'Uffiziale che entra in uno spedale dev'essere pagato dal Corpo a tutto il giorno d'entrata, e considerato per le paghe presente dal giorno dopo l'uscita.

§. 136. L'Uffiziale ricoverato negli spedali dei SS. Maurizio e Lazzaro gode dell'intiera paga senza alcuna ritenzione per lo stabilimento.

§. 137. L'Uffiziale che parte dall'ordinaria stanza del proprio Corpo per entrare in uno spedale lontano dalla stanza stessa, non ha ragione all'indennità di via nè per l'andata, nè pel ritorno.

ART. 37.

Uffiziali ai bagni.

§. 138. Gli Ufficiali ai bagni termali d'Acqui sono considerati come ricoverati in uno spedale; hanno ragione all'intiero stipendio sotto la ritenenza per ogni giornata di permanenza:
Se Ufficiale superiore, di lire 3;
Se capitano, di lire 2 50;
Se subalterno, di lire 2.

§. 139. Tale ritenenza deve calcolarsi come la paga, in ragione di 30 giorni per mese.

§. 140. Gli Uffiziali che partono dall'ordinaria stanza del rispettivo corpo per recarsi a godere dei bagni termali, non hanno ragione all'indennità di via, nè per l'andata nè pel ritorno presso il Corpo.

§. 141. Gli Ufficiali ponno pure essere ammessi ai bagni di Vinadio colle norme stesse che pei bagni d'Acqui.

§. 142. La ritenuta e sovratassa stabilita dall'istruzione inserta a pagina 351 del *Giornale Militare*, seconda parte, 1853, sia che gli Uffiziali trovinsi ai bagni che allo spedale, deve essere calcolata sull'intiero stipendio.

ART. 38.

Uffiziali ditenuti.

§. 143. Gli Uffiziali ditenuti in attesa di giudizio, finchè rimangono in tale posizione, hanno ragione alla metà della paga, esclusa ogni altra competenza.

§. 144. Nel caso che il procedimento o giudizio non sia susseguito da condanna, gli Uffiziali avranno ragione al richiamo dell'altra metà della loro paga per tutto il tempo che rimasero ditenuti in attesa di giudizio.

§. 145. L'Uffiziale, in attesa di giudizio, che si rende defunto, la paga non percepita spetta ai di lui eredi.

§. 146. L'Uffiziale, in attesa di giudizio, che, dopo pronunziata la sentenza, ricorre in appello alla corte di cassazione, cessa dal giorno della medesima di aver ragione al trattamento di cui al § 143.

Qualora dal magistrato di cassazione emani decisione a di lui favore, ha di nuovo diritto al relativo trattamento di cui al §. 143, che gli sarà continuato sino all'esito dell'ulterior procedimento, e gli sarà buonificata la metà della paga dovutagli dal dì della sentenza sino a quello della decisione della corte di cassazione.

§. 147. L'Uffiziale rimasto prigioniero di guerra dev'essere escluso da ogni competenza dal giorno successivo a quello della cattività; al di lui ritorno al Corpo ha diritto alla buonificazione della metà paga per il tempo che rimase prigioniero di guerra. Non ha diritto pel ritorno al Corpo a nessuna indennità di marcia.

ART. 39.

UFFIZIALI *della parte nemica rimasti prigionieri di guerra, loro trattamento durante la cattività.* (Nota N.° 173 inserta a pagina 1001 del *Giornale Militare* 1860.)

Grado	Assegnamento	
Generale	L. 6 »	Al giorno
Luogotenente Generale		
Maggiore generale		
Colonnello	L. 4 »	
Luogotenente Colonnello		
Maggiore		
Capitano	L. 3 »	
Luogotenente	L. 2 »	
Sottotenente		

Eguale assegnamento sarà pure corrisposto agli altri, che per la rispettiva loro carica siano assimilati ad uno dei suddetti gradi.

I fondi occorrenti pel pagamento dell'assegnamento saranno provvisti dalla cassa di uno dei reggimenti o depositi della guarnigione, il quale chiederà il rimborso degli esposti al ministero, coll'invio, alla scadenza di ogni mese, di apposito atto deliberativo corredato da uno stato nominativo degli Uffiziali prigionieri, dimostrante il quantitativo delle giornate per cui fu ad ognuno di essi pagato l'assegnamento.

ART. 40.

Norme relative alla concessione e provvista di cavalli da sella per gli Uffiziali dell'esercito.

Cavalli di agevolezza.

1.° Gli Uffiziali generali (ai quali è riservata la facoltà d'inscriversi per più d'un cavallo), trasmettono al ministero della guerra

col mezzo di lettera ed i Corpi col mezzo di elenchi portanti la firma di ogni Uffiziale inscritto le domande della quantità e qualità dei cavalli richiesti.

2.° Il pagamento del cavallo deve eseguirsi dagli Uffiziali generali nel primo trimestre dopo ricevuto il cavallo e nella cassa del Quartier Mastro per l'armata, e dagli altri Uffiziali nella cassa dei rispettivi Corpi per rate mensili in ragione del quinto della paga; tali ritenenze mensili dovranno cominciare appena ricevuta la partecipazione dell'eseguitasi distribuzione dei cavalli.

3.° Il cavallo di agevolezza rimane a carico del destinatario, dal momento della visita di ricognizione che operasi da una commissione d'Uffiziali incaricata *ad hoc*, dopo l'arrivo dei cavalli, sulla ferrovia, e che subito dopo ha luogo la distribuzione col mezzo di estrazione a sorte.

4.° Fintantochè il cavallo non sia intieramente pagato, il proprietario del medesimo non potrà disporne altrimenti che al suo servizio, nè potrà fare domanda di altro cavallo.

5.° L'Ufficiale, che passa in aspettativa o lascia definitivamente il servizio, non potrà condur seco od altrimenti disporre del proprio cavallo di agevolezza, senza averne prima compiuto il pagamento sotto la responsabilità del Comandante del Corpo.

6.° In occasione di passaggio dall'uno ad altro Corpo di Ufficiali, cui siano stati concessi cavalli di agevolezza, l'amministrazione del Corpo perdente dovrà tosto porgere a quella del Corpo ricevente le partecipazioni ed indicazioni necessarie, tanto perchè possa la medesima conseguire il rimborso delle somme di cui la cassa del Corpo perdente sia tuttavia rimasta creditrice per detti cavalli.

TABELLA N. 27. *Del soprassoldo di accantonamento stabilito dal regio decreto 13 marzo 1860 per le truppe mobilizzate accantonate.*

GRADI ED IMPIEGHI		AL GIORNO		Ogni metà di mese di 15 giorni		Ogni metà di mese di 16 giorni	
Generale o Comandante di un corpo d'Armata		24	»	360	»	384	»
Luogotenente Generale o Comandante di una Divisione		16	»	240	»	256	»
Maggiore Generale o Comandante di Brigata		9	»	135	»	144	»
Colonnello o Comandante di corpo		3	500	52	500	56	»
Luogotenente Colonnello		2	500	37	500	40	»
Maggiore		2	500	37	500	40	»
Capitani ed Ufficiali Subalterni dell'arma di Cavalleria, Artiglieria, Genio, o facienti servizio a cavallo	Capitano, Luogotenente, Sottotenente	2	»	30	»	32	»
Capitani ed Ufficiali Subalterni dell'arma di Fanteria	Capitano, Tenente, Sottotenente	1	200	18	»	19	200
Medico di Reggimento, di Battaglione ed aggiunto		2	»	30	»	32	»
Cappellano		1	200	18	»	19	200

AVVERTENZE

1.° Gli Uffiziali, che adempiono le veci od incumbenze del grado superiore, non hanno ragione al soprassoldo assegnato a tale grado superiore, eccettochè sieno destinati a tali incumbenze dal Ministero, e che, nell'ordine di destinazione, sia dichiarato che hanno diritto al detto soprassoldo.

—

2.° Gli Ufficiali, che, essendo nella posizione di accantonamento, ricevano altra destinazione in cui non vi sia loro dovuto il soprassoldo di accantonamento, cesseranno di riceverlo dal giorno successivo all'arrivo nella nuova destinazione, e, qualora non debbano muovere, cesserà loro dal giorno in cui saranno messi nella nuova posizione.

—

3.° Quelli, per contro, che siano messi nella posizione di accantonamento, avranno ragione al soprassoldo relativo dal giorno

di partenza per raggiungere la nuova destinazione, e, quando non debbano muoversi, riceveranno tale soprassoldo dal dì del passaggio nella posizione di accantonamento. Sì gli uni che gli altri saranno perciò esclusi dai soprassoldi ed indennità di marcia, indennità di pernottazioni e simili.

—

4.° Gli Uffiziali che ottengono licenze sotto qualsiasi titolo, non avranno ragione al soprassoldo durante la licenza.

—

5.° Gli Ufficiali aiutanti di campo, siccome fanno servizio a cavallo, hanno diritto al soprassoldo come ai subalterni dell'arma di Cavalleria: cioè di lire 2 al giorno.

—

6.° Gli Ufficiali che vengono ricoverati negli spedali cesseranno, durante il ricovero, di godere del soprassoldo; continueranno a goderlo però quei tali Ufficiali che vi si trovino ricoverati in seguito a ferite riportate in guerra.

—

7.° Ai Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati (tranne gl'isolati), che siano in marcia per raggiungere la posizione d'accantonamento, sarà corrisposto, oltre al prestito, l'ordinario soprassoldo di marcia, di centesimi 20 al giorno ai Sott'Ufficiali, e di centesimi 10 per gli altri; sempre quando però siano loro somministrati il pane ed i viveri in natura.

—

8.° Ognorachè non possa essere distribuita alla truppa la razione di viveri in natura, compete a cadun Sott'Ufficiale, Caporale e Soldato, oltre al prestito intiero, il soprassoldo di centesimi 25, e, non venendo neppure distribuita la razione pane in natura, il detto soprassoldo sarà di centesimi 45, cioè: centesimi 20 per la razione pane, e centesimi 25 per la razione viveri.

—

9.° I Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati, che siano comandati per lavori di cancelleria presso i quartieri generali e presso i comandanti delle brigate attive, godranno del soprassoldo giornaliero di lire 1.

TABELLA N. 28. *Dell'Indennità di via pei militari che viaggiano isolatamente, quando non sono provvisti di soprassoldo di marcia, di accantonamento, di campagna, od altro speciale trattamento.*

	GRADI ED IMPIEGHI	Per ogni giornata		ANNOTAZIONI
UFFICIALI	Generale	17	500	§ 1.° I capi operai hanno ragione all'indennità di via assegnata pel soldato.
	Luogotenente Generale	13	750	
	Maggiore Generale .	10	»	§ 2.° Le indennità di via debbono esser corrisposte per la totalità del cammino a percorrere.
	Ufficiale Superiore .	5	»	
	Capitano ed Ufficiale Subalterno . . .	3	750	
TRUPPA	Furiere Maggiore .	2	500	
	Furiere	2	»	
	Sergente	1	800	
	Caporale	1	250	
	Soldato	1	»	

AVVERTENZE

L'indennità di via vorrà essere corrisposta nei casi infra specificati.
In quanto agli Ufficiali.

1.° A quelli che essendo in disponibilità, in aspettativa, od in riforma siano ricollocati in attivo servizio, o dall'aspettativa siano autorizzati a prestar servizio presso un Corpo e partano per raggiungerlo.

2.° Agli Ufficiali dello Stato Maggiore delle piazze che siano ricollocati in un Corpo, o dislocati dall'uno all'altro Comando.

3.° Agli Ufficiali che siano incaricati di qualche missione per ordine del ministero, per la quale non sia loro assegnato speciale trattamento.

4.° A quelli comandati come membri presso un tribunale militare, una commissione d'inchiesta, un consiglio di disciplina, ai quali, oltre l'indennità di via per andata e ritorno, spetta il soprassoldo di marcia pei giorni di fermata nel luogo dove siede il tribunale e la commissione suaccennati.

5.° L'Ufficiale, chiamato come *testimonio* o come *inquisito* presso una commissione d'inchiesta, un consiglio di disciplina, od un tribunale militare, ha ragione all'indennità di via per andata e ritorno, ma non pel soggiorno nel luogo dell'esame.

L'Ufficiale, chiamato come inquisito presso un magistrato o tribunale civile ordinario, avrà ragione allo stesso trattamento.

L'Ufficiale però, che si trovasse in istato d'arresto al momento in cui viene citato come inquisito, o che vi venisse posto durante il procedimento, avrà in tal caso il trattamento stabilito per simile posizione.

L'Ufficiale, chiamato come *testimonio* nanti un magistrato o tribunale civile, non avrà ragione all'indennità di via, ma bensì all'indennità di trasferta stabilita per ogni altro testimonio civile dalla legge 17 dicembre 1854, che è corrisposta dagli agenti demaniali.

6.° A quelli in generale che, trovandosi isolati in marcia per restituirsi ai loro corpi, siano in una posizione in cui i regolamenti vigenti accordino l'indennità di via.

Non è dovuta l'indennità di via agli Ufficiali che ottengano di recarsi ai bagni, e generalmente a tutti quelli che già godono in marcia di altro speciale assegnamento.

In quanto ai Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati.

1.° A quelli che, essendo in licenza ordinaria o straordinaria per malattia, ritornino al Corpo.

2.° A quelli che, essendo in congedo illimitato alle case loro, siano richiamati sotto le insegne.

3.° A quelli che, essendo negli spedali civili, escano e vengano diretti ai rispettivi Corpi (per quelli che escono dagli spedali militari l'indennità deve essere pagata dall'amministrazione dello spedale).

Si avvertirà però che quando il militare può raggiungere il Corpo nello stesso giorno in cui esce dallo spedale, dopo la seconda distribuzione dei viveri, in tal caso non si deve corrispondere l'indennità di via.

Ai soldati di nuova leva (inscritti) che siano stati ricoverati nello spedale prima di raggiungere il Corpo, e che alla loro uscita vengono avviati ai rispettivi Corpi.

4.° A quelli che, escendo dalle carceri, siano avviati ai loro Corpi.

5.° Ai disertori che si costituiscono volontariamente, e siano diretti al Corpo, compresi i soldati di nuova leva.

6.° Agli inscritti di leva che dai consigli di leva siano mandati in esperimento agli spedali.

7.° Quelli che siano citati a comparire per qualunque motivo nanti un Tribunale civile o militare, commissione d'inchiesta, consiglio di disciplina ecc. hanno diritto all'indennità di via per l'andata e pel ritorno, ed anche pel soggiorno quando non possano essere aggregati durante il soggiorno ad un Corpo. Qualora mutassero di posizione avrebbero ragione al trattamento stabilito per la medesima.

8.° Quelli che, essendo in licenza che non porga loro il diritto alla indennità di via pel ritorno, entrassero durante tale licenza in una posizione che porga loro tale diritto, avranno ragione all'indennità di via.

9.° Quelli che ottennero di essere mandati ai bagni mentre sono disgiunti dal rispettivo Corpo, avranno pure ragione alla indennità di via.

10.° I sott'Uffiziali, Caporali e Soldati comandati in accompagnamento di polveri hanno ragione ad un'indennità di via speciale per l'andata che vien loro pagata dai Corpi rispettivi, e pel ritorno hanno diritto alla indennità di via ordinaria che deve essere loro pagata dal Comando militare per conto del Corpo: qualora però siano comandati anche pel ritorno in accompagna-

mento di polveri, sarà pagata pure pel ritorno dai Comandi militari, a vece dell'indennità ordinaria, l'indennità speciale, cioè:

L. 3 50 — al sott'Uffiziale L. 3 » — al Caporale L. 2 50 — al Soldato	per ogni giornata che presumibilmente dovranno impiegare in marcia.

11.° I militari di bassa forza che ammessi in esperimento presso i penitenziarii o carceri centrali, o comandati presso i bagni marittimi come capi-guardiani o guardiani, cessino per qualunque causa da tale destinazione, hanno ragione all'indennità di via per restituirsi al loro Corpo.

12.° Non hanno diritto all'indennità di via neppure pel ritorno di licenza, perchè conservano la loro paga mentre sono in licenza, i sott'Ufficiali, Caporali e Soldati appartenenti ai Corpi infra designati:

Corpo dei Carabinieri Reali;

Compagnia Guardie Reali del palazzo;

Accademia, collegi, scuole militari e battaglione di figli dei militari;

Veterani d'artiglieria e del genio;

Depositi di cavalli stalloni;

Corpo dei cacciatori franchi;

Compagnia moschettieri della reclusione militare.

13.° Non hanno neppure diritto all'indennità di via quelli che ritornano di licenza per funzioni politiche, avendo gli stessi ragione alla continuazione delle ordinarie competenze.

14.° Non ispetta l'indennità di via:

(*a*) A quelli che ritornano da una licenza che loro non diede diritto ad indennità di via per l'andata.

(*b*) A quelli che ottennero una licenza ordinaria della durata minore di giorni 12, oppure che ritornano senza esserne richiamati prima della scadenza del tredicesimo giorno.

(*c*) A quelli che eccedettero la licenza senza giustificarne la causa.

(*d*) A quelli che avessero smarrito ilviglietto di licenza.

(*e*) A quelli che si fossero recati in luogo diverso di quello per cui ottennero la licenza.

(*f*) A quelli che smarrirono il congedo illimitato, o ne ottennero uno per duplicato.

15.° Gli individui in marcia con diritto all'indennità di via, che per mancanza di coincidenza tra l'una e l'altra linea di strada ferrata, o per difetto di posti, o per altra causa giustificata dovessero soffermarsi, avranno diritto per tale soggiorno all'indennità di via.

16.° Il militare che venisse lasciato in marcia in custodia di cavalli caduti ammalati avrà diritto alla indennità di viá per i giorni che sarà obbligato di soffermarsi:

17.° Gli individui, che, essendo in licenza od in congedo illimitato in seguito a rassegna di rimando, qualora siano chiamati a nuova visita, avranno ragione all'indennità di via per l'andata, ed occorrendo anche pel ritorno in patria.

18.° I comandi militari sono in facoltà di concedere acconti ai militari isolati, ma in quei soli casi in cui detti militari, non avendo ragione alla indennità di via, siano affatto sprovvisti di mezzi per far ritorno al Corpo.

Si avvertirà però che tali acconti non dovranno mai in alcun caso eccedere la somma, che ad un dipresso si corrisponderebbe per indennità di via ragguagliata alle tappe o giornate di marcia, che il militare deve percorrere per raggiungere il corpo.

19.° I comandi militari in tutte le circostanze in cui loro occorrerà di far pagare somme per indennità di via, o per acconti da ritenersi agli individui, dovranno scrupolosamente apporre sul foglio di via, viglietti di permesso, congedi illimitati, o su quello qualunque altro documento di cui siano provvisti i militari, analoga annotazione da cui consti del fatto pagamento, e della ritenenza da farsi della somma se questa deve essere ritenuta.

ART. 41.

Competenze in natura.

Trasporti per gli Ufficiali.

§. 148. L'Ufficiale, che si reca per mare con truppa oppure senza truppa, ma in servizio a bordo, ha diritto durante il tragitto:

Se imbarcato sul piroscafo postale, al trasporto gratuito con diritto alla mensa di bordo, od all'equivalente indennità in danaro:

Di lire 5 per ogni Ufficiale superiore, di » 3 per ogni Capitano od Ufficiale subalterno. . . . . } al giorno

§. 149. Se imbarcato sopra un legno mercantile noleggiato, al trasporto gratuito con lo stesso diritto di cui al § precedente.

§. 150. Siffatte competenze d'imbarco sono estranee alla contabilità di compagnia.

§. 151. Qualora tali competenze non siano somministrate dai legni durante l'imbarco, gli Ufficiali ne riceveranno dai Corpi l'equivalente indennità in danaro dietro l'autorizzazione del Ministero.

§. 152. Se gli Ufficiali a bordo dei vapori postali vi fossero trattenuti a cagione di circostanze straordinarie per un numero di giorni maggiore di quelli per cui l'impresa è obbligata a somministrare loro la tavola di bordo, riceveranno per tali giorni, per cui non hanno più la tavola a bordo, l'equivalente indennità in danaro sovrastabilita, che loro sarà pagata dai Corpi, e conteggiata in buonificazione sul foglio generale delle competenze previa autorizzazione del Ministero.

§. 153. Durante l'imbarco cesseranno gli Ufiziali dal percevere gli assegnamenti speciali in marcia.

§. 154. Trattamento eguale a quello degli Ufficiali superiori è pure dovuto agli Ufficiali generali, durante il tragitto di mare, quando essi muovono per servizio, siano dessi con truppa, od isolati.

§. 155. Gli Ufficiali, in occasione di mosse per cambio di guarnigione, per distaccamenti e simili servizii, hanno ragione al mezzo di trasporto pel loro equipaggio sino alla concorrente, cioè:

Colonnello o Tenente Colonn.º comand. di corpo,	Miriagr.	33
Luogotenente Colonnello.	»	22
Maggiore	»	16
Capitano, medico di reggimento e cappellano .	»	8
Luogotenente, sottotenente e medico di battaglione	»	5

ART. 42.

Trasporti sulle ferrovie.

§. 156. L'Ufficiale isolato, in marcia, sulla ferrovia, per servizio, gode l'assegnamento seguente:

Se Ufficiale Generale un posto nei vagoni di 1.ª classe;

Se Ufficiale superiore, un posto come sopra, ed il soprassoldo giornaliero di lire 3.

Se capitano od Ufficiale subalterno, un posto nei vagoni di 2.ª classe ed il soprassoldo giornaliero di lire 2.

§. 157. Tale soprassoldo non deve essere corrisposto che una sola volta in un giorno, anche nel caso che l'Ufficiale ritorni al Corpo nello stesso giorno che ha luogo la partenza.

§ 158. L'Ufficiale sulle ferrovie, in marcia, per servizio, ha ragione al trasporto materiale del suo bagaglio:

Se si tratterà di semplice trasferta, in ragione di 25 chilog. Se per traslocazione definitiva, in ragione di chilog. 100. . .	Per ogni Ufficiale di qualunque grado. (Vedi tabella annessa a pag. 1041 del *Giornale Milit.* 1854.

§. 159. Oltre ai suddetti assegnamenti hanno diritto altresì al rimborso della spesa che incontreranno pel trasposto sulle ferrovie dei cavalli, fino al numero corrispondente al quantitativo delle razioni di foraggio loro assegnate, purchè sia fatta di essi cavalli specifica menzione nei fogli di via.

Al qual fine gli Uffiziali avranno cura di ritirare dagli uffici delle strade ferrate apposita ricevuta della somma pagata pel trasporto dei loro cavalli, e mediante la medesima, otterranno il rimborso di tale somma.

§. 160. Gli aiutanti di campo, allorchè viaggiano coi rispettivi generali sulle ferrovie, hanno ragione al posto in un vagone di 1.ª classe.

§. 161. Allo stesso assegnamento avrà pure diritto qualunque Ufficiale, Capitano sia o subalterno, che viaggia isolato per servizio sulla ferrovia assieme ad un Uffiziale generale o superiore.

ART. 43.

Razioni di foraggio ai cavalli degli Uffiziali.

§. 162. La quantità delle razioni di foraggio spettanti agli Uffiziali, è determinata:

Per il Maggior generale	numero	3	razioni	al giorno
Per il Colonnello e luogot. colonn.º	id	2	id	id.
Per il Maggiore . . . / Per l'Aiutante di campo	id	1	id	id.

§. 163. L'Uffiziale, cui competono razioni di foraggio in contanti od in natura, che per qualunque motivo possa andar privo della paga, non deve mai essere escluso dal godimento delle razioni di foraggio, salvo determinazione ministeriale che ne lo escluda.

§. 164. Le razioni di foraggio si possono prelevare nel limite delle competenze assegnate agli aventivi diritto, ma pel solo numero effettivo dei cavalli; qualunque prelevamento maggiore verrà senz' altro posto a carico di chi riceveva le razioni prelevate in più del dovuto, in ragione dei cavalli che realmente ciascuno possiede. (Vedi nota ministeriale N.º 128, inserta a pagina 758 del *Giornale Militare*, 1860).

ART. 44.

Alloggi agli Uffiziali per cura dei Municipii.

(*Circolare Ministeriale N.* 33 *del* 17 *ottobre* 1860)
inserta a pag. 1109 *del* Giornale Militare

§. 165. Gli Ufficiali che ricevono l'alloggio per cura dei Municipi si provvederanno dovunque, a proprie spese, la legna, ed il lume, non che la paglia per le scuderie dove sono ricoverati i cavalli degli stessi Uffiziali, siccome è stabilito dal §. 181 del Regolamento 9 agosto 1836.

§. 166. Le Amministrazioni Municipali dei Comuni in cui siano

stanziati di presidio Corpi dell'Esercito Italiano, allorquando gli Uffiziali incontrino difficoltà nel procurarsi gli alloggi di cui debbono provvedersi a loro spese, saranno tenute sulla semplice richiesta del Comandante del Corpo di procurare a tutta loro cura gli alloggi mobiliati necessari mediante un equo corrispettivo di locazione da pagarsi da cadun Uffiziale.

§. 167. Il corrispettivo verrà stabilito convenzionalmente a mediazione di chi verrà delegato dal Municipio.

§. 168. Qualora in alcuno dei Comuni in cui occorra di tenere stanziato un Corpo dell'esercito Italiano i possessori di case non consentissero a dare volontariamente gli alloggi necessari in locazione ad uso degli Uffiziali, il Corpo potrà venire dichiarato posto in condizione di accantonamento, o di distaccamento, e gli alloggi dovranno essere somministrati per cura dei Municipi stessi. (*Decreto del Luogotenente di S. M. il Principe Eugenio di Savoia-Carignano del 24 dicembre 1860 inserto a pag. 1314 del* Giornale Militare).

COMPETENZE DIVERSE

dovute in varie posizioni ai Sott'uffiziali, Caporali e Soldati.

Art. 45.

Militari nuovi avuti.

§. 169. Ai soldati di nuova leva in marcia per raggiungere il rispettivo Corpo sarà corrisposta l'indennità di via.

§. 170. Pel giorno d'arrivo al Corpo detti inscritti hanno ragione alla sola piazza di letto, e dal giorno successivo a tutte le ordinarie competenze; qualora però giungessero non pagati d'indennità di via, avranno ragione alle competenze oradette dal giorno d'arrivo.

§. 171. Il surrogato assentato dopo che sia stata risolta una prima surrogazione dell'inscritto per inabilità dell'assentato in di lui vece dovrà raggiungere il Corpo a proprie spese, non avendo ragione all'indennità di via.

§. 172. Gl'inscritti di leva, che giungono al corpo pagati d'indennità di via, oltre il giorno d'arrivo, devono essere assoggettati alla ritenuta di tale indennità, ed avranno ragione alle competenze ordinarie dal giorno dopo l'arrivo.

§. 173. Ai Sott'Ufficiali ed altri individui di bassa forza, che siano comandati in accompagnamento di soldati di nuova leva, sarà corrisposta pei giorni di marcia e di soggiorno, sia per l'andata che pel ritorno, l'indennità di via di cui alla tabella N.° 28.

Art. 46.

Istruzione relativa al trattamento dei soldati di nuova leva e dei Sott' Ufficiali ed altri di bassa forza comandati in accompagnamento d'inscritti, inserta a pagina 1167 del Giornale Militare 1860.

§. 174. L'indennità di via è dovuta sia ai soldati di nuova leva della 1.ª categoria che a quelli della 2.ª

§. 175. Il pagamento sarà effettuato dai Comandi Militari di circondario per conto dei Corpi, cui saranno assegnati i soldati di nuova leva, sotto l'osservanza delle norme additate dall'istruzione 30 settembre 1860, inserta a pagina 1045 del *Giornale militare.*

§. 176. Alla partenza dei soldati di nuova leva, il Comandante Militare rimetterà al Comandante d'ogni drappello l'ammontare dell'indennità di via dovuta sino a tutto il giorno dell'arrivo al Corpo, assieme ad un elenco nominativo del drappello, il quale terrà luogo del foglio di prestito prescritto dal 4.° alinea del § 267 del Regolamento sul reclutamento.

L'indennità di via a quelli che partono isolati sarà loro pagata individualmente per tutta la marcia.

§. 177. Il pagamento dell'indennità di via ai soldati di nuova leva che viaggiano in drappello sarà fatto dal Comandante del drappello in ogni giorno, o prima della partenza, o subito dopo l'arrivo alla tappa. (§ 283 del Regolamento sul Reclutamento).

§. 178. I soldati di nuova leva indrappellati, che durante la marcia cadano ammalati e siano ricoverati negli spedali, dovranno essere soddisfatti di indennità di via a tutto il giorno soltanto del loro ricovero nello spedale. Alla loro uscita ne saranno provvisti secondo le norme stabilite pei pagamenti delle indennità di via ai militari isolati.

§. 179. Gli individui, cui saranno pagate le indennità di via, dovranno essere dai Comandi Militari compresi negli elenchi modello num.° 3°, prescritti dall'art. 7° della precitata istruzione 30 settembre.

§. 180. Le somme che sopravvanzassero ai Comandanti dei drappelli in seguito a variazioni avvenute in marcia saranno consegnate all'Amministrazione del Corpo cui sono assegnati gli individui, la quale se ne darà debito sul foglio generale delle competenze, assieme alle somme che la verificazione dell'elenco N.° 3 dimostrasse essersi pagate in più del dovuto.

§. 181. I sott'Uffiziali ed altri individui di bassa-forza comandati in accompagnamento di soldati di nuova leva debbono in massima essere soddisfatti di indennità di via dai Corpi per l'andata e per il ritorno; tuttavia accadendo che non avessero ricevuto quanto loro spetta, i Comandanti Militari provvederanno essi stessi per conto dei Corpi al relativo pagamento.

§. 182. Il pagamento delle indennità di via accennate in questa istruzione si farà coi fondi presso ciascheduno Comando esistenti a tenore dell'istruzione 30 settembre 1860.

I Comandi che abbisognassero di nuovi fondi si uniformeranno per la relativa domanda a quanto è prescritto dalla precitata istruzione.

§. 183. Il montare del soldo che si paga agli inscritti pel giorno d'assento, e degli onorari ai medici continuerà bensì ad essere contabilizzato sullo stato prescritto dalla nota

8 gennaio 1858, a pagina 8 del *Giornale Militare*, ma il relativo importo sarà pure compreso nel rendiconto trimestrale, modello N. 5 dell'istruzione 30 settembre 1860, ed in conseguenza le somme occorrenti per tali spese saranno comprese nel prospetto modello N. 1 della precitata istruzione e conteggiate sul registro di cassa, modello N. 2 dell'istruzione stessa.

Siccome però siffatte spese non possono essere contabilizzate dai Corpi, perciò il Quartier-Mastro per l'armata ne verrà rimborsato dal Ministero per via di appositi mandati.

Art. 47.

Assegno di primo corredo.

È dovuto l'assegno di primo corredo di lire **100**:

Ai nuovi di recluta volontari per la ferma di otto anni
Agl'inscritti di leva
Ai renitenti alla leva
Agli ommessi alla leva
Ai surrogati di fratello
Agli arruolati per disposizione di rigore
Ai militari refrattari
Ai militari rilasciati } dall'armata austriaca
Ai militari disertori

§. **184.** Sono esclusi dall'assegno di primo corredo i surrogati ordinari e di qualunque altra denominazione che di fratello.

§. **185.** L'assegno di primo corredo vuol esser pure corrisposto agl'inscritti della classe di leva della seconda categoria, allorchè vengono sotto le armi ed assegnati ai Corpi.

§. 186. Non è dovuto l'assegno di primo corredo agl'individui provenienti dal battaglione dei figli dei militari.

Nè tampoco ai surrogati di fratello ammessi al Corpo.

Nei casi di surrogazioni di fratello posteriori all'assento, essendo i surrogati chiamati solamente ad ultimare il servizio obbligatorio dei surroganti (a differenza dei surrogati ordinari, la cui ferma è sempre per intiera quella stabilita dalla legge qualunque sia il servizio già prestato dai surroganti) deve il surrogato subentrare in tutto al surrogante, e così tanto nelle ragioni come negli oneri che questi aveva verso il Corpo.

Quindi, come è previsto dagli articoli 156 e 157 dell'Istruzione 30 luglio 1834, inserta a pag. 280 della Raccolta Ministeriale di tale anno, nel rilasciare al surrogante il congedo assoluto non gli si deve far restituire l'assegno di 1° corredo in proporzione del non prestato servizio, ma deve il surrogato semplicemente assumere il conto di massa del surrogante nella condizione in cui venne dallo stesso lasciato coll'aggiunta dell'addebitamento del prezzo della stampa del congedo. (*Dispaccio Ministeriale 23 dicembre 1860, N° 8802, Divisione Contabilità dei Corpi, Sezione 2.ª*)

Art. 48.

Prigionieri di guerra.

Agli individui prigionieri di guerra o disertori napolitani o pontificii che siano incorporati nei reggimenti per un tempo non minore di tre anni dovrà essere abbuonato l'assegno di primo corredo, sí e come è prescritto pei nuovi arruolati.

E così pure ai volontari arruolati per un tempo non miminore di tre anni. (Vedi nota ministeriale, n.° 193. inserta a pagina 1096 del *Giornale Militare*, 1860).

§. 187. Gl'individui avuti come usciti dalla reclusione militare hanno

ragione al deconto dal dì dell'uscita, e le competenze ordinarie dal dì successivo a quello del loro arrivo al Corpo.

§. 188. Gl'individui giunti d'in congedo illimitato hanno ragione al deconto dal giorno dell'arrivo ed all'indennità di via qualora non l'abbiano ricevuta, ed alle competenze ordinarie dal giorno dopo quello dell'arrivo.

, 189. Qualora però sieno chiamati per punizione sotto le armi, o che abbiano smarrito il foglio di congedo illimitato, o che ne presentino uno al Corpo per duplicata, o che indugiassero di recarsi sotto le insegne allorchè vi sono chiamati, senza comprovare legittimo impedimento, non hanno ragione all'indennità di via, e loro si addebita se l'avessero ricevuta in marcia; in tali casi hanno ragione alla paga intiera pel dì d'arrivo.

§. 190. Gl'individui in licenza straordinaria di sei mesi od un anno durante il tempo che rimangono in tale posizione non hanno diritto ad alcuna competenza, compreso il deconto; hanno ragione all'indennità di via per recarsi in patria, e se durante la licenza venissero ricoverati negli spedali non hanno ragione al deconto; allorquando rientrano al rispettivo Corpo hanno diritto all'indennità di via per la marcia, e ricevono le competenze ordinarie dal giorno d'arrivo.

§. 191. I militari avuti da un altro Corpo hanno diritto al deconto dal giorno di partenza dal Corpo che lasciano, ed alla paga intiera, dal dì successivo all'arrivo, vengono soddisfatti d'indennità di via dal Corpo perdente.

§. 192. Gli avuti dai soldati allievi del battaglione dei figli dei militari ricevono la paga dal dì successivo all'arrivo al Corpo, e l'indennità di via loro pagata per la marcia dal detto battaglione deve essere rimborsata a questo, dal Corpo cui furono destinati, al quale spetta pure di buonificare loro il deconto per le giornate di marcia.

§. 193. I nuovi surrogati al Corpo in esperimento prima di essere definitivamente accettati hanno ragione, durante tal tempo, alle competenze ordinarie, tranne il deconto.

Art. 49.

Sott'Uffiziali, Caporali e Soldati comandati.

§. 194. I comandati nell'interesse dell'ordine e sicurezza pubblica, o per iscortare gli agenti preposti alla riscossione dei tributi, hanno ragione al soprassoldo giornaliero (oltre la paga)

di: centesimi 25, se Sott'Uffiziali	tale soprassoldo è estraneo alla contabilità di Compagnia.
» 15, se Caporali o Soldati	

§. 195. I comandati per la repressione del contrabbando hanno ragione, oltre la paga, al soprassoldo giornaliero di:

centesimi 75, se Sott'Uffiziali	tale soprassoldo é estraneo alla contabilità di compagnia
» 60, se Caporali	
» 40, se Soldati	

§. 196. I Sott'Uffiziali, Caporali e soldati comandati in distaccamento nei diversi villaggi dell'isola di Sardegna hanno ragione, oltre la paga, a un soprassoldo giornaliero di centesimi 15 dal dì della partenza sino a tutto quello del ritorno al Corpo; non hanno però diritto all'ordinario soprassoldo di marcia, nè per l'andata, nè pel ritorno: lo stesso soprassoldo di cent. 15 viene conteggiato sui fogli delle competenze.

§. 197. Gl'individui che partono in distaccamento ai villaggi suddetti, isolati, o che tali ritornano al Corpo hanno ragione per i giorni di marcia all'indennità di via.

§. 198. I sott'Uffiziali e Caporali in accompagnamento di soldati di nuova leva hanno il trattamento di cui al §. 181.

§. 199. Eguale trattamento è dovuto ai soldati di confidenza che seguitano gli Uffiziali comandati per tale servizio, non che ai tamburini, similmente pure comandati.

§. 200. Il sott'Uffiziale, Caporale o Soldato destinato presso l'Uffiziale delegato alla leva per i lavori di scritturazione, qua-

lora debba allontanarsi dalla stanza del rispettivo Corpo ha diritto al soprassoldo di marcia dal dì della partenza sino a quello del ritorno.

§. **201.** Eguale trattamento è dovuto agli uomini di confidenza degli Uffiziali delegati alla leva, nella condizione di cui sopra.

§. **202.** Il sott'Uffiziale, o Caporale, il di cui Corpo o distaccamento cambia di stanza, mentre egli trovasi comandato presso un consiglio di leva, per le scritturazioni nella stanza stessa, ha ragione all'anzidetto soprassoldo dal dì della partenza del Corpo o distaccamento.

§. **203.** I soldati comandati quali uomini di confidenza presso gli aiutanti di campo hanno ragione alla continuazione della paga intiera, oltre all'indennità di via per l'andata per raggiungere la destinazione degli Uffiziali e pel ritorno al Corpo.

§. **204.** Gli uomini di confidenza degli Uffiziali comandati al Real Corpo di Stato Maggiore, quando si recano con questi ai lavori di campagna, oltre il prestito e deconto, hanno ragione a cent. 25 al giorno di soprassoldo di marcia, non che all'ammontare della razione pane, durante il tempo che rimangono in tale posizione, compresi i giorni di partenza e di arrivo: mentre godranno di tale asegnamento, cesseranno di aver diritto alle competenze di pane, legna e letto.

§. **205.** I soldati comandati per due mesi, in qualità di uomini di confidenza, presso quegli Uffiziali, che posti in aspettativa, hanno ragione a conservare razioni di foraggio, percepiranno tutte le competenze loro dovute, come se fossero presenti al Corpo; hanno diritto all'indennità di via per l'andata e ritorno, come in marcia isolati.

§. **206.** I soldati di confidenza comandati per accompagnare gli Uffiziali in licenza saranno considerati come in licenza ordinaria, e sono pareggiati agli altri pel trattamento.

§. **207.** I soldati di confidenza, che seguitano gli Uffiziali in licenza per funzioni politiche, hanno ragione a tutte le competenze ordinarie, dovendosi considerare come comandati.

§. **208.** I soldati di confidenza, che seguitano gli Uffiziali in missione speciale all'estero, hanno ragione al solo prestito e deconto, e vanno esclusi da ogni competenza in natura.

§. 209. In occasione di cambio di guarnigione, di partenza in distaccamento, o comunque indrappellati,

I sott'Ufficiali hanno ragione al soprassoldo giornaliero di marcia di cent. 20;

I Caporali e Soldati (compresi i capi-operai) di cent. 10.

§. 210. Il soprassoldo di marcia non è dovuto allorchè le truppe che muovono, godano già di altri assegnamenti speciali. (Art. 68 del Regolamento 9 agosto 1856).

La truppa non deve in massima godere in verun caso di due soprassoldi simultaneamente per due distinte posizioni; ed in tale caso il soprassoldo maggiore esclude sempre il minore. (Nota ministeriale N. 191 del 13 ottobre 1860, inserta a pag. 1095 del *Giornale Militare*)

I sott'Uffiziali, Caporali e Soldati, che trovansi in marcia col Corpo, o riuniti in drappello, se già godevano del trattamento di accantonamento, hanno ragione al soprassoldo giornaliero di cent. 25 qualora non sia loro somministrata la razione di viveri in natura, e lo stesso sarà di cent. 45, non venendo neppure distribuita la razione pane in natura, in base al N. 8 delle avvertenze inserte a pag. 95 della presente *Collezione*; e se non godevano, o cessarono di godere al momento di mettersi in marcia del trattamento d'accantonamento, in tale caso loro è dovuto l'ordinario soprassoldo di marcia, in base al N. 7 delle precitate avvertenze. (Decisione ministeriale delli 2 maggio 1860, dispaccio N. 2012, Divisione contabilità dei Corpi, Sezione 2ª).

§. 211. I sott'Uffiziali, Caporali e Soldati comandati per le fazioni campali, hanno ragione al soprassoldo di marcia, ogni qualvolta devono fare un pasto fuori del quartiere.

§. 212. Tale soprassoldo non è dovuto a quelli che non prendono parte alle dette fazioni.

§. 213. Gl'individui dei Corpi, che venissero comandati provvisoriamente presso gli spedali, presso l'accademia militare, ed ai collegi ed istituti militari, saranno considerati effettivi a questi rispetto alle competenze sì in contanti, che in natura, che siano loro dovute per le sole giornate di aggregazione; il deconto però dovrà essere conteggiato dai Corpi cui appartengono effettivamente.

Art. 50.

Militari imbarcati su legni regii o mercantili.

§. 214. I sott'Uffiziali, Caporali e Soldati in marcia per servizio, riuniti in Corpo od in drappello, od isolati, allorchè sono imbarcati sui piroscafi postali, legni della marina militare, o mercantile noleggiati, loro compete il trasporto gratuito, nei posti di terza classe sui piroscafi postali; razione viveri di bordo, piccolo prestito di bordo, ragguagliato:

A lire 1 »	pei Furieri Maggiori	Al giorno
» » 50	pei Furieri	
» » 30	pei Sergenti	
» » 10	pei Caporali e Soldati	

§. 215. I capi-musica e tamburini maggiori avranno lo stesso prestito di bordo, come i Furieri ai quali sono assimilati.
I capi-operai hanno ragione a quello stabilito pei Sergenti.

§. 216. Il sott'Uffiziale, Caporale o soldato in marcia per servizio, con indennità di via, valendosi della ferrovia avrà diritto ad un posto nei vagoni di terza classe, e l'indennità di via sarà quella stabilita dalla tabella numero 28.

§. 217. Una tale indennità di via vuol essere corrisposta una sola volta in un giorno, anche nel caso che gli individui comandati per servizio vadino e ritornino in un sol giorno alla loro stanza, qualunque sia la distanza che percorrono; se per cause indipendenti dalla loro volontà debbano pernottare lungo la linea della strada ferrata, avranno ragione all'indennità di via per due giornate.

§. 218. Il sott'Uffiziale, Caporale o Soldato che accelerando la marcia, giunge al Corpo prima del giorno stabilito dal foglio di via, avrà ragione alle competenze ordinarie dal giorno dell'arrivo se non è provvisto d'indennità di via, e dal giorno successivo se con indennità di via; pel fatto del conseguimento della quale non andrà soggetto ad alcuna ritenenza.

Art. 51.

Militari in licenza.

§. 219. I sott'Uffiziali, Caporali e Soldati partenti in licenza ordinaria hanno ragione all'indennità di via per l'intiero cammino, che devono percorrere dal luogo di partenza sino al luogo ove si recano in licenza, ed andranno soggetti, durante la licenza, compresi i giorni della partenza e dell'arrivo, alla ritenenza dell'intiero prestito, ed andranno pure esclusi dal pane e legna; avranno ragione al deconto pel tempo dell'ottenuta licenza, e della piazza da letto dal giorno d'arrivo al Corpo.

§. 220. Gli inscritti di leva, che prima di raggiungere il Corpo ottengono un permesso per surrogare, non hanno ragione ad alcuna competenza, durante il permesso, tranne dell'assegno di primo corredo.

§. 221. Durante le ottenute proroghe alle licenze, gl'individui hanno diritto alle stesse competenze ed all'indennità di via pel ritorno al Corpo.

Art. 52.

Licenze straordinarie.

§. 222. Il sott'Uffiziale, Caporale e Soldato che ottiene una licenza straordinaria di convalescenza, gode dello stesso trattamento, come è stabilito per le licenze ordinarie.

§. 223. Durante le licenze straordinarie per affari privati, i militari godranno del solo deconto e non avranno alcun diritto all'indennità di via, sia per l'andata, che pel ritorno.

§. 224. Durante le licenze straordinarie di sei mesi o di un anno i titolari andranno esclusi da ogni competenza, compreso il

deconto; riceveranno peró l'indennità di via per l'andata e pel ritorno.

Art. 53.

Piccole licenze.

§. 225. I sott'Uffiziali, Caporali e Soldati in breve licenza non andranno privi della paga, nè del pane, ma solamente della legna e letto.

§. 226. Le razioni pane durante le piccole licenze non sono corrisposte in natura, ma ne viene invece accreditato il relativo importo sulle rispettive masse individuali.

§. 227. Allorquando le piccole licenze di tre giorni sono prorogate, il militare ha ragione all'indennità di via pel ritorno al Corpo senza perdita della paga intiera per i tre giorni di licenza accordata.

§. 228. I viglietti di piccola licenza non è necessario che siano vidimati dalle autorità militari o civili del luogo.

§. 229. Qualsiasi licenza temporanea s'intenderà decorrere dal giorno della partenza, successivo a quello in cui venne vidimato il viglietto di licenza, ed il giorno d'arrivo al Corpo è computato come giorno di presenza, epperció non può formare eccedenza.

§. 230. Nel calcolare la durata della licenza vuolsi computare ogni mese pel numero di giorni di cui è composto.

8. 231. Per i viglietti di licenza è fissata una retribuzione in favore della massa di economia:

Di cent. 50 per ognuno di quelli per licenze ordinarie e straordinarie;

Di cent. 10 per ognuno di quelli per piccole licenze.

Art. 54.

Militari ricoverati negli spedali.

§. 232. I sott'Uffiziali, Caporali e Soldati ricoverati in uno spedale militare o civile, nel luogo o non della residenza del loro Corpo, godono del solo deconto durante il ricovero.

§. 232. I sott'Uffiziali però, oltre al deconto, hanno ragione per ogni giornata di ricovero al soldo seguente:

Il Furiere Maggiore . . centesimi 65
Il Furiere ed altri assimilati » 50
Il Sergente. . . . . . . » 40

§. 233. Il soprassoldo sulle decorazioni spetta sempre al militare ricoverato in uno spedale.

Esso viene calcolato a giornata in ragione:

di millesimi 548	*per ogni giornata della medaglia*	d'oro con L.	200	annue
» 274			100	
» 274		d'argento con L.	100	
» 137			50	

§. 234. I militari decorati del soprassoldo che va annesso alla medaglia al valor militare vorrà essere regolato colle norme seguenti:

(*a*) I militari onorati di tale onorifico distintivo per un determinato fatto d'armi od altra azione esplicitamente indicati nell'ordine di concessione, hanno ragione alla goldita del soprassoldo a datare dal giorno del fatto d'armi od altra azione in base all'articolo 13 del Regio viglietto 26 marzo 1833, riprodotto a pag. 7 del *Giornale Militare,* 1° semestre anno 1849.

(*b*) Quelli poi, a cui sia accordata la medaglia per fatti generici, senza alcuna indicazione del giorno di un fatto parziale, avranno ragione al soprassoldo dalla data dell'ordine del giorno. Decreto di concessione, semprecchè non sia altrimenti stabilito da una particolare, sovrana disposizione.

(*c*) Eguali norme vogliono essere applicate a quei militari che, decorati prima della medaglia d'argento al valor militare, abbiano poscia avuto lo scambio di questa in altra decorazione; epperciò il soprassoldo sarà ad essi continuato fin al giorno della determinazione, dietro la quale seguì lo scambio. (Nota ministeriale N.° 39 del 23 febbraio 1860, inserta a pag. 160 del *Giornale Militare* di tale anno.)

§. 235. Il sott'Uffiziale, Caporale e Soldato che debba essere ri-

coverato in uno spedale lontano dalla stanza del proprio Corpo, o ne esca per raggiungere quest'ultima, riceverà l'indennità di via per le giornate di marcia.

§. 236. I militari ammalati che vengono diretti per mezzo della ferrovia per entrare in uno spedale o che ne ritornano, non hanno ragione nel dì di marcia che al semplice trasporto sulla ferrovia, mentre pel detto giorno di marcia ricevono le loro competenze ordinarie dal Corpo per l'andata, e sono pagati, pel ritorno al Corpo, dallo spedale per conto del Corpo.

§. 237. Il sott'Uffiziale, Caporale e Soldato, che ammalisi, essendo al prevosto in attesa di giudizio, viene ricoverato in uno spedale; ma non ha diritto a competenza di sorta durante il suo ricovero.

§. 238. Gli uomini di leva che, avviati ai rispettivi Corpi, essendo in marcia, entrassero allo spedale, non ispetta loro, durante il ricovero, alcuna militare competenza.

§. 239. I sott'Uffiziali, Caporali e Soldati ricoverati in un manicomio, hanno ragione per un anno solamente al deconto, oltre al soldo di spedale se sott'Uffiziali, ed andranno esclusi da ogni altra competenza.

Art. 55.

Militari ai bagni.

§. 240. I sott'Uffiziali, Caporali e Soldati ammessi ai bagni termali d'Acqui, hanno ragione all'indennità di via per l'andata per cura dei rispettivi Corpi, e pel ritorno la ricevono dall'Ufficio d'Intendenza militare del luogo: godono del deconto pei giorni di marcia, e per quelli di permanenza: i sott'Uffiziali non hanno diritto al soldo, come quando sono ricoverati allo spedale.

§. 241. Ricevono dallo stabilimento il soldo giornaliero seguente:

A ciascun Furiere o Sergente ed altri assimilati a tali gradi, esclusi i capi-operai	cent. 40
A ciascun individuo di grado inferiore a quello di Sergente, non che ai capi-operai	» 10

§. 242. Tale soldo sarà affatto estraneo alla contabilità dei Corpi.

§. 243. Spetta pure loro il soprassoldo di cent. 20 al giorno che verrà conteggiato sul foglio delle competenze della rispettiva loro compagnia.

§. 244. Gl'individui ammessi ai bagni termali di Vinadio sono aggregati al distaccamento comandato presso quel stabilimento, e così per le competenze in contanti ed in natura, che saranno loro somministrate, debbono essere considerati come appartenenti al Corpo, che somministra il distaccamento, ad eccezione del deconto, il quale continuerà ad esser conteggiato dal Corpo cui gl'individui sono effettivi. (Nota ministeriale, N.° 109, del 22 giugno 1860, inserta a pag. 705 del *Giornale, Militare.*)

Art. 56.

Sott'Uffiziali, Caporali e Soldati ditenuti in attesa di giudizio e prigionieri di guerra.

§. 245. I sott'Uffiziali, Caporali e Soldati ditenuti al prevosto in attesa di giudizio od alle carceri del Corpo in seguito a condanna, oltre al pane ed alla legna avranno ragione all'ammontare dello scotto che ricevono, il quale comincierà dal dì successivo a quello della rimessione al prevosto, e loro sarà continuato a tutto il giorno della consegna ai Carabinieri R. per esser tradotti al luogo della pena.

§. 246. I sott'Uffiziali, Caporali e Soldati posti in traduzione sotto scorta dei Carabinieri Reali, per qualunque siasi motivo, cessano d'aver diritto ad ogni militare competenza dal di successivo a quello della consegna ai Carabinieri stessi; continueranno però ad aver ragione al deconto quelli destinati al Corpo dei Cacciatori Franchi, sino a destinazione, e quelli tradotti per semplice misura di disciplina.

§. 247. Il sott'Uffiziale, Caporale, e Soldato che venga posto in libertà dietro sentenza, comunque motivata, ma che non tragga seco condanna, ha ragione alla buonificazione delle paghe, pel tempo che rimase in attesa di giudizio.

§. 248. In tale buonificazione non vorranno essere computate le razioni di pane e di legna, e le piazze di letto, e si dovrà diffalcare l'ammontare dello scotto di cui al §. 245 per quelli che furono ditenuti al prevosto in attesa di giudizio.

§. 249. Per quegli individui, che disertori furono arrestati all'estero e consegnati ai Carabinieri Reali, tale buonificazione verrà computata dal dì dell'arresto.

§. 250. Eguale buonificazione è dovuta agli individui che vengono scarcerati per declaratoria dell'uditorato di guerra che dichiari non farsi luogo a procedimento.

§. 251. Siffatta buonificazione non è dovuta al Soldato di leva, che successivamente al suo assento al capo-luogo del Circondario, e prima del giorno fissato per l'invio ai corpi degli uomini di sua classe, venga arrestato e trattenuto in carcere in attesa di giudizio, e venga poscia dichiarato assolto.

§. 252. I sott'Uffiziali, Caporali e Soldati uscenti dalle carceri per pena scontata hanno diritto al deconto dal dì dell'uscita, e l'indennità di via pel ritorno al Corpo.

§. 253. Il sott'Ufficiale, Caporale e Soldato rimasto prigioniero di guerra gode della sua paga intiera, sotto deduzione però dell'importare delle competenze di campagna durante i primi due mesi; e quindi del solo deconto, per la rimanente durata della sua cattività.

§. 254. I due mesi suddetti vogliono essere computati dal giorno successivo a quello in cui cadde in potere del nemico; e l'intiera paga, durante i medesimi, sarà abbuonata al titolare, dopo il ritorno di prigionia, dal Corpo cui appartiene.

§. 255. In caso che il sott'Uffiziale, Caporale e Soldato si renda defunto durante il tempo della prigionia, la paga che gli era dovuta per tal tempo sarà abbuonata agli eredi.

Art. 57.

Assenti senza licenza. — Disertori arrestati.

§. 256. I sott'Uffiziali, Caporali e Soldati che si assentano senza licenza, essendo presenti al Corpo, perdono il diritto alle

ordinarie competenze dal giorno successivo all'assenza sino a quello del ritorno, tranne il letto che cessa nel dì stesso dell'assenza.

§. 257. I sott'Uffiziali, Caporali e Soldati che vengono denunciati disertori, senza prima essere dichiarati assenti senza licenza, perdono pure il diritto alle ordinarie competenze dal giorno successivo a quello in cui seguì l'assenza e la contemporanea denunzia a disertore.

§. 258. I sott'Uffiziali, Caporali e Soldati che da disertori si costituiscono volontariamente all'Autorità militare o civile per essere diretti al Corpo hanno diritto all'indennità di via dal giorno della loro presentazione, non che al trasporto sulla ferrovia.

§. 259. Gl'inscritti di leva dichiarati disertori, che si costituiscono volontariamente, hanno pure diritto all'indennità di via: i medesimi giunti che sieno al Corpo saranno trattenuti in quartiere come consegnati, finchè il tribunale militare abbia deciso a loro riguardo.

§. 260. I sott'Uffiziali e Caporali che disertori vengono riassentati, lo devono essere col grado che prima avevano.

§. 261. Le somme sul prezzo della surrogazione, di cui ancora fosse in credito il surrogato ordinario allorchè si rende disertore, devono dal surrogante essere versate all' erario a cui sono devolute, anche nel caso che dette somme fossero state prima della diserzione cedute dal surrogato con atto pubblico ad un terzo.

Art. 58.

Sott'Uffiziali, Caporali e Soldati

che passano da un Corpo all'altro, o da una categoria all'altra.

§. 262. Il sott'Uffiziale, Caporale e Soldato che passa da un Corpo all'altro, riceve dal Corpo che lascia la paga a tutto il giorno antecedente a quello della partenza, e l'indennità di via sino a destinazione.

§. 263. Il sott'Uffiziale, Caporale e Soldato che passa per punizione al Corpo dei Cacciatori Franchi è pagato dal Corpo perdente a tutto il giorno della rimessione ai Carabinieri R.

§. 264. Il sott'Uffiziale, Caporale e Soldato che passa da un Corpo all'altro, essendo in permesso, riceve le sue competenze dal nuovo Corpo dalla data del dispaccio che autorizza il passaggio.

. 265. Eguali norme vogliono essere osservate rispetto a quegli individui che all'epoca del passaggio si trovassero assenti dal Corpo per ricovero allo spedale, o per altro motivo che non sia di servizio.

§. 266. Il Soldato di leva, il quale posteriormente al suo assento viene fatto passare dalla prima alla seconda categoria del contingente, deve restituire l'assegno di primo corredo in proporzione del tempo di non prestato servizio, e qualora venisse a risultare in debito dopo l'accreditamento di quei capi di corredo, che non gli fossero strettamente abbisognevoli, gli sarà il debito condonato a carico dell'erario, e riceverà l'indennità di via per rimpatriare.

Art. 59.

Soprassoldi sulle decorazioni.

§. 267. I sott'Uffiziali, Caporali e Soldati decorati della medaglia d'oro o d'argento al valor militare, ed i Corpi, di cui la bandiera sia fregiata di tale distintivo d'onore, godono d'un annuo soprassoldo nel ragguaglio seguente:

Lire			
Lire 50	Per ogni medaglia	d'argento	Se i Titolari ne furono insigniti prima del 1 gennaio 1849, e per un fatto indipendente dalla campagna del 1848.
— 100		d'oro	
— 100		d'argento	Se ai Titolari fu loro concessa dal primo gennaio 1849 in poi, e nella campagna del 1848.
— 200		d'oro	

§. 268. Il soprassoldo sulla medaglia, di cui sia fregiata la bandiera del reggimento, viene conteggiato sul primo ristretto del foglio delle competenze dello Stato Maggiore del reggi-

mento stesso, ed è conservato in fondo a parte nella cassa del reggimento.

§. 269. Per facilitare il conteggio del detto soprassoldo (Vedi paragrafo 253)

§. 270. Cessando i decorati dal servizio effettivo per qualunque motivo, devono i Corpi rilasciar loro una dichiara constatante il giorno, per cui furono soddisfatti del soprassoldo, congiuntamente ad una copia conforme all'originale del titolo di concessione della decorazione munita del bollo del Corpo; tali documenti saranno trasmessi al ministero della guerra.

§. 271. Viene privato dell'onorifico distintivo della medaglia e del corrispondente soprassoldo:

1.° Il reggimento che si abbandonasse in faccia al nemico ad una condotta diametralmente opposta a quella appunto per cui ne fu fregiata la sua bandiera.

2.° Colui che venisse condannato a pena infamante.

3.° Nel caso di passaggio al Corpo dei Cacciatori Franchi per punizione, o di condanna ad altra pena eccedente i sei mesi di carcere, la facoltà di fregiarsi delle medaglie, e di godere dell'annessovi soprassoldo, cesserà per tutto il tempo della pena medesima, e non può il titolare, scontata la pena, essere riammesso alla goldita del soprassoldo senza una speciale determinazione che l'autorizzi.

4.° Colui che vendesse o giuocasse la medaglia.

5.° Colui che sia dichiarato assente senza licenza.

Art. 60.

Norme di conteggio delle competenze degli aggregati d'altro Corpo.

(*a*) I sott'Uffiziali, Caporali e Soldati che per qualsivoglia motivo vengano aggregati temporariamente presso altro Corpo saranno considerati effettivi al medesimo, rispetto alle competenze sì in contanti che in natura, che siano loro dovute *per le sole giornate d'aggregazione.*

La competenza però del deconto non pagandosi alla mano, ma inscrivendosi a credito sulle masse individuali, continuerà ad essere conteggiata dal Corpo cui l'individuo appartiene effettivamente.

Saranno parimente conteggiate dal Corpo cui sono effettivi le competenze che possano spettare agli individui pei giorni che precedettero l'aggregazione, come sarebbe il soldo d'ospedale dei sott'Ufficiali stati ricoverati negli spedali prima della aggregazione, i soprassoldi delle medaglie, il caposoldo d'anzianità e simili.

(*b*) Le variazioni degli *aggregati* saranno comprese negli stati relativi a quelle degli *effettivi*.

(*c*) L'ammontare del prestito e degli accessori, cioè del soprassoldo delle decorazioni, caposoldo d'anzianità, soprassoldo provvisorio, di cui talun aggregato godesse, verrà dalle rispettive compagnie compreso a lor volta nel foglio di prestito, indicando però separatamente la forza degli aggregati col dividere in due parti la prima colonna di esso foglio; e ciò perchè nell' una appaian segnati gli effettivi, nell'altra gli aggregati.

(*d*) Le prestazioni in natura saranno parimente comprese nei *buoni* delle compagnie, in un con quelle degli effettivi.

(*e*) Gli oggetti di corredo che loro possano occorrere dovranno provvedersi dai Corpi medesimi cui sono aggregati mediante *buoni* distinti rilasciati dalle compagnie, le quali avvertiranno sempre d'indicare il Corpo cui gli aggregati appartengono, affinchè l'amministrazione possa ripeterne il rimborso, come è detto alla lettera (*n*).

È da accennare uguali norme per le riparazioni che occorrano al loro corredo.

(*f*) Sì gli oggetti distribuiti, che le fatte riparazioni, dovranno essere notati sul libretto di massa dell'individuo dalla compagnia cui si trova in aggregazione. Qualora poi egli non avesse seco il libretto, la compagnia al cessare dell'aggregazione dell'individuo ne informerà sollecitamente la amministrazione, e questa il rispettivo Corpo, acciocchè, ove abbisogni assestare il conto di massa dell'individuo, possa dargli carico delle cose ricevute.

(*g*) In massima non debbono operarsi ritenenze sul prestito agl'individui temporaneamente aggregati; quando peró l'aggregazione sia di qualche durata, ed il Comandante del Corpo cui gl'individui sono effettivi ne dia l'incarico, allora il Corpo che li tiene in aggregazione effettuerà la ritenenza e dovrà accreditarne l'importo sul libretto di massa, e comprendere la relativa somma nell'elenco ond'è cenno alla lettera (*n*) osservando, quando non vi fosse il libretto, il disposto dalla lettera precedente.

(*h*) Le compagnie conteggieranno sul proprio foglio delle competenze il prestito ed accessori e le prestazioni in natura, inscrivendovi in calce od in apposito paragrafo gli aggregati, colla indicazione del Corpo e della compagnia cui ciascheduno di essi appartenga.

(*i*) Le compagnie nel riepilogar che faranno le giornate sul ristretto N.° 2 del foglio nominativo delle competenze per servire al calcolo delle indennità varie di manutenzione, avvertiranno altresì di comprendervi le giornate relative agli aggregati, spettando poi ai Corpi che li ebbero in aggregazione di prelevare l'ammontare dell'indennità bene-armato ed arredi e dell'indennità infermeria. Ció mediante, il Corpo deve sopperire alle spese per le riparazioni occorrenti alle armi ed arredi di cui abbisognino gl'individui.

(*k*) Le compagnie che abbiano avuto individui in aggregazione consegneranno, appena scaduto il trimestre, all'amministrazione, in un col foglio nominativo delle competenze, un elenco degli aggregati conforme al modello N. 1, inserto a pag. 1323 del *Giornale Militare 1860*.

(*l*) Il consiglio d'amministrazione, accertata la coincidenza degli elenchi sovraindicati coi fogli nominativi delle competenze, li cerziorerà colla sua firma, e li trasmetterà sollecitamente al Corpo al quale spettano, acció questo possa, alla sua volta, assicurare che non succeda duplicazione nel conteggio delle competenze degli individui annoverati in quelli elenchi.

(*m*) Ritenuto che le indennità bene-armato, arredi ed infermeria debbono essere prelevate dai Corpi che ebbero gli

individui in aggregazione, sarà cura dei consigli d'amministrazione effettuare la deduzione dal totale generale della parte prima del foglio generale delle competenze, delle giornate di aggregazione emergenti dal predetto elenco, modello numero **1**.

Tali elenchi saranno poscia uniti ai fogli nominativi delle competenze, che si rimettono all'ufficio d'Intendenza militare.

(*n*) Acciocchè le amministrazioni dei Corpi possano essere reintegrate del valore dei capi di corredo distribuiti e delle riparazioni fatte eseguire per conto degli aggregati, e possano far passare, occorrendo, lo ammontare delle ritenenze fatte sul prestito, compileranno, tosto scaduto il trimestre, l'elenco modello N.° **2**, inserto a pag. **1327** del detto *Giornale*.

Le nozioni necessarie alla compilazione del detto elenco saranno, in quanto alle somministranze di corredo e riparazioni, desunte dai relativi *buoni*; ed in quanto alle ritenenze sul prestito, desunte dai fogli di prestito, se in campagna; se sul piede di pace, verranno fornite dalle rispettive compagnie e tratte dai giornali di contabilità.

I menzionati elenchi saranno trasmessi ai Corpi, ai quali gl'individui appartengono, ed ai quali incombe commettere al Quartier-Mastro per l'armata le operazioni di liquidazione delle partite di credito e debito risultanti dall'elenco.

(o) I Corpi che trovansi in caso di ricevere in aggregazione molti individui potranno fare pei medesimi compilare un apposito foglio nominativo delle competenze, i cui totali così come quelli delle compagnie, dovranno riportarsi sul foglio generale delle competenze.

In tal caso tanto il prestito, quanto le prestazioni in natura, saranno prelevate con appositi fogli di prestito o *buoni* distinti.

(*p*) Queste norme di aggregazione saranno pure applicate rispetto alle competenze dei cavalli aggregati; epperciò il Corpo che ne avrà in aggregazione preleverà per proprio conto le razioni di foraggio, e conseguentemente anco le relative indennità in danaro, coll'obbligo di sopperire alle spese di ferratura, medicinali, bardatura e simili, di cui

possano abbisognare i cavalli in aggregazione, mentre, avvicendandosi le aggregazioni, gl'interessi delle masse dei Corpi rimangono compensati.

Art. 61.

Competenze dovute agli uomini che partono dai depositi per far passaggio ai battaglioni attivi e viceversa.

Gli uomini che partono per far passaggio dai depositi ai battaglioni attivi e viceversa vengono soddisfatti d'ogni loro avere per tutto il giorno antecedente alla partenza; il loro trattamento durante la marcia si è il seguente:

1.° Se partono dal deposito per far passaggio ai battaglioni attivi che sono sul piede di pace o di accantonamento: quando indrappellati hanno diritto all'ordinario soprassoldo di marcia, se isolati all'indennità di via. (§. 4.° delle avvertenze che fanno seguito al R. decreto, 15 marzo 1860, inserto a pagina 265 del *Giornale Militare* di detto anno.)

2.° Se partono dal deposito, per far passaggio ai battaglioni attivi, che sono sul piede di guerra, hanno ragione all'indennità di via, siano essi indrappellati, od isolati. (Circolare N.° 55 del 20 giugno 1859).

Hanno eguale trattamento allorquando partono dai battaglioni attivi per far passaggio al deposito.

Le competenze che si corrispondono per le giornate di marcia verranno conteggiate dalle compagnie, cui tali uomini faranno passaggio, considerandosi effettivi a queste dal dì della partenza. (Art. 11 dell'istruzione, 1 maggio 1860.)

Art. 62.

Militari che cessano dal servizio effettivo.

§. 272. I sott'Uffiziali, Caporali e Soldati della prima categoria del contingente in servizio provinciale, che vengono licenziati

con congedo illimitato, hanno ragione a tutte le competenze ordinarie per tutto il giorno antecedente alla partenza dal Corpo per rimpatriare, ed all'indennità di via sino a destinazione.

§. 273. L'indennità di via non è devoluta a quelli che eleggono il loro domicilio nel luogo stesso del loro licenziamento; ed a quelli mandati in congedo illimitato a seguito di surrogazione per iscambio dalla prima alla seconda categoria.

§. 274. Gli individui ammessi al congedo assoluto per fine di ferma sono soddisfatti delle competenze di prestito, deconto, pane e legna per tutto il giorno del congedo e del letto a tutto il giorno antecedente.

§. 275. I sott'Uffiziali, Caporali e Soldati che vengono congedati per inabilità al servizio militare, o per qualunque disposizione ministeriale, e che devono restituire l'assegno di primo corredo in proporzione, una tale restituzione vuol esser operata agl'individui, in ragione del tempo di servizio, che loro rimane ancora a prestare, a compimento della contrattata ferma, facendone il computo a trimestri intieri. (Vedi tabella N.° 29).

§. 276. L'individuo che viene congedato, col condono del debito di massa, vuolsi intendere pure condonato il tanto che dovrebbe restituire per assegno di primo corredo.

§. 277. La restituzione dell'assegno di primo corredo, per parte degli individui di seconda categoria, che chiamati in servizio debbano essere congedati prima d'aver ultimata la ferma, vuol essere stabilita sugli anni 11 della loro ferma, computandoli dal giorno del loro assento al capo-luogo del circondario, e non da quello, in cui giunsero al Corpo, come la si opera per quelli della prima categoria.

§. 278. L'assegno di primo corredo vuol essere richiamato sui fogli delle competenze anche per gl'inscritti di leva, e surrogati di fratello che non raggiungono il Corpo al momento della chiamata della rispettiva classe sotto le armi; però sarà loro addebitato per intiero qualora cessino di far parte del Corpo prima di averlo raggiunto.

§. 279. Il condono dell'assegno di primo corredo da farsi agli

individui da congedarsi prima d'aver percorsa intieramente la ferma, s'intenderà sempre in proporzione del servizio prestato.

§. 280. Gl'inscritti di leva licenziati con congedo di rimando dopo l'arrivo loro al Corpo, devono restituire l'assegno di primo corredo in proporzione, computando il servizio prestato dal dì dell' assento al capo-luogo del circondario, e tale restituzione dovrassi operare a trimestri intieri, quantunque l'individuo non contasse che pochi giorni di servizio.

§. 281. Gl'individui congedati in seguito a surrogazione ordinaria, essendo sotto le armi, sono pagati a tutto il giorno antecedente al congedo, e restituiscono l'assegno di primo corredo in ragione del tempo di servizio non prestato.

§. 282. I militari congedati per riparazione di gravame, o come, in eccedenza al contingente, riceveranno il congedo gratuitamente: non si fa loro la restituzione dell'assegno di primo corredo, e rimane condonato il loro debito di massa.

§. 283. Il surrogato alla leva, che nei primi tre mesi prescritti dall'articolo 140 della legge sul reclutamento venga licenziato dal servizio, ha diritto a ritirare soltanto quella somma che dopo l'addebitamento degli oggetti somministratigli, e l'accreditamento a prezzo di stima di quelli che gli potranno esser ritolti, eccedesse le lire 100 computatagli sul conto di massa all'atto dell'assento, a tenore dell'articolo 142 della legge precitata, e §. 713 del regolamento: poichè questa somma, o quella minore, di cui venisse a risultare in credito, dev'essere pagata al surrogante in un colle lire 600 versate a titolo di deposito, a tenore del §. 719 del regolamento sul reclutamento.

§. 284. Eguali norme devono essere adottate sugli scambi di numero, o surrogati ordinari che a seguito di rassegna speciale debbano essere muniti di congedo di rimando.

§. 285. Gli uomini che sono congedati in terraferma, e devono rimpatriare in Sardegna, hanno ragione alla continuazione del prestito per la marcia sino al luogo d'imbarco.

Art. 63.

Gratificazione di paga.

§. 286. La gratificazione di paga, che talvolta viene concessa agli individui congedati, vuol essere calcolata in quanto al nu-

mero delle giornate come se l'anno fosse di 360 giorni, e dovrà comprendere il solo prestito.

§. 287. Tale gratificazione sarà conteggiata nell'apposita colonna del foglio nominativo delle competenze e prelevata dall'amministrazione con apposito *buono*, sottoscritto dal comandante la compagnia a cui appartiene il congedando.

TABELLA N. 29. *Di calcoli fatti per la restituzione dell'assegno di 1.° corredo.*

Per trimestri	per anni 8		per anni 11		Per trimestri	per anni 8		per anni 11		Per trimestri	per anni 8		per anni 11		Per trimestri	per anni 11	
1	3	125	2	273	12	37	500	27	273	23	71	875	52	273	34	77	273
2	6	250	4	545	13	40	625	29	545	24	75	000	54	545	35	79	545
3	9	375	6	818	14	43	750	31	818	25	78	125	56	818	36	81	818
4	12	500	9	091	15	46	875	34	091	26	81	250	59	091	37	84	091
5	15	625	11	364	16	50	000	36	364	27	84	375	61	364	38	86	364
6	18	750	13	636	17	53	125	38	636	28	87	500	63	636	39	88	636
7	21	875	15	909	18	56	250	40	909	29	90	625	65	909	40	90	909
8	25	000	18	182	19	59	375	43	182	30	93	750	68	182	41	93	182
9	28	125	20	455	20	62	500	45	455	31	96	875	70	455	42	95	455
10	31	250	22	727	21	65	625	47	727	32	100	000	72	727	43	97	727
11	34	375	25	»	22	68	750	50	»	33	»	»	75	»	44	100	»

AVVERTENZA

Nel calcolo della restituzione del suddetto assegno di primo corredo per anni 11 si sono abbandonate le frazioni di millesimo minori di 6/11; e si è aumentato un millesimo quando sono maggiori di 5/11.

TABELLA N. 30. *Delle competenze di campagna.*

GRADI ED IMPIEGHI	IN CONTANTI — Gratificazione di entrata in campagna		IN CONTANTI — Soprassoldo di campagna		Ammontare dell'indennità da corrispondersi — A quelli fatti prigionieri di guerra — Per perdita d'effetti		Ammontare dell'indennità da corrispondersi — A quelli fatti prigionieri di guerra — Per perdita di cavalli		Ammontare dell'indennità da corrispondersi — A quelli non fatti prigionieri di guerra per ogni cavallo ucciso dal nemico		IN NATURA — Razioni — Viveri	IN NATURA — Razioni — Foraggio
Generale d'armata o Coman.te di un Corpo d'armata	6000	»	36	»	4000	»	2250	»	450	»	16	10
Luogo.te Generale o Comandante di una divisione . .	4500	»	28	»	3000	»	1800	»	450	»	8	8
Maggiore Generale o Comandante di brigata	3000	»	14	»	2000	»	1350	»	450	»	6	6
Colonnello	1000	»	3	»	800	»	900	»	450	»	3	3
Tenente Colonn.o	850	»	3	»	700	»	900	»	450	»	3	3
Maggiore	750	»	3	»	600	»	450	»	450	»	2	2
Capitano	500	»	1	»	400	»	»	»	»	»	2	»
Tenente	300	»	1	»	300	»	»	»	»	»	2	»
Sottotenente . . .	300	»	1	»	300	»	»	»	»	»	2	»
Medico di Regg.to	600	»	2	»	500	»	450	»	450	»	2	1
Medico di Batt.ne	400	»	2	»	400	»	450	»	450	»	2	1
Cappellano	300	»	1	»	400	»	»	»	»	»	2	»
Aiutante-Mag. in 1°	400	»	2	»	400	»	450	»	450	»	2	1
Aiutante di campo del grado di Tenente o Sotto.te	400	»	2	»	400	»	450	»	450	»	2	1
Ad ogni sott'Uffi.le, Cap.le e Soldato	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»
Gratificazione di primo corredo al sott'Ufficiale promosso Uffi.le L. 400.												

AVVERTENZE

1.° Gli Ufficiali potranno riscuotere in natura una sola razione di viveri al giorno; le altre saranno loro pagate in contanti, in un colla paga e soprassoldo di campagna al prezzo di centesimi 70 caduna razione.

2.° Durante il ricovero nello spedale, coloro tutti cui sono assegnate razioni di viveri ne sono esclusi; gli Ufficiali conserveranno bensì il soprassoldo di campagna.

3.° Qualora un Cappellano abbia un cavallo suo proprio avrà ragione ad una razione di foraggio ed all'indennità per la perdita di detto cavallo in lire 450.

La gratificazione d'entrata in campagna è devoluta agli Uffiziali una sol volta, qualunque possa essere la durata della guerra ed il numero delle campagne. Qualora la guerra cessasse, e poi fosse ripigliata prima dello scadere del periodo di 12 mesi, la predetta gratificazione non sarà rinnovata a coloro che già la ricevettero nel mentovato periodo di dodici mesi a meno che altrimenti sia provvisto con speciale R. Decreto (Vedi R. Decreto inserto a pagina 1070 del *Giornale Militare* 1860.)

§. 288. I militari che vanno all'armata o che ne ritornano hanno ragione all'indennità di via per ogni giornata:

I Soldati	L.	1 »	Con questo trattamento comune per tutte le armi e Corpi, gl'individui non avranno più ragione nè alle razioni viveri, nè ad altre competenze in marcia tranne l'alloggio.
I Caporali	»	1 25	
I Sergenti	»	1 80	
I Furieri	»	2 »	
I Furieri magg.	»	2 50	

Art. 64.

Competenze delle truppe che già mobilizzate colle competenze di campagna sono richiamate in altre località dove le truppe non godono le competenze di campagna.

§. 289. Le truppe e gl'individui che già mobilizzati colle competenze di campagna siano richiamati in località dove le altre truppe godano del trattamento d'accantonamento, od abbiano le ordinarie competenze di pace, devono cessare di percevere le competenze di campagna dal giorno dopo l'arrivo loro in dette località, e riceveranno da tal giorno il trattamento d'accantonamento, se la posizione in cui entrano porge loro tale diritto, oppure avranno le ordinarie competenze di pace. (Nota N.° 202, inserta a pag. 1134 del *Giornale Militare* dell'anno 1860.)

TABELLA N. 31. *Degli interessi al 4 per °/o dovuti agli affidati volontari ed anziani, non che ai surrogati ordinari, per le somme da loro versate nella cassa dei depositi e prestiti.*

INDICAZIONE delle somme portate dalle cartelle di credito	SOMME depositate		PRODOTTO DEGL'INTERESSI AL 4 PER °/o										ANNOTAZIONI
			al giorno		al mese		al trimestre		al semestre		all'anno		
Cartella da L.	3500	»	»	388 13/15	11	666 2/3	35	»	70	»	140	»	
Cartella da »	3000	»	»	333 1/3	10	»	30	»	60	»	120	»	
Cartella da »	2000	»	»	222 2/9	6	666 2/3	20	»	40	»	80	»	
Cartella da »	1800	»	»	200	6	»	18	»	36	»	72	»	
Cartella da »	600	»	»	066 2/3	2	»	6	»	12	»	24	»	

AVVERTENZE

I suddetti interessi si pagano mensilmente agli aventivi diritto dal Consiglio d'amministrazione, mediante apposito stato da compilarsi dai Comandanti delle compagnie, alle quali detti individui fanno parte.

Ai 16 giugno, pel 1.° semestre, ed ai 16 dicembre pel 2.° semestre di ogni anno, si dovrà spedire al Quartier-Mastro per l'armata uno stato giusta il modello inserto al N.° 1.° del *Giornale Militare*, anno 1855, in doppio originale, attenendosi alle norme pure inserte a pagina 630 del *Giornale Militare* 1858 per riscuotere tali interessi dalla cassa suddetta.

Art. 65.

Cavalli e muli presso i Corpi di fanteria.

I cavalli e muli destinati presso i Corpi di fanteria fanno parte effettiva del Corpo del treno d'armata; però le razioni di foraggio e le relative indennità verranno conteggiate e comprese nelle rispettive contabilità dai Corpi, presso i quali si trovano detti quadrupedi.

Le indennità vogliono essere computate per ogni giornata di presenza, nel ragguaglio seguente, cioè:

Per bardatura L. 0,105
Per ferratura » 0,009
Per infermeria » 0,155

L'importo di queste sarà devoluto alla massa di economia, la quale sopperirà a tutte le spese occorrenti pei quadrupedi.

I depositi dei reggimenti di fanteria stabiliranno un foglio delle competenze pei cavalli, e muli come sopra comandati, dimostrandovi le razioni di foraggio e le diverse indennità.

Alla scadenza d'ogni mese, i depositi stessi manderanno al Corpo del treno d'armata nota esatta delle variazioni avvenute durante il mese nei suddetti quadrupedi, che possano interessare la tenuta del ruolo matricolare. (Circolare, N.° 42, del 30 aprile 1859, confermata con altra del 25 aprile 1860, N.° 25).

Le spese sostenute dai Corpi di fanteria per la manutenzione dei carri loro assegnati faranno oggetto di buonificazione nella parte terza del foglio generale delle competenze. (Circolare, N.° 81, del 23 ottobre 1859).

TABELLA N. 32. *Dell'indennità annua di cancelleria*

(1) ITALIA SETTENTRIONALE COMPRESA LA SARDEGNA

NEI COMANDI MILITARI DI	Somma	
Torino e Milano	800	»
Genova	600	»
Alessandria, Cagliari, Brescia, Cremona	500	»
Novara, Sassari, Pavia	400	»
Altri Capi-luoghi di Circondario	500	»
Fortezza di Bard, Id. di Fenestrelle, Id. di Vinadio, Id. di Ventimiglia, Id. di Alessandria, Id. di Pizzighettone, Id. di Rocca d'Anfo	200	»
Distretto di Santa Teresa	50	»

(2) ITALIA CENTRALE

NEI COMANDI MILITARI DI	Somma	
Bologna, Firenze, Ancona, Parma, Perugia.	600	»
Livorno, Modena, Piacenza, Porto-ferraio, Reggio, Ascoli, Camerino, Fermo, Pesaro, Macerata, Urbino, Foligno, Orvieto, Rieti, Spoleto, Vergato, Terni.	400	»
Arezzo, Borgo S. Donnino, Borgotaro, Comacchio, Castelnuovo di Garfagnana, Cento, Cesena, Forlì, Fiorenzuola, Ferrara, Faenza, Guastalla, Grosseto, Imola, Lugo, Luca, Pisa, Mirandola, Massa e Carrara, Orbetello, Pontremoli, Siena, Pavullo, Pistoia, Piombino, Rimini, Ravenna, Viareggio, Volterra, S. Miniato, Rocca S. Casciano e Monte Pulciano.	500	»
Cittadella di Parma, Rubbiezza, Brescello, Sestola, Bardi, Urbano di Vergato.	200	»
Isola del Giglio, Porto Stefano, Monte Filippo, Talamone.	50	»

assegnata ai Comandanti Militari del Regno Italico.

(3) ITALIA MERIDIONALE — Nei comandi militari di	Somma		ANNOTAZIONI
Napoli	1200	»	(1) Real decreto 18 dicembre 1859 inserto a pag. 835 del *Giornale Militare* di detto anno e 20 gennaio 1861 inserto a pagina 36 di detto *Giornale*.
Palermo	800	»	(2) Reali decreti del 6 e 20 gennaio, 28 febbraio e 14 aprile 1861, inserti a pagine 9, 37, 122 e 238 del *Giornale Militare* di detto anno.
Tutti gli altri Capi-luoghi di Provincia	600	»	(3) Reale decreto del 14 aprile 1861 inserto a pag. 240 del *Giornale Militare* di detto anno.
Idem di Circondario	400	»	
Idem di Distretto	500	»	

TABELLA N. 33. *Delle competenze ed indennità assegnate ai Coman*

CARICHE	INDEN							
	Rappresentanza							
	al giorno		al mese		al trimestre		all'anno	
Comandante generale di Dipartim.° Militare	50	»	1500	»	4500	»	18000	»
Comand.te di Divis.e Militare territoriale	10	»	500	»	900	»	3600	»
Comandante di Divisione attiva . . .	10	»	300	»	900	»	3600	»
Comandante di sotto Divisione militare territoriale . . .	5	555 5/9	166	666 2/3	500	»	2000	»

AVVERTENZE

La paga assegnata a ciascuno dei Comandanti suddetti si è quella del rispettivo grado, siccome è indicata alla Tabella N. 1.

§ 1. Le indennità di rappresentanza fissate per i Comandi generali dei Dipartimenti militari, spettano soltanto agli Uffiziali generali nominati effettivamente a tali cariche. Avvenendo il caso di vacanza del Titolare, il Ministro determina la quota d'indennità di rappresentanza di cui dovrà godere l'Uffiziale generale che ne farà le veci.

§ 2. Ogni qual volta il Comando di una Divisione militare, sì territoriale che attiva, o di una Sotto-Divisione sia riunito nella stessa persona già incaricata di altro comando pel quale già sia assegnata una indennità di rappresentanza, non si potranno cumulare le due indennità, ma quando l'indennità di cui gode fosse minore, sarà dovuto un supplemento da equiparare l'indennità sovra stabilita pel Comandante di Divisione o Sotto-Divisione.

E così pure non potranno cumularsi le indennità per le spese d'ufficio; ma sarà soltanto corrisposta la metà dell'assegnamento fissato per le spese dell'ufficio che sarà riunito sotto la stessa persona.

§ 3. I mobili ed arredi negli alloggi dei Comandanti generali dei Dipartimenti e dei Comandanti delle Divisioni o Sotto-Divisioni militari territoriali saranno

danti Generali dei Dipartimenti, Divisioni e sotto-Divisioni Militari.

NITA' di								Razioni di foraggio al giorno	ANNOTAZIONI
Spese d'Ufficio									
al giorno		al mese		al trimestre		all'anno			
10	»	300	»	900	»	3600	»	10	Oltre l'alloggio con mobili
3	333 1/3	100	»	300	»	1200	»	4	
3	333 1/3	100	»	300	»	1200	»	4	
3	333 1/3	100	»	300	»	1200	»	3	

descritti in apposito inventario, il quale sarà riveduto in ogni cambiamento del Titolare. Copia esatta dell'inventario degli oggetti constituenti il mobilio sarà trasmessa nelle dette occasioni al Ministero.

§ 4. Gli attuali Comandanti delle Divisioni militari di Genova, Palermo e Cagliari continueranno a godere dell'indennità di rappresentanza stabilita dai R. Decreti 13 marzo 1860 e 14 aprile 1861.

§ 5. Ai Sott'Uffiziali, Caporali, e Soldati che siano comandati per lavori di cancelleria presso gli uffici dei Comandanti generali dei Dipartimenti, dei Comandanti delle Divisioni e Sotto-Divisioni militari, sarà corrisposto il giornaliero soprassoldo di centesimi 30, stabilito dal Decreto 2 febbraio 1860 per quelli comandati per altro servizio.

Paga dei Colonnelli comandanti di brigata.

§ 6. I Colonnelli di un'arma diversa da quella di fanteria, i quali siano destinati al comando di una brigata di fanteria, avranno ragione alla paga stabilita per l'arma di fanteria in cui sono trasferti. (*Nota numero 205, inserta a pagina 1134 del* Giornale Militare *dell'anno* 1860.)

TABELLA N. 34 *indicante li varii assegnamenti dovuti ai ranno essere chiamati sul foglio generale delle competenze sulla*

CORPI	INDENNITA'					
	Per i pastrani da Cavalli		Per il bene armato ed arredi		Per l'infermeria uomini	
Reggimenti Granatieri			»	0070	»	0012
Reggimenti Fanteria			»	0070	»	0012
Bersaglieri.			»	0120	»	0012
Reggimenti di Cavalleria	»	0139	»	0080	»	0015
Reggimenti Cavalleggeri	»	0139	»	0080	»	0015
Reggimenti di Artiglieria — Operai			»	0080	»	0015
Reggimenti di Artiglieria — Piazza			»	0080	»	0015
Reggimenti di Artiglieria — Campagna.			»	0080	»	0015
Reggimenti del Genio			»	0070	»	0012
Reggimenti del Treno d'Armata .	»	0139	»	0040	»	0015
Corpo dei Cacciatori Franchi . .			»	0070	»	0012
Corpo d'Amministrazione . . .			»	0020	»	»
Scuola Militare — di Cavalleria . . .	»	0139	»	0120	»	0015
Scuola Militare — di Fanteria . . .			»	0130	»	0012

Corpi, per supplire alle spese diverse di manutenzione, e che vor-
parte 3.ª (*Vedi* Giornale Militare, *anno 1852, pagina 172.*)

GIORNALIERA						
Per bardatura cavalli		Per ferratura cavalli		Per l'infermeria cavalli e manutenzione scuderie (c)		*ANNOTAZIONI*
»	0500	»	0450	»	1350	
»	0500	»	0450	»	1350	
»	(a) 0750	»	(a) 0500	»	1350	
»	(b) 1050	»	(b) 0900	»	1350	
»	0600	»	0300	»	1350	
»	0500	»	0450	»	1350	

(a) Se per cavalli.

(b) Se per muli nell'assegno bardatura non è compresa la rinnovazione delle varie bardature dei muli (sì da salma che da tiro, che per batterie da montagna) le quali saranno rinnovate a carico delle aziende d'artiglieria e del Ministero della guerra.

(c) Questa indennità sarà ridotta a centesimi uno ogni qual volta un Corpo od un Distaccamento, non minore di uno squadrone, batteria e di una divisione del Treno d'Armata, per un tempo non minore di 15 giorni, lascia la propria stanza e trovasi in marcia od in accantonamento, o prende altrimenti una posizione tale, per cui l'olio e tutti gli utensili per le scuderie e la paglia per lettiera dei cavalli gli sono somministrati in natura dai privati o dai comuni, od anche dal Governo.

Art. 66.

Competenze in natura.

Pane.

§. 290. A ciascun sott'Ufficiale, Caporale e Soldato spetta una razione di pane in natura del peso di 735 grammi. (Nota ministeriale del 9 maggio 1861 inserta a pagina 298 del *Giornale Militare* di detto anno).

§. 291. I sott' Ufficiali, Caporali e soldati che ottengono licenze per funzioni politiche, e piccole licenze di tre giorni, l'ammontare delle razioni pane loro dovute, pella durata delle medesime sarà conteggiato sulla parte terza del foglio generale delle competenze, al prezzo che verrà fissato ogni anno dal ministero della guerra, ed accreditato sulla loro propria massa di deconto.

§. 292. Agli individui, cui non basti la razione ordinaria di pane, ne verrà corrisposta una seconda a carico della massa di economia. La tale concessione di razione di pane supplimentaria, deve essere circoscritta ai soli soldatí, escludendone perció:

I graduatì, Gli operai, I trombettieri, I tamburini, I musicanti, I vivandieri.	Vedi Raccolta Militare anno 1846 a pag. 601 e nota ministeriale N.° 91 inserta a pag. 568 del *Giornale Militare* anno 1854.

L'autorizzazione ministeriale per simile corrisponsione verrà promossa per atto deliberativo del consiglio d'amministrazione, con dichiara che l'individuo non può realmente sostentarsi colla razione ordinaria soltanto; ed esser fatta cessare qualora non sia più necessaria, mediante altro atto deliberativo.

Art. 67.

Letti.

§. 293. A cadun sott'Uffiziale, Caporale e Soldato devesi conteggiare una piazza di letto per ogni giornata di presenza.

I letti in cui giacciono gl'individui sul piede di caserma sono:

I letti di prima classe, caduno dei quali si compone, oltre i cavalletti e gli assi, di un pagliariccio e di un materasso ad una piazza.

I letti di seconda classe, così detti *brande.*

I letti di terza classe, composti come quelli di prima classe, con pagliariccio e materasso a due piazze.

I letti di quarta classe composti come quelli di terza classe, peró senza materasso.

Art. 68.

Legna.

§. 294. La legna devoluta ai sott'Uffiziali, Caporali e Soldati è stabilita:

In ragione di chilogr.	0, 850	per ogni razione	sul piede d'estate
— —	1, 660		— d'inverno

§. 295. Ai sott'Uffiziali è loro assegnata doppia razione di legna.

L'estate s'intende computato	dal 1.° aprile a tutt'8.bre	d'ogni anno
L'inverno —	dal 1° 9.bre a tutto marzo	

§. 296. Sono esclusi dalla legna i sott'Uffiziali, Caporali e Soldati allorchè viaggiano con indennità di via, durante la marcia e pei giorni di partenza e d'arrivo.

Art. 69.

Competenze di legna sul piede d'inverno alle truppe in campagna.

Per le truppe accantonate senza vantaggio della doppia razione ai Sergenti	al giorno chilogr.	1,800	per caduna razione
Per i distaccamenti allo stelvio ed al tonale	»	» 2,200	
Per gli uffici de'comandi divis.li	»	» 66,000	
» dell'Intendente generale d'armata	»	» 231,000	
» d'Intendenza militare	»	» 44,000	

Per le truppe che ricevono le competenze in natura dai magazzini del governo, nessuna buonificazione sarà fatta nel foglio generale delle competenze per somministranze, che dovendo essere fatte in natura, non siansi prelevate in tal modo, a meno che ne sia emanata l'autorizzazione, nel qual caso se ne dovrà unire copia autentica al foglio generale suddetto; tali buonificazioni saranno ammesse per la parte di truppa che trovasi far parte dei depositi. (Istruzione 1° maggio 1860, §§ 20 e 21, e circolare N.° 37, inserta a pagina 537 del *Giornale Militare* dell'anno 1860.)

Art. 70.

Piazze d'alloggio.

§. 297. Nel computo delle piazze d'alloggio a favore di un comune non devesi far caso dei primi tre giorni passati dalla truppa in uno stesso luogo, a meno che il Comune fosse precedentemente occupato, e che la truppa nuovamente arrivata, abbiavi, senza interruzione d'occupazione, surrogata altra truppa antecedentemente stabilitavi.

Le piazze d'alloggio pei sott'Uffiziali vogliono essere computate per doppio.

Art. 71.

Paglia.

§. 298. La somministranza della paglia che occorrer possa alle truppe poste a giacitura sul piede d'accantonamento, è regolata come segue:

1.° Chilogrammi 15 per ogni individuo nello spazio di 30 giorni; dei quali chilogrammi 10 verranno distribuiti al cominciare dell'accantonamento, e chilogrammi 5 dopo trascorsi 15 giorni, a modo di rinfresco.

2.° Terminati i 30 giorni d'uso la paglia verrà cambiata con una nuova distribuzione di chilogrammi 10, e dopo 15 giorni verrà dato il rinfresco di altri chilogrammi 5, così pure facendo pel seguito.

3.° La paglia rimasta in servizio d'un Corpo, o frazione di esso collocato sul piede d'accantonamento, non potrà servire per truppa di altro Corpo.

Art. 72.

Ordinario della truppa sul piede di pace.

(Vedi R. Decreto 19 maggio 1861, inserto a pag. 535 del *Giornale Militare* di detto anno.)

In applicazione del R Decreto 30 ottobre 1859, l'Amministrazione Militare provvede ai Caporali, e Soldati dei Corpi, presso i quali il rancio è regolato secondo le norme prescritte dal Regolamento 21 luglio 1840, una giornaliera razione di viveri, composta come in appresso:

Carne	grammi	155
Pane per la zuppa (1/4 di razione pane da munizione)	»	»
Paste o riso (a giorni alternati)	»	155
Lardo o burro	»	15
Vino (ogni due giorni) centilitri	»	25

Il pane per la zuppa avrà la stessa estrazione di crusca che quello da munizione.

Una volta per settimana si potrà distribuire *galletta* in ragione di grammi 150 in sostituzione del pane da zuppa.

Alla razione di vino si potrà sostituire quella del caffè, e dello zucchero, in ragione di grammi 15 di caffè e 20 di zucchero.

Il Ministro della Guerra, ogni qual volta lo crederà opportuno, puó variare la composizione dei viveri di cui sopra, nell'interesse del servizio e della truppa.

Sul prestito di ciascun Caporale o Soldato convivente al rancio si farà la ritenenza di centesimi 30 al giorno, cioè:

Centesimi 25 a favore del Governo in compenso della razione viveri.

Centesimi 5 per esser impiegati nella provvista del sale, e verdura, e per sopperire alle spese di bucato, e barbiere.

I Caporali e Soldati che non convivono all'ordinario, non saranno soggetti alla suindicata ritenenza, ma sarà loro fatta quella prescritta per gli esenzionati. (Vedi art. 74 di questa).

Nei luoghi in cui l'amministrazione militare non creda conveniente di far provvedere essa stessa i viveri alla truppa, sarà provveduto al rancio della medesima, secondo le norme di cui all'articolo 75 di questa, ed in tal caso l'amministrazione militare abbuonerà il supplimento giornaliero di cent. 5 per cadun Caporale e Soldato convivente al rancio.

E parimenti quando nelle occasioni di marcia non possa l'amministrazione militare provvedere i viveri, sarà corrisposto il suddetto supplimento giornaliero di cent. 5 per cadun Caporale e Soldato, oltre all'ordinario soprassoldo di marcia.

Le razioni viveri saranno prelevate mediante *buoni*.

Il pane da zuppa vuol essere prelevato collo stesso *buono*, con cui si preleva l'ordinaria razione di pane, descrivendovi il quantitativo in apposita distinta colonna.

Le compagnie che ricevono i viveri in natura dal governo diffalcheranno dal foglio di prestito il montare delle razioni prelevate, desumendole dalla colonna N.° 8 del quadro N.° 6 del giornale mensile di contabilità.

Ove accada che non possano essere somministrati i viveri in natura, in tal caso sarà pei Caporali e Soldati conviventi all'ordinario prelevato col foglio di prestito il montare del supplemento rancio, il quale, unitamente allo scotto giornaliero, sarà introitato sul libretto d'ordinario, che in tale circostanza dovrà esser tenuto da ciascuna compagnia.

Per la truppa, cui il governo non somministra i viveri in natura, si preleverà, e sarà conteggiato nel modo sovr'accennato il montare del supplemento rancio pei Caporali e Soldati conviventi all'ordinario.

Le razioni di viveri prelevate saranno conteggiate nella parte seconda del foglio generale delle competenze, ed il relativo importo farà oggetto di deduzione nella parte terza del foglio stesso.

Le amministrazioni dei Corpi dovranno accertarsi se la somma diffalcata dal foglio generale suddetto corrisponda alle razioni viveri prelevate, ed alle somme che le compagnie hanno dedotto dai fogli di prestito, durante il trimestre, dando carico alle medesime di quanto avessero dedotto in meno.

Il conto della ritenenza dei cent. 5 per l'oggetto di cui sopra, quando si ricevono i viveri dal governo, e quello delle analoghe spese, sarà dimostrato sul quadro N.° 12 del giornale mensile di contabilità di compagnia Queste spese saranno regolate in modo che non eccedano mai l'introito: e qualora alla fine del mese sopravvanzasse qualche fondo, andrà in beneficio dell'ordinario. (§. 76 del Regolamento 1.° aprile 1839.)

Il richiamo sui fogli nominativi delle competenze dell'importo del supplimento rancio dei Caporali e Soldati conviventi all'ordinario verrà operato in calce del ristretto N.° 2, colonna *L*, nel modo seguente:

Per le Compagnie che ricevono i viveri dal governo.

Riporto delle giornate di presenza dei Caporali e Soldati, desunte dalla colonna N.° 1 del presente giornate

Si deducono le razioni viveri prelevate durante il trimestre razioni
Si deducono per gli esenzionati dall'ordinario, e pei ditenuti a pane acqua come dall'unito stato nominativo . . razioni

Restano le giornate di supplimento rancio.
Le quali a centesimi cinque caduna importano . . . . L.

Per le compagnie che non ricevono i viveri dal governo.

Riporto delle giornate di presenza dei Caporali e Soldati, desunte dalla colonna (1) del presente . . giornate
Si deducono per gli esenzionati dall'ordinario, e pei ditenuti, a pane ed acqua come dall'unito stato nominativo . . *idem*
Restano le giornate di supplemento rancio . . . . N.°
Le quali, a cent. 5 caduna, importano L.

Disposizioni relative al modo di regolare l'ordinario della truppa nei casi che l'amministrazione militare non possa somministrare i viveri in natura.

Art. 73.

Proventi dell'ordinario dei Caporali e Soldati.

Formano introito all'ordinario dei Caporali e Soldati:

(*a*) L'importare dello scotto giornaliero da pagarsi dagli uomini che vi convivono, il quale è di cent. 35 nei reggimenti di fanteria di linea, nel Corpo dei Cacciatori Franchi, ed in quello del Corpo d'amministrazione, quando gl'individui di quest'ultimo non siano addetti al servizio degli spedali militari: in detto ammontare vi è compreso il supplemento rancio di cent. 5, di cui all'art. 72 di questa; di cent. 40 negli altri Corpi, ivi pure compreso l'oradetto supplimento rancio di cent. 5.

(*b*) L'ammontare giornaliero dello scotto degl'individui ditenuti al prevosto in attesa di giudizio.

(*c*) L'ammontare del supplemento rancio, che si preleva dalla

massa di economia, in ragione di cent. 15 per cadun individuo convivente all'ordinario nella ricorrenza:

Dell'anniversario di S. M.;

Della solennità del Ss. Natale;

In quella di S. Martino;

Ed in quella del dí stabilito per la festa nazionale dell'unità d'Italia.

(*d*) L'importo dei centesimi 5 al giorno che vengono ritenuti agli individui che rientrano da piccola licenza. (*Giornale Militare* anno 1852, parte seconda, pagina 51.)

Art. 74.

Proventi in favore della massa d'economia che si ritengono agli esenzionati dall'ordinario.

Sono versate alla massa d'economia le seguenti ritenenze:

(*a*) L'ammontare di cent. 3 al giorno che pagano gli esenzionati dal convivere all'ordinario, cioè:

I Caporali e Soldati che sono figli d'Uffiziali dello stesso Corpo.

I Falegnami, Musicanti, Trombettieri nell'arma di cavalleria, nei reggimenti del Corpo Reale d'artiglieria, e i vivandieri.

(*b*) L'ammontare di cent. 5 al giorno, che pagano gl'individui esenzionati in seguito a facoltà del Comandante del Corpo, o deposito, quando speciali circostanze esigonó tali esenzioni.

(*c*) L'ammontare dell'intiero prestito giornaliero del Caporale o Soldato ditenuto alle prigioni di rigore, pel tempo della punizione: l'ammontare dello scotto soltanto, quando egli sia ammogliato, o vedovo con prole, ed abbia con sè moglie o famiglia; e sempre quando l'inflitta punizione non fosse conseguenza di debiti, o per ismarrimento, guasto, o vendita d'oggetti del suo corredo, chè in questo caso l'intiero prestito e l'ammontare dello scotto anzidetto andranno per l'estinzione dei debiti sino alla concorrente di cui è cenno al § 207 del Regolamento di disciplina, e per essere versato alla massa di deconto, se trattasi di smarrimento, guasto, o vendita d'oggetti come sopra, fatto ben inteso il diffalco del valore della razione pane, non che dell'am-

montare dello scotto dei giorni, in cui godettero l'ordinario. (Vedi *Giornale Militare*, anno 1854, pagina 650.)

(d) La totalità del piccolo prestito dovuto agli uomini irregolarmente assenti l'ultimo giorno del prestito. (*Vedi Giornale Militare* 1851, parte 2.ª, pagina 27.

Art. 75.

Spese a carico dell'ordinario dei Caporali e Soldati.

Mediante i proventi indicati all'art. 73, l'ordinario dei Caporali, e Soldati dovrà sovvenire:

(*a*) A tutte le spese occorrenti per il rancio dei conviventi all'ordinario;

(*b*) Alla spesa del bucato pei medesimi;

(*c*) Alla spesa necessaria pel barbiere.

Art. 76.

Spese a carico della massa d'economia.

Mediante i proventi di cui all'articolo 74, la massa d'economia dovrà sopperire:

(*a*) Alle spese d'illuminazione delle camerate, corridoi e latrine, e della provvista delle scope per la pulizia del quartiere;

(*b*) Alle piccole spese di manutenzione in buono stato delle vestimenta dei rancieri, degli utensili di cucina, bidoni, misure di latta ecc., non che ai ristauri che possono occorrere attorno alle pentole, ed al ristagnamento loro, quando è necessario;

(*c*) All'ammontare del supplemento rancio menzionato all'art. 73;

(*d*) Alla liscivatura delle vestimenta dei rancieri, sacchi ed altri utensili di cucina (Vedi *Giornale Militare* 1852, parte seconda, a pagina 360).

La spesa per la provvista del bianco, giallo o manteca per gli articoli di bufalo, e corame, viene sopportata dalla massa benearmato ed arredi. (Vedi *Giornale Militare* 1854, pagina 653).

Art. 77.

Ordinario della truppa in marcia.

La truppa in marcia, se non vi è assoluta impossibilità, deve fare l'ordinario per compagnia: una tale disposizione si estende eziandio ai distaccamenti quando siano forniti delle occorrenti marmitte, e quando la forza degli uomini sia tale e sufficiente a ciò consigliare.

Nel solo pasto, di cui consterà l'ordinario della giornata, s'impiegherà l'intiero ammontare di cui all'art. 73 della presente.

Quando la truppa sia alloggiata presso gli abitanti, la legna per la cottura del rancio sarà provvista dai Corpi sui fondi della massa d'economia.

Quando la truppa venisse invece alloggiata in quartieri, case, chiese, e altri pubblici edifizi, la legna opportuna per fare il rancio viene provvista dai Municipi, ai quali il Comandante della truppa dovrà rivolgersi per ottenerne la somministranza.

Quando s'incontrano nei luoghi di tappa difficoltà tali da non potervi fare il rancio, la truppa riceverà alla mano, al suo arrivo, l'importare per intiero del prestito giornaliero, ed in un col soprassoldo di marcia, provvederà ciascuno al proprio vitto della giornata. (Vedi *Giornale Militare*, anno **1851**, nei numeri **20** e **49** parte prima, nel numero **15** parte seconda, e nel numero **1.°**, parte seconda dell'anno **1852.**)

Art. 78.

Mensa dei sott'Uffiziali.

Giusta il Regolamento **21** luglio **1840**, la mensa dei sott'Uffiziali può essere stabilita, ad economia, dai sott'Uffiziali stessi, sotto la direzione dell'Aiutante maggiore in 1.°, o per mezzo del vivandiere addetto al Corpo. L'esperienza però ha dimostrato esser quest'ultimo sistema il più acconcio, sia nell'interesse del sott'Uffiziale stesso, che del servizio e dell'economia.

Ciascun sott'Ufficiale convivente alla mensa del vivandiere versa giornalmente cent. **60** o **65**, e cede allo stesso i due terzi della legna di cui ha diritto. Mediante ciò riceve due pasti al giorno, senza il pane, di cui ciascuno si provvede col proprio.

PARTE QUARTA

FORMOLARIO DELLE VARIAZIONI COLLETTIVE ED INDIVIDUALI

Le variazioni collettive vogliono essere comprese sui rapporti giornalieri, modello N.° 31 del Regolamento di disciplina, che ogni mattina i Comandanti delle compagnie consegnano all'ufficio di maggiorità, in un colle variazioni individuali.

Tanto sull'ora detto rapporto, che sul Giornale di contabilità, la forza della compagnia viene stabilita ogni mattina per tutto il giorno antecedente, tenendo conto delle variazioni avvenute, di modo che al mattino del 2 si stabilisce la forza del 1.°, e così di seguito.

La forza dell'ultimo giorno però d'ogni trimestre viene stabilita nei detti documenti, al primo giorno del trimestre successivo soltanto, pei *presenti*, *aggregati*, *godenti soprassoldo*, *mogli e figli*, con riserva di stabilirvi quella dei *distaccati*, *comandati*, *assenti*, *in congedo illimitato*, e *fuori forza* il giorno che seguirà la chiusa delle variazioni che riflettono allo scaduto trimestre.

Nello stabilire la forza giornaliera dei presenti della compagnia si avrà per base che gl'individui vi si dovranno aumentare o diminuire in quel giorno soltanto in cui i medesimi avranno o non dritto alle competenze, sia in contanti che in natura, a mo' d'esempio.

1.° gennaio anno 1862, Soldato *Sommariva Vittorio,* entrato allo spedale di Roma, pagato per detto giorno, dovrà togliersi dalla forza dei presenti del giorno 2 che verrà stabilita il mattino del giorno 3, dal giorno 2 tale individuo cessa d'aver diritto alle competenze di presenza, e conta allo spedale.

5 gennaio anno 1861, Caporale *Castenedolo Giampietro* partito in congedo illimitato a Palermo, pagato d'ogni suo avere per tutto il 4 e d'indennità di via pel giorno 5; deve diminuirsi dalla forza dei presenti del giorno 5, che viene stabilita il mattino del giorno 6, perchè da detto giorno 5 ha cessato di avere ragione alle competenze ordinarie.

Formole delle variazioni collettive.

1.° Esempio — Il 1.° gennaio 1861, la compagnia partita sulla ferrovia da Torino per Bologna, nuova sua stanza, avendo diritto al soprassoldo ordinario di marcia, godendo la truppa dei viveri in natura, pagata di pane pel 1° e 2, lo stesso giorno ha fatto tappa a Piacenza, ove venne alloggiata sul piede d'accantonamento.

2 Il 2 gennaio 1861, la compagnia già in marcia per recarsi da Torino a Bologna, oggi partita da Piacenza sulla ferrovia ed arrivata lo stesso giorno a Bologna, ove venne alloggiata sul piede di caserma, con assegnazione di letti di prima classe.

3 Il 1 gennaio 1861, la compagnia partita da Milano per Cremona, nuova sua stanza, pagata di pane per oggi, la truppa avendo diritto al soprassoldo di marcia di cent. 25 per la giornata d'oggi, non avendo goduto i viveri in natura, lo stesso giorno ha fatto tappa a Lodi ove venne alloggiata presso gli abitanti.

4 Il 2 gennaio 1861, la compagnia già in marcia da Milano per Cremona, oggi partita da Lodi, la truppa avendo diritto al soprassoldo di marcia di cent. 45 per la giornata d'oggi non avendo ricevuto nè il pane, nè i viveri in natura, ha fatto tappa a Crema, ove venne alloggiata sul piede d'accantonamento.

5 Il 3 gennaio 1861, la compagnia partita da Crema soddisfatta di pane per detto giorno, la truppa avendo di-

ritto all'ordinario soprassoldo di marcia, avendo goduto i viveri in natura, ed arrivata lo stesso giorno a Cremona, ove venne alloggiata sul piede d'accantonamento a carico del municipio.

6 2 gennaio 1861, la compagnia partita oggi da Torino in distaccamento a Carignano per mezzo della ferrovia giuntavi lo stesso giorno, avendo diritto all'ordinario soprassoldo di marcia, per aver goduto i viveri in natura.

7 2 gennaio 1860, la compagnia partita oggi da Genova per Livorno sul piroscafo il *Malfattano*, sbarcatavi lo stesso giorno, gli Uffiziali avendo goduto la mensa di bordo e la truppa i viveri e prestito di bordo.

8 2 gennaio 1861, la compagnia da quest'oggi cessa di essere sul piede d'accantonamento; eppereiò gli Uffiziali cessano pure di aver diritto al soprassoldo d'accantonamento, e la truppa alla razione straordinaria di viveri, rientrando sul piede di caserma, con assegnazione di letti di prima classe, ed avendo ragione alle ordinarie competenze sul piede di pace.

9 1 febbraio 1861, la compagnia da quest'oggi entra sul piede di guerra, avendo diritto gli Uffiziali alla gratificazione di entrata in campagna, al giornaliero soprassoldo di campo, ed alle razioni di viveri stabilite per ogni grado, e la truppa alle razioni di viveri e deconto di guerra.

10 1 aprile 1861, la compagnia ha preso parte alla battaglia di Montechiari con buon successo, e per la vittoria riportata unitamente alle altre compagnie, il reggimento ebbe la bandiera fregiata della medaglia in oro.

11 1 luglio 1861, la compagnia rientra da quest'oggi sul piede di pace, cessando di godere dei vantaggi di campagna, ed avendo diritto alle ordinarie competenze.

12 1 agosto 1861, la compagnia ha quest'oggi preso parte alla fazione campale, avendo diritto all'ordinario soprassoldo di marcia per aver fatto un rancio fuori della sua stanza.

Formole delle variazioni individuali.

1.° Esempio — 1 gennaio, Sottotenente cavaliere *Barbera Cesare*, avuto come nuovo promosso dai sott' Ufficiali del sedicesimo reggimento fanteria, in seguito a regio decreto del 28 dicembre 1860, pagato per tutto detto mese, avendo diritto alla paga fissata dal R. decreto 15 marzo 1860.

2 1 genn., Furiere maggiore *Bastevole Giuseppe*, promosso Sottotenente in seguito a R. decreto del 28 dicembre 1860, colla paga stabilita dal regio decreto 15 marzo 1860, è passato al 21.° reggimento fanteria, pagato per tutto dicembre ora scorso.

3 1 gennaio, Capitano signor *Bossi Luigi*, avuto come nuovo promosso dai Luogotenenti di questo reggimento, in seguito a regio decreto del 28 dicembre 1860, colla paga fissata dal regio decreto 15 marzo 1860, pagato per tutto dicembre ora scorso.

4 1 gennaio, Maggiore signor *Argenti Timoteo*, promosso Luogotenente-colonello, in seguito a regio decreto del 28 dicembre 1860, colla paga fissata dal decreto 15 marzo 1860, è passato al 30.° reggimento fanteria.

5 1 gennaio, Luogotenente-colonnello signor *Argenti Timoteo*, avuto dai Maggiori del 3.° reggimento fanteria in seguito a regio decreto del 28 dicembre 1860, colla paga stabilita dal regio decreto 15 marzo 1860, ed avendo diritto a due razioni di foraggio, ed all'indennità annua di rappresentanza di L. 600.

6 1 gennaio, Luogotenente *Biella* signor *Eugenio*, passato tale al 1° Reggimento Granatieri di Sardegna, in seguito a dispaccio ministeriale del 30 dicembre 1860, N. 800, direzione generale delle armi di fanteria e cavalleria, divisione personale, pagato per tutto detto mese.

7 1 gennaio, Luogotenente *Biella* signor *Eugenio*, avuto tale dal 1.° reggimento fanteria, in seguito a dispaccio ministeriale del 30 dicembre 1860, N. 800, direzione generale delle armi di fanteria e cavalleria, divisione personale, pagato per tutto detto mese, sebbene non giunto.

8 1 gennaio, Luogotenente aiutante maggiore in 1.°, *Sardegna* signor *Michele*, promosso Capitano al 14.° reggimento fanteria, in seguito a regio decreto 28 dicembre 1860, colla paga fissata da altro decreto 15 marzo 1860, trattenuto in questo reggimento per sistemare la contabilità della Compagnia Stato Maggiore.

Militari nuovi avuti.

9 24 gennaio 1861, Capitano *Firenze* signor *Lucio*, avuto fin dal primo corrente dal 3.° reggimento fanteria come nuovo promosso, oggi giunto alla compagnia avendo diritto all'indennità di via, non però alla paga dal 1.° al 23, per aver ecceduto la dilazione di 20 giorni, per recarsi al corpo, senza giustificata causa di malattia.

10 21 gennaio 1861, Maggiore *Millelire* signor *Alfredo*, già avuto fin dal primo corrente dal 12° reggimento fanteria, come nuovo promosso, oggi ottenne una proroga di 20 giorni per recarsi al reggimento, per cagione di malattia, in seguito a dispaccio ministeriale del 18 corrente, numero 74, divisione personale.

11 21 genn. 1861, Sottotenente *Bologna* sig. *Anastasio*, già avuto sin dal primo corrente dal 2.° reggimento fanteria come nuovo promosso, sebbene allo spedale militare di Torino dal 21 dicembre 1860, oggi uscitone e giunto alla compagnia, avendo diritto alla paga fissata pel suo grado, sotto deduzione di L. 1, 500 al giorno, dal 1.° in 11.

12 28 gennaio 1861, Luogotenente Direttore dei Conti *Parma* signor *Isidoro*, già avuto sin dal 16 corrente dai Luogotenenti del 4.° reggimento fanteria, oggi giunto alla Compagnia avendo diritto all'indennità di via, colla perdita della paga e soprassoldo speciale dal 25 in 27, per aver ecceduto i giorni 8 di dilazione senza giustificata causa di malattia.

13 22 gennaio 1861, Luogotenente *Piacenza* sig. *Andrea*, già avuto tale sin dal 1.° corrente essendo in aspettativa, oggi giunto alla compagnia avendo diritto all'indennità di

via per l'arrivo, colla perdita della paga dal 1.° in 21 per aver ecceduto la dilazione di 20 giorni senza giustificata causa di malattia.

14 8 genn. 1861, Sottotenente *Modena* sig. *Luigi*, giunto oggi alla compagnia avuto come tale sin dal 10 corrente dal 2.° reggimento fanteria, avendo diritto all'indennità di via per l'arrivo.

15 1 febbraio 1861, Capo musica *Perugia Emilio*, nuovo avuto volontario in tale qualità per la ferma di anni 8, avendo diritto all'assegno di primo corredo di L. 100 (in seguito a dispaccio ministeriale del 26 gennaio, numero 104, divisione personale).

16 1 maggio 1861, Capo musica *Perugia Emilio*, già arruolato volontario sin dal 1.° febbraio ultimo scorso in tale qualità, essendo stato riconosciuto incapace di soddisfare alle esigenze del suo speciale servizio, venne quest'oggi licenziato dal militare servizio e munito di foglio ed indennità di via per rimpatriare, avendo restituito l'assegno di 1.° corredo di trimestri numero 30. (Dispaccio ministeriale 28 maggio, numero 34).

17 1 maggio 1861, Musicante *Vallansengo Gio.*, avuto dagli alunni della scuola di musica della Casa Reale Invalidi d'Asti, in seguito a dispaccio ministeriale del 25 aprile ultimo scorso, numero 5000, divisione personale, soddisfatto d'ogni suo avere per tutto il 30 aprile e d'indennità di via per oggi, avendo diritto all'assegno di 1.° corredo di L. 100.

18 1 marzo 1861, Soldato *Spada Carlo*, avuto dai Soldati allievi del battaglione dei figli dei militari, in seguito a dispaccio ministeriale del 25 febbraio ora scorso, numero 3122, divisione personale, soddisfatto d'ogni suo avere per tutto il 29 febbraio, e d'indennità di via per oggi, non avendo ragione all'assegno di 1.° corredo per averlo ricevuto in detto battaglione all'epoca del suo primo assento.

19 1 marzo 1861, Soldato *Logna Felice*, nuovo avuto di leva della 1.ª categoria, classe 1839, dal circondario di Como, soddisfatto a tutt'oggi d'indennità di via, avendo diritto all'assegno di primo corredo in L. 100.

20 1 marzo 1861, Soldato *Ciecco Michele*, nuovo avuto di leva della prima categoria, classe 1839, dal circondario di Milano, sebbene non giunto, avendo diritto all'assegno di primo corredo in L. 100, giunto soddisfatto per oggi d'indennità di via.

21 1 maggio 1861, Soldato *Faceti Terenzio*, nuovo avuto d'in congedo illimitato della seconda categoria, classe 1839, dal circondario di Pavia, soddisfatto d'indennità di via per tutto oggi, avendo diritto all'assegno di primo corredo in L. 100.

22 1 maggio 1861, Soldato *Santicca Mauro*, nuovo avuto qual surrogato ordinario, accettato nanti il Consiglio di Leva del circondario di Genova, soddisfatto d'indennità di via per oggi, non avendo diritto all'assegno di primo corredo.

23 1 maggio 1861, Soldato *Arborio Alberto*, nuovo avuto qual surrogato ordinario, accettato dal Consiglio d'Amministrazione del corpo in seguito ad autorizzazione del Comandante Generale del primo dipartimento, non avendo diritto all'assegno di primo corredo.

24 1 maggio 1861, Soldato *Balsami Michelangelo*, nuovo avuto qual surrogato di fratello dal circondario d'Ivrea, accettato nanti il consiglio di leva, giunto soddisfatto d'indennità di via a tutt'oggi avendo diritto all'assegno di primo corredo in L. 100.

25 1 giugno 1861, Soldato *Maglia Carlo*, nuovo avuto qual surrogato di fratello, accettato nanti il Consiglio d'Amministrazione del Corpo non avendo diritto all' assegno di primo corredo.

26 Soldato *Palermo Sisto*, nuovo avuto dal circondario di Lodi qual renitente della classe 1839, soddisfatto d'indennità di via per tutt'oggi, avendo diritto all'assegno di primo corredo in L. 100.

27 1 marzo 1861, Soldato *Messina Pietro*, nuovo avuto dal circondario di Cagliari qual cambio di numero della classe 1839, della seconda categoria, soddisfatto d'indennità di via per tutt'oggi, non avendo diritto all'assegno di primo corredo.

28 1 marzo 1861, Soldato *Sassari Marcellino*, nuovo avuto dal circondario di Bobbio quale ommesso alla leva 1838, soddisfatto d'indennità di via per tutt'oggi, ed avendo diritto all'assegno di primo corredo in lire 100.

29 1 gennaio 1861, Soldato *Cagliari Battista*, nuovo avuto volontario per la ferma di anni 8 come da atto d'arruolamento redatto in data d'oggi dal Consiglio d'Amministrazione del Corpo, avendo diritto all'assegno di primo corredo in lire 100.

30 1 gennaio 1861, Soldato *Cremonesi Giulio*, nuovo avuto in qualità di vivandiere, in seguito a dispaccio ministeriale del 25 dicembre 1860, numero 3122, divisione personale, avendo diritto all'assegno di primo corredo in lire 100.

31 1 gennaio 1861, Soldato *Garibaldi Gioanni*, nuovo avuto qual refrattario dell'Austria della classe 1833 dal circondario di Bergamo, soddisfatto d'indennità di via per tutto oggi ed avendo diritto all'assegno di primo corredo in lire 100.

Passaggi da una Compagnia all'altra.

32 1 gennaio 1861, Furiere *Benza Flavio*, avuto dai Sergenti della seconda Compagnia, ov'era ascritto al numero 4 del ruolo annuale, soddisfatto d'ogni suo avere per tutto il 31 dicembre 1860.

33 1 gennaio 1861, Sergente *Benza Flavio*, promosso Furiere e passato alla prima compagnia, ove venne ascritto al numero 1.° del ruolo annuale, soddisfatto d'ogni suo avere per tutto il 31 dicembre 1860.

34 1 gennaio 1861, Sergente *Caccia Anastasio*, avuto dai Caporali della quarta compagnia, ove era ascritto al numero 20 del ruolo annuale, sebbene allo spedale di Torino sin dal 20 dicembre 1860.

35 1 Gennaio 1861, Caporale *Caccia Anastasio*, promosso Sergente alla prima compagnia, ove venne ascritto al numero 7 del ruolo annuale, sebbene allo spedale di Torino sin dal 20 dicembre 1860.

36 1 genn. 1861, Caporale *Lancieri Giulio*, avuto dai Soldati di 1.ª classe della compagnia ottava, ove era ascritto al numero 48 del ruolo annuale, sebbene in licenza straordinaria di convalescenza per giorni 40 a Firenze sino dal 25 dicembre 1860.

37 1 genn. 1861, Soldato di 1.ª classe *Lancieri Giulio*, promosso Caporale alla prima compagnia, ove venne ascritto al numero 25 del ruolo annuale, sebbene in licenza straordinaria di convalescenza per giorni 40 a Firenze sino dal 25 dicembre 1860.

38 1 gennaio 1861, Soldato *Vineis Fabiano*, avuto tale dalla sesta compagnia, come attendente di un Ufficiale superiore, ove era ascritto al numero 94 del ruolo annuale, soddisfatto d'ogni suo avere per tutto il 31 dicembre 1860.

39 1 gennaio 1861, Soldato *Vineis Fabiano*, passato tale allo Stato Maggiore del reggimento, come attendente d'un Ufficiale superiore, ove venne ascritto al numero 48 del ruolo annuale, soddisfatto d'ogni suo avere per tutto il 31 dicembre 1860.

40 1 gennaio 1861, Trombettiere *Strata Gio. Angelo*, avuto dai Soldati della quinta compagnia, ov'era ascritto al numero 140 del ruolo annuale, sebbene in licenza ordinaria di giorni 30 a Siena dal 22 dicembre 1860.

41 1 gennaio 1861, Soldato *Licchio Matteo*, passato trombettiere allo Stato Maggiore del reggimento, ove venne ascritto al numero 38 del ruolo annuale, sebbene in licenza ordinaria di giorni 30 a Siena dal 22 dicembre 1860.

Passaggi da un Corpo all'altro.

42 1 marzo 1861, Sergente *Chelotto Giacomo*, passato tale al primo reggimento fanteria in seguito a dispaccio ministeriale delli 25 febbraio 1861, numero 2000, divisione personale, soddisfatto d'ogni suo avere per tutto il 29 febbraio, e d'indennità di via per oggi in L. 1, 800.

43 1 aprile 1861, Sergente *Berti Alberto*, avuto tale dal 1.° reggimento fanteria, in seguito a dispaccio ministeriale

del 28 marzo 1861, numero 3105, divisione personale, soddisfatto d'ogni suo avere per tutto il 31 marzo, e d'indennità di via per oggi per conto del Corpo perdente.

44 1 aprile 1861, Sergente *Neziante Camillo*, passato nella qualità di semplice Carabiniere nell'arma dei Carabinieri Reali, in seguito a dispaccio ministeriale del 22 marzo 1861, numero 3004, divisione personale, soddisfatto d'ogni suo avere per tutto il 31 marzo 1861, e d'indennità di via in L. 1, 000 per oggi giorno di marcia.

45 1 aprile 1861, Soldato *Bergna Alberto*, passato come Soldato di terza classe per punizione al Corpo dei Cacciatori franchi, in seguito a dispaccio ministeriale del 24 marzo 1861, numero 1105, divisione personale, rimesso quest'oggi all'arma dei Carabinieri Reali per esservi tradotto, soddisfatto d'ogni suo avere per tutt'oggi.

46 2 aprile 1861, Soldato *Montagna Pietro*, passato nel Corpo d'amministrazione in seguito a rassegna di rimando, passata in Torino il 25 marzo 1861, e successive ministeriali determinazioni del 28 detto mese, per essere inabile al servizio attivo, e partito in congedo illimitato, soddisfatto d'ogni suo avere per tutto il primo aprile, e d'indennità di via per oggi onde rimpatriare.

Militari comandati — Ufficiali.

47 1 aprile 1861, Luogotenente signor *Roma Carlo*, partito comandato in accompagnamento d'inscritti per Bologna, avendo diritto, oltre la paga, al soprassoldo di marcia da quest'oggi sino al ritorno al Corpo.

48 1 aprile 1861, Sottotenente signor *Bergamo Stefano*, partito per Lodi come aiutante di campo del signor Maggiore Generale N. N. in seguito a dispaccio ministeriale del 25 aprile 1861, numero 1004, divisione personale, avendo diritto all'indennità di via sino a destinazione ed, a datare da oggi, ad una razione di foraggio al giorno, pagato per tutto il mese di marzo.

49 1 aprile 1861, Sottotenente signor *Como Plario*, partito per Cremona in accompagnamento del sig. Generale N. N. come suo aiutante di campo, avendo diritto all'indennità di via sino a destinazione, pagato per tutto il mese di marzo.

50 1 aprile 1861, Sottotenente signor *Padova Carlo*, da quest'oggi ha cessato di essere aiutante di campo del signor Maggiore Generale N. N. avendo diritto alla buonificazione di 30 razioni di foraggio, per aver cessato di esser tale prima della scadenza dell'anno per causa indipendente dalla sua volontà, pagato per tutto il mese di marzo.

51 1 aprile 1861, Capitano sig. *Venezia Filiberto*, partito, comandato per Genova, quale Uffiziale delegato in secondo alla leva, avendo diritto, oltre la paga, al soprassoldo di marcia di lire 2 al giorno, da quest'oggi sino al giorno di ritorno al Corpo, pagato per tutto il mese di marzo.

52 1 aprile 1861, Medico di reggimento signor *Pavia Carlo*, partito, comandato per Porto Maurizio, per assistere il consiglio di leva, in seguito a lettera delli 25 marzo 1861, numero 105 del Comandante il primo dipartimento militare avendo diritto, oltre la paga, all'indennità di via per andata e ritorno, per tener luogo di spese di trasferta, ed al soprassoldo di marcia da quest'oggi sino a tutto il giorno di ritorno al Corpo, ed inoltre ad una lira pure al giorno a titolo d'indennità d'alloggio, pagato per tutto il mese di marzo.

53 1 aprile 1861, Luogotenente sig. *Mantova Luigi*, partito, comandato per Torino, per prender parte al corso di studi presso il R. Corpo di Stato Maggiore, in seguito a dispaccio ministeriale delli 25 marzo 1861, numero 150, divisione personale, avendo diritto all'indennità di via sino a destinazione, ed a lire 300 annue per compensarlo delle maggiori spese. Quale somma da conteggiarsi dal Corpo R. di Stato Maggiore.

54 1 aprile 1861, Maggiore generale signor *Villamarina Giambattista*, partito per Piacenza onde raggiungere il secondo reggimento della brigata, avendo diritto all'inden-

nità di via sino a destinazione, oltre alle razioni di foraggio di marcia, pagato per tutto il mese di marzo.

55 1 aprile Sottotenente signor *Castello Augusto*, partito isolato per Porto Maurizio onde far parte di quel distaccamento di truppa, avendo diritto all'indennità di via sino a destinazione come sopra.

56 Luogotenente signor *Albertali Carlo*, partito, comandato per Firenze in accompagnamento di un drappello di Soldati che devono far passaggio ai battaglioni attivi, avendo diritto al soprassoldo di marcia sino a destinazione come sopra.

57 1 aprile 1861, Luogotenente signor *Porta Achille*, già partito sin dal 30 marzo, comandato per Bologna in accompagnamento di un drappello d'individui passati ai battaglioni attivi, oggi rientrato alla compagnia avendo diritto oltre la paga all'indennità di via per le giornate di marcia.

58 1 gennaio 1861, Luogotenente signor *Santiliati Michelangelo*, partito, comandato per ricevere delle armi dalla regia sala d'armi presso l'armeria di Genova, in seguito a dispaccio ministeriale del 25 febbraio ora scorso, numero 526, divisione personale, avendo diritto all'indennità di via per andata e ritorno a carico della massa benearmato ed arredi, pagato per tutto il mese di dicembre.

59 5 genn. 1861, Luogotenente sig. *Miniggio Giuseppe*, giunto da Genova ov'era comandato per ritirare delle armi dalla regia sala d'armi sin dal primo corrente, nulla avendo ricevuto, perciò ha diritto all'indennità di via per andata e ritorno, oltre ai tre giorni di fermata nel luogo in ragione di lire 3,75 per giorno a carico della massa benearmato ed arredi.

60 1 marzo 1861, Capitano signor *Genova Andrea*, partito per Milano onde comparire come testimonio presso il tribunale civile, in seguito ad ordine del Comandante generale del primo dipartimento militare, espresso con lettera del 28 febbraio, numero 560, avendo diritto alla sola continuazione della paga, avendo ragione ad uno speciale assegnamento per parte degli agenti demaniali di Milano, pagato per tutto il mese di febbraio.

Sott' Uffiziali, Caporali e Soldati.

61 1 gennaio 1861, Sergente *Omobuono Carlo*, partito, comandato in accompagnamento d'inscritti per Firenze, pagato d'indennità di via per due giornate di marcia.

62 3 gennaio 1861, Sergente *Omobuono Carlo*, giunto da Firenze ove era comandato in accompagnamento d'inscritti sin dal primo, avendo diritto all'indennità di via per le giornate 3 e 4.

63 1 aprile 1861, Soldato *Pollóne Pietro*, partito in accompagnamento d'inscritti per Bologna come attendente del Luogotenente signor *Ceva Carlo*, partito pure così comandato, avendo diritto per andata e ritorno e soggiorni all'indennità di via.

64 1 gennaio 1861, Sergente *Cossilla Ferdinando*, partito, comandato per Vercelli per i lavori di scritturazione presso il consiglio di leva, avendo diritto all'indennità di via da quest'oggi sino al ritorno al Corpo.

65 1 aprile 1861, Soldato *Leno Stanislao*, partito per Genova come attendente del Capitano signor *Carcano Stefano*, comandato per le operazioni di leva, avendo diritto all'indennità di via da quest'oggi sino al ritorno al Corpo.

66 3 aprile 1861, Soldato *Leno Stanislao*, già partito come sopra il 1.° aprile, rimasto aggregato in sussistenza al primo reggimento fanteria.

67 1 febbraio 1861, Soldato *Oliva Pietro*, partito per Como in accompagnamento del Capitano signor *Castia Lorenzo*, come soldato di confidenza, partito in licenza di giorni 30, essendo esso pure considerato come in licenza ordinaria per tale durata, pagato d'indennità di via in lire 1 per la giornata di marcia.

68 1 maggio 1861, Caporale *Monleloni Carlo*, partito, comandato isolatamente per raggiungere il distaccamento di Bobbio, pagato di pane e prestito per ieri, e d'indennità di via in lire 2 per 2 giornate di marcia sino a destinazione.

69 1 aprile 1861, Sergente *Oropa Felice*, partito per Perugia onde comparire quale testimonio 'nanti quel tribunale civile, pagato di pane e prestito per tutto ieri, e d'indennità di via in lire 2, per due giornate di marcia sino a destinazione.

70 3 aprile 1861, Sergente *Oropa Felice*, partito per Perugia sin dal 1.° corrente per comparire quale testimonio nanti quel tribunale civile, giuntovi il 2 e rimasto in sussistenza presso il 24.° reggimento fanteria.

Militari in licenza — Uffiziali.

71 1 aprile 1861, Maggiore signor *Pietro Micca*, partito in licenza ordinaria di giorni 60 a Torino, pagato per tutto lo scorso mese di marzo.

72 16 aprile 1861, Capitano sig. *Deriu Annibale*, partito in licenza straordinaria di convalescenza per malattia incontrata in servizio a Palestro, per giorni 40, in seguito a dispaccio ministeriale delli 14 corrente, numero 700, divisione personale, pagato per tutto il 15 di detto mese.

73 1 marzo 1861, Capitano *Bignolo* signor *Flaminiano*, partito in licenza straordinaria di convalescenza di giorni 40 a Palestro, per malattia non proveniente dal servizio, in seguito a dispaccio ministeriale del 25 febbraio ora scorso, numero 4004, divisione personale, pagato per tutto febbraio.

74 1 maggio 1861, Sottotenente sig. *Pirolini Carlo*, partito in licenza straordinaria di giorni 40 a Palestro, per affari privati, in seguito a dispaccio ministeriale del 28 aprile, numero 4004, divisione personale, pagato per tutto aprile.

75 1 giugno 1861, Luogotenente sig. *Balduzzi Carlo*, partito in licenza di giorni 20 a Palestro per funzioni politiche, in seguito a dispaccio ministeriale del 29 maggio, numero 3331, divisione personale, pagato per tutto maggio.

76 1 gennaio 1861, Sottotenente sig. *Della Croce Alfredo*, partito in breve licenza di giorni 3 a Chivasso.

77 31 maggio 1861, Maggiore sig. *Arona Serafino*, giunto di

licenza ordinaria di giorni 60 da Bologna, ov'era fin dal 1.° aprile prossimo passato, avendo diritto alla paga intiera per tutto il tempo dell'ottenuta licenza.

78 27 maggio 1861, Capitano sig. *Festa Annibale*, giunto da licenza di convalescenza di giorni 40 da Milano, ov'era sin dal 16 aprile prossimo passato per malattia incontrata in servizio, senza perdita di paga per il tempo dell'ottenuta licenza.

79 11 aprile 1861, Capitano *Sant' Elena* signor *Flaminio* giunto da licenza straordinaria di giorni 40 da Milano, ov'era sin dal 1 marzo, per malattia non proveniente dal servizio, colla perdita della metà paga pel tempo dell'ottenuta licenza.

80 11 giugno 1861, Sottotenente sig. *Celesia Filippo*, giunto da licenza straordinaria di giorni 40 da Piacenza, ov'era sin dal 1.° maggio prossimo passato, per affari privati, colla perdita della paga pel tempo dell'ottenuta licenza.

81 21 giugno 1861, Luogotenente sig. *Manio Carlo*, giunto da licenza di giorni 20 da Torino, ove era sin dal 1° detto per funzioni politiche, senza perdita di paga.

82 5 gennaio 1861, Sottoten. sig. *Della Croce Alfredo*, giunto di breve licenza di giorni 3 da Chivasso, ove era dal 1.° detto colla perdita della paga per la giornata d'oltrepasso.

Sott'Uffiziali, Caporali e Soldati.

83 1 gennaio 1861, Furiere *Alessandria Luigi*, partito in breve licenza di giorni 3 a Pavia.

84 1 gennaio 1861, Sergente *Verna Clemente*, partito in licenza ordinaria di giorni 10 a Milano, soddisfatto d'indennità di via per giornate 2.

85 1 gennaio 1861, Caporale *Valle Antonio*, partito in licenza ordinaria di giorni 30 a Diano Castello, pagato per tutto dicembre e d'indennità di via per oggi.

86 1 gennaio 1861, Caporale *Canepa Sisto*, partito in licenza straordinaria di convalescenza di giorni 40 a Benetutti, in seguito ad attestato del medico divisionale dello spedale

di Genova, imbarcatosi sul vapore il *Malfattano* che salpò per la Sardegna, pagato per oggi.

87 1 gennaio 1861, Soldato *Menta Fedele*, partito in licenza straordinaria di giorni 40 a Lodi per affari di famiglia, in seguito a dispaccio ministeriale del 28 dicembre 1860, numero 5127, divisione personale, pagato per tutto dicembre, non avendo diritto all'indennità di via per l'andata.

88 4 gennaio 1861, Furiere *Vicenza Pietro*, giunto da breve licenza di giorni 3 da Pavia ov'era dal primo del mese corrente.

89 11 gennaio 1861, Sergente *Berna Clemente*, giunto di licenza ordinaria di giorni 10 da Milano, ov'era dal primo corrente.

90 11 gennaio 1861, Caporale *Verona Camillo*, giunto da licenza ordinaria di giorni 30 da Diano Castello, ov'era dal primo corrente, non avendo diritto all'indennità di via pel ritorno, per essere rientrato al Corpo prima del tredicesimo giorno dell'ottenuta licenza.

91 11 marzo 1861, Caporale *Peschiera Sisto*, ha ottenuto una proroga di giorni 20 alla licenza di cui sta godendo sin dal primo gennaio ultimo scorso in seguito alla protratta malattia.

92 11 marzo 1861, Soldato *Novara Carlo*, ha spedita una fede medica debitamente legalizzata, per cui da quest'oggi viene considerato come in proroga di licenza per malattia per giorni 15.

Militari ammalati e ricoverati negli spedali — Uffiziali.

93 1 gennaio 1861, Capitano signor *Montebello Felice*, rimasto ammalato in casa propria a Genova alla partenza del reggimento per Livorno.

94 20 marzo 1861, Capitano signor *Montebello Felice*, giunto oggi da Genova ove era rimasto ammalato in casa propria sin dal primo gennaio ultimo scorso, avendo diritto alla paga intiera per il tempo che rimase assente, non che all'indennità di via per il ritorno al Corpo.

95 1 maggio 1861, Luogotenente signor *Cairoli Eusebio*, entrato allo spedale militare di Torino, soddisfatto delle sue paghe per tutto aprile

96 4 giugno 1861, Luogotenente sig. *Cairoli Eusebio*, uscito dallo spedale militare di Torino avendo diritto alle paghe dal primo maggio a tutt'oggi sotto deduzione di lire 1, 50 al giorno per retribuzione dovuta al detto spedale.

97 1 aprile 1861, Capitano signor *Raimondi Carlo*, uscito dall'ospedale militare d'Alessandria ov'era sin dal 1° marzo ultimo scorso avendo diritto alle sue paghe durante il tempo del suo ricovero sotto deduzione di lire 2 al giorno per retribuzione dovuta a detto spedale.

Sott'Uffiziali, Caporali e Soldati.

98 1 gennaio 1861, Furiere *Crescente Carlo*, entrato all'ospedale civile d'Alba pagato per detto giorno.

99 10 febbraio 1861, Sergente *Livorno Fedele*, partito per entrare all'ospedale militare d'Alessandria, soddisfatto di pane prestito per oggi.

100 10 gennaio 1861, Furiere *Magenta Paolo*, uscito dallo spedale di Torino, avendo diritto al soldo di spedale dal 1.° in 10.

101 20 gennaio 1861, Furiere *Crescente Carlo*, uscito dallo spedale civile d'Alba ov'era sin dal primo gennaio, avendo diritto al soldo di spedale dal 2 in 10.

102 1 aprile 1861, Soldato *Livorno Fedele*, uscito dallo spedale militare d'Alessandria ov'era dal primo febbraio u. s.

103 20 aprile 1861, Soldato *Corforte Celestino*, morto all'ospedale militare di Firenze, per tisi polmonare, come da fede mortuaria firmata dal medico divisionale N. N. e dal Cappellano don Alberenda.

Militari ai bagni.

104 21 maggio 1861, Capitano signor *Magenta Antonio*, partito per entrare ai bagni d'acqui, soddisfatto di paga per tutt'oggi, non avendo diritto all'indennità di via.

105 21 maggio 1861, Sergente *Cesa Raimondo*, partito per entrare ai bagni d'Acqui, soddisfatto per tutto il venti detto mese e d'indennità di via in lire 1, 80 per una giornata di marcia.

106 22 giugno 1861, Capitano signor *Brunazzo Prospero*, giunto oggi dai bagni d'Acqui, essendone uscito il giorno 21 detto, avendo diritto alla paga dal 22 maggio a tutto il 21 giugno, sotto deduzione di lire 2, 50 per retribuzione dovuta allo stabilimento dei detti bagni.

107 25 giugno 1861, Sergente *Cesa Felice*, giunto oggi dai bagni termali d'Acqui ove era sin dalli 21 maggio, soddisfatto d'indennità di via, per oggi, per cura dell'Ufficio d'Intendenza militare di detto luogo.

108 29 maggio 1861, Luogotenente sig. *Chiorino Antonio*, già ai bagni termali d'Acqui sin dal 2 aprile, uscitone il 25 maggio, e partito lo stesso giorno in licenza straordinaria per malattia incontrata in servizio a Parma per giorni 40, in seguito a lettera del Comandante generale del primo dipartimento militare in data 22 di detto mese di maggio, numero 889.

Militari ditenuti e prigionieri di guerra.

109 Il 2 maggio 1861, Luogotenente cavaliere *Bodone Alfonso*, rimasto prigioniero di guerra al fatto d'armi di Sommacampagna.

110 Il 5 giugno 1861, Luogotenente cavaliere *Bodone Alfonso*, già prigioniero di guerra sin dal 2 maggio prossimo passato, oggi giunto al Corpo avendo diritto alla metà della paga pel tempo che rimase in cattività.

111 1 gennaio 1861, Soldato *Cricco Giuseppe*, già disertore costituitosi volontariamente al Corpo, e messo al prevosto in attesa di giudizio, avendo diritto al pane, ed all'ammontare dello scotto.

112 2 marzo 1861, Soldato *Salomone Pietro*, estratto dalle carceri d'Alessandria per pena scontata sin dal primo

detto mese, oggi giunto alla compagnia pagato d'indennità di via.

113 4 giugno 1861, Soldato *Cavallo Agostino*, già al prevosto in attesa di giudizio sin dal 4 gennaio prossimo passato, oggi, in seguito a sentenza del tribunale militare, rimesso in libertà per non farsi luogo a procedimento, per cui ha ragione alla buonificazione del prestito e del deconto sotto deduzione dell' ammontare dello scotto per tutto il tempo della sua detenzione.

Assenti senza licenza e disertori.

114 14 maggio 1861, Sottotenente signor *Pergo Clemente*, dato assente senza licenza, per cui rimane escluso dalle sue paghe dal primo a tutt'oggi.

115 2 gennaio 1861, Soldato *Ferreria Annibale*, dato assente senza licenza dal quartiere, o dalla guardia di..... nulla avendo esportato di oggetti di grande arredo.

116 4 Gennaio 1861, Soldato *Borrione Policarpo*, già assente senza licenza dal quartiere dal 28 dicembre 1860, oggi denunciato disertore coll'esportazione della sciabola o baionetta con fodero, ed un pacco cartuccie a polvere e palle.

117 16 gennaio 1861, Soldato *Borrione Policarpo*, gia dichiarato disertore sin dal 4 corrente, il 14 detto stato arrestato dall'arma dei Carabinieri Reali, e rimesso alle carceri di Milano in attesa di giudizio.

118 10 gennaio 1861, Soldato *Gallani Carlo*, già disertore sin dal primo di detto mese, oggi costituitosi volontariamente al Corpo avendo riportato gli oggetti di grande arredo esportati, e messo al prevosto in attesa di giudizio.

119 4 maggio 1861, Soldato *Simonello Carlo*, già assente senza licenza dal quartiere sin dal 25 aprile u. s., il 3 corrente costituitosi volontariamente al Comando Militare del circondario di Monza, ed oggi giunto al Corpo munito di foglio ed indennità di via, non riportando la sciabola con cinturino esportati, e messo al prevosto in attesa di giudizio.

120 20 luglio 1861, Soldato *Pennazaro Flavio*, già alle carceri di Milano sin dal 16 gennaio prossimo passato per delitto di diserzione semplice, o recidiva, con esportazione della sciabola o baionetta con fodero, il 18 luglio detto, con sentenza del tribunale militare di detta città, condannato a due anni di reclusione militare.

121 25 dicembre 1861, Soldato *Pennazaro Flavio*, già alla reclusione militare per anni 2 sin dal 18 luglio prossimo passato, in seguito a sovrana grazia delli 20 dicembre liberato dalla stessa, ed oggi giunto alla compagnia soddisfatto d'indennità di via.

Passaggi di Categoria.

122 24 maggio 1861, Soldato *Canellao Serafino*, passato dalla prima alla seconda categoria del Contingente, a mente dell'articolo 69 della legge sul reclutamento dell'esercito, ed in seguito a dispaccio ministeriale del 20 detto mese, numero 4405, divisione reclutamento, sezione prima, soddisfatto d'ogni suo avere per tutto il 23 detto, munito di foglio e d'indennità di via per rimpatriare in lire 3 per le giornate di marcia, colla restituzione dell'assegno di primo corredo per trimestri 40 in lire 90, 709, e col condono del debito di massa.

123 21 aprile 1861, Soldato *Montebello Celestino*, nuovo avuto dal circondario di Biella, soddisfatto d' indennità di via per tutt'oggi, avendo fatto passaggio dalla seconda alla prima categoria, in seguito a dispaccio ministeriale del 25 marzo ultimo scorso, numero 6045, divisione reclutamento, sezione prima, avendo diritto all'assegno di primo corredo in lire 100.

Militari che cessano dal servizio attivo.

124 1 marzo 1861, Luogotenente *Palestro* signor *Candido*, collocato in disponibilità in seguito a reale decreto del 28 febbraio ora scorso, pagato per tutto il 29 ultimo oradetto mese.

125 20 maggio 1861, Capitano *Magenta* signor *Eusebio,* collocato in aspettativa per sospensione dall' impiego in seguito a reale decreto del 18 detto, pagato pel 19 detto.

126 Il 24 aprile 1861, Luogotenente signor *Melegnano Isidoro,* collocato in riforma per malattia incontrata in servizio, in seguito a reale decreto del 22 detto, pagato pel 15 detto.

127 2 aprile 1861, Sottotenente *Solferino* signor *Eugenio,* rivocato dal grado ed impiego, in seguito a reale decreto del 1.° detto, pagato per l'oradetto giorno, colla gratificazione di un trimestre di paga.

128 16 aprile 1861, Luogotenente signor *Martono Giacomo,* collocato a riposo in seguito a sua dimanda, per anzianità di servizio, in seguito a reale decreto del 14 detto mese, ed ammesso a far valere i suoi diritti pel conseguimento della pensione, pagato per tutto il 15 detto.

129 22 Maggio 1861, capitano *Bellicoso* signor *Giulio,* dimesso in seguito a sua dimanda, stata accettata da S. M. in udienza del 20 detto mese, pagato per tutto il 21 detto.

130 18 aprile 1861, Soldato *Mercurio Nicolò,* partito in congedo illimitato colla rispettiva classe, licenziata in seguito a circolare dispaccio ministeriale del 10 detto, num. 58, soddisfatto d' ogni suo avere pel 17 detto e d'indennità di via per rimpatriare in lire 2 per giornate 2 di marcia.

131 30 aprile 1861 Soldato *Diana Carlo,* partito in congedo illimitato per anticipazione, in seguito a dispaccio ministeriale del 25 detto mese, numero 4005, divisione reclutamento, sezione prima, pagato per tutto il 29 aprile detto e d'indennità di via per rimpatriare, per una giornata di marcia.

132 28 maggio 1861, Caporale *Saturno Antonio*, congedato per termine di ferma, soddisfatto d' ogni suo avere per tutt'oggi, rilasciatogli il certificato di buona condotta.

133 25 apr. 1861, Soldato *Re Pio,* congedato in virtú dell'art. 96, della legge sul reclutamento dell'esercito, ed in seguito a dispaccio ministeriale del 18 detto mese, numero 1561, divisione reclutamento, sezione prima, essendo divenuto figlio unico di madre vedova, soddisfatto d'ogni suo avere

per tutt'oggi, colla restituzione dell'assegno di primo corredo in proporzione per trimestri numero 30 in L. 68, 181 (Rilasciatogli il certificato di buona condotta).

134 10 marzo 1861 Soldato *Giove Secondo*, congedato in seguito a rassegna di riforma passata in Piacenza dal sig. Maggiore generale comandante della brigata, il 2 detto mese, ed in seguito a successive ministeriali determinazioni delli 8 detto mese, col condono del debito di massa, e colla gratificazione di due terzi del prestito di un semestre in L. 48, soddisfatto d'ogni suo avere per tutto il 10.

135 15 maggio 1861, Soldato *Fazoletto Guglielmo*, congedato come sopra, colla restituzione dell'assegno di primo corredo per trimestri 22 in lire 50, soddisfatto d'ogni suo avere per tutt'oggi, e d'indennità di via per rimpatriare in lire 5 per altrettante giornate di marcia, essendo così stabilito dalle dette determinazioni ministeriali.(Rilasciatogli il certificato di buona condotta.)

136 19 marzo 1861, Soldato *Priapo Pietro*, congedato in seguito a rassegna speciale di rimando, passata in Alessandria il primo marzo dal signor Comandante generale il primo dipartimento militare, ed in seguito a successive ministeriali determinazioni delli 15 detto mese, colla restituzione dell'assegno di primo corredo per trimestri numero 43, in lire 97, 727, computo fatto del servizio prestato dal dì dell' assento al capo-luogo del circondario, soddisfatto d'ogni suo avere per tutt'oggi e d'indennità di di via per rimpatriare in lire 3 per giornate 3 di marcia.

137 21 Maggio, Soldato *Anacreonte Pasquale*, congedato in seguito a surrogazione di fratello, soddisfatto d'ogni suo avere per tutto ieri 20 (non è soggetto a restituire l'assegno di primo corredo nè intiero, nè in proporzione).

138 12 marzo 1861, Soldato *Galliffo Silvestro*, congedato in seguito a surrogazione ordinaria autorizzata con lettera del signor Comandante del primo dipartimento militare in data dell'8 detto mese, soddisfatto d' ogni suo avere per tutto l'11 detto, colla restituzione dell'assegno di primo corredo per trimestri numero 43, in lire 97, 727.

159 8 aprile 1861, Soldato *Parnasso Felice*, congedato per conseguita liberazione dal militare servizio, in seguito a dispaccio ministeriale del 6 detto mese, numero 5003, divisione reclutamento, sezione prima, avendo versato la stabilita somma di lire 3100, soddisfatto d'ogni suo avere per tutto l'8 colla restituzione dell'assegno di primo corredo in lire 52, 272 per trimestri numero 23.

140 22 maggio 1861, Soldato *Bifronte Paolo*, congedato per riparazione di gravame, come giunto in eccedenza al contingente spettante al mandamento rispettivo, in seguito a dispaccio ministeriale del 20 detto mese, numero 1000, divisione reclutamento, soddisfatto d'ogni suo avere per tutt'oggi, col condono del debito di massa.

141 30 maggio 1861, Soldato *Furia Alfredo*, già in congedo illimitato per anticipazione, congedato assolutamente sin dal 25 aprile prossimo passato in virtú dell'articolo 96 della legge sul reclutamento, per esser divenuto unico figlio di padre sessuagenario, in seguito a dispaccio ministeriale del 25 oradetto mese, numero 6666, divisione reclutamento, sezione prima, colla restituzione dell'assegno di primo corredo in lire 45, 454 per trimestri num. 20. (Rilasciatogli il certificato di buona condotta).

PARTE QUINTA

Modelli che sono prescritti dal Regolamento sul Reclutamento dell'Esercito, denominazione dei medesimi, e paragrafi del detto Regolamento ai quali si riferiscono, per servir di norma ai Reggimenti e Corpi dell'Esercito nel mandar ad effetto quelle prescrizioni che loro riguardano, e le trasmessioni periodiche di essi modelli.

MODELLI

MODELLO N.° 4. — *Elenco dei figli di militari in effettivo servizio, non che degli arruolati volontari da inscriversi sulle liste di leva.*

---

§. 16 DEL REGOLAMENTO. — Trattandosi dell'inscrizione dei figli di militari che, a tenore della legge, non abbiano domicilio proprio, si osserveranno le seguenti disposizioni:

— I Consigli d'amministrazione dei Corpi, all'epoca della formazione delle liste di leva, s'informeranno accuratamente di tutti i figli di militari in servizio effettivo, i quali debbano essere inscritti, e ne parteciperanno ai Sindaci dei Comuni in cui era l'ultimo domicilio del padre prima d'essere ammesso al servizio, con trasmettere loro l'elenco modello N° 4.

Le stesse indagini e formalità verranno anche praticate in ordine ai giovani, che prima dell' età soggetta all'inscrizione impresero l'arruolamento volontario.

I Sindaci ragguaglieranno a loro volta i Comandanti dei Corpi o degli instituti militari della seguita inscrizione, e faranno conoscere a suo tempo, per mezzo degli stessi Comandanti, ai giovani che furono inscritti l'epoca dell'estrazione mediante l'avviso di cui al §. 98. —

MODELLO N.° 28. — *Elenco delle mutazioni occorse in marcia agli uomini diretti al Corpo.*

---

§. 308 DEL REGOLAMENTO. — Due giorni dopo la rivista il Comandante del Corpo trasmetterà al ministero della guerra uno stato nominativo, modello N.° 28, degli uomini di ciascuna provincia consegnati agli spedali durante la marcia, deceduti, disertori, o fatti tradurre dai Carabinieri Reali.

Mano a mano che i disertori si presentino spontanei, o siano tradotti, ovvero che gli ammalati provenienti dagli spedali o dalle case loro raggiungano le bandiere, saranno oggetto di partecipazione speciale allo stesso Ministro della guerra.

Notificherà pur anche il Comandante del Corpo a quelli di provincia le suespresse particolarità onde possano colla dovuta precisione compilare i ruoli matricolari a tenore del disposto nel §. 1044 del Regolamento.

Modello N.° 29. — *Stato nominativo degli uomini ravvisati dal Comandante del Corpo inabili al servizio militare in genere od a quello speciale dell'arma.*

Modello N.° 30. — *Stato nominativo dei surrogati ordinarii e dei cambi di numero, i quali dai Comandanti del Corpo sono ravvisati inabili al servizio militare.*

---

§. 309 del Regolamento. — Qualora il Comandante del Corpo, in dipendenza della rivista prescritta dal §. 304, non riconosca in taluno degli uomini forniti della leva sufficiente attitudine al servizio militare in genere od al servizio dell'arma in particolare, ne farà risultare con visita e relazione dell'Uffiziale sanitario del Corpo.

Descriverà i tali uomini in elenchi conformi al modello N. 29, che verranno subito trasmessi in duplice copia al Ministro della Guerra, unitamente alla relazione dell'Uffiziale sanitario predetto.

Questi elenchi saranno sempre divisi per provincia.

I surrogati verranno descritti sull'elenco della provincia cui appartengono i relativi surroganti, quando solo siano giudicati inetti al servizio speciale dell'arma.

Qualora però li stessi surrogati, come pure gli scambi di numero non fossero riconosciuti forniti di tutti i fisici requisiti, prescritti in tale loro qualità, verranno descritti nello speciale elenco, modello N.° 30, da spedirsi pur anche in duplice copia.

MODELLO N.° 34. — *Stato nominativo degli inscritti, i quali, a seguito di rassegna speciale, furono provvisti di congedo di rimando, o traslocati in altri Corpi.*

———

§. 322 DEL REGOLAMENTO. — In dipendenza di quanto sia statuito a tenore del §. 321, i Comandanti dei Corpi parteciperanno ai relativi Comandanti di Provincia colla trasmessione dell'elenco modello N.° 34, quali gli uomini provenienti dalla leva fossero muniti di congedo di rimando od altrimenti traslocati in altri Corpi.

———

MODELLO N.° 52. — *Certificato d'inscrizione ai ruoli.*

———

§. 489 DEL REGOLAMENTO. — I Consigli d'amministrazione dei Corpi non rilascieranno il certificato d'inscrizione ai ruoli, modello N.° 52, a favore dei militari, i quali dopo aver ultimata la ferma nel modo prescritto dalla legge non ritirarono l'assoluto congedo.

§. 89. APPENDICE 2.° — I Consigli d'amministrazione dei Corpi non rilascieranno, in occasione di leva, il certificato d'inscrizione ai ruoli dei volontari affidati.

Si asterranno pure dal rilasciare consimile certificato in ordine agli altri militari tanto sotto le armi, che in licenza, a meno che non consti che gli individui cui si riferiscono non siano in condizione di salute per poter continuare nel servizio all'atto della richiesta di quei certificati.

Quando i medesimi non risultino nella condizione preaccennata, saranno subito, e in via eccezionale, proposti dai Comandanti dei Corpi per la rassegna di rimando.

§. 90. DETTA APPENDICE. — Ove le amministrazioni dei Corpi non possano, per motivi enunciati nel primo alinea del § precedente, spedire i richiesti certificati d'inscrizione ai ruoli, ne addurranno i motivi ai rispettivi Intendenti di provincia, cui spetta promuovere dai Consigli di leva sia la sospensione alla partenza degli inscritti che aspirano all'esenzione

per avere un fratello al militare servizio, e sia il loro rimando alla sessione completiva.

§. 91. Detta appendice. — Le decisioni del Ministro della guerra, in ordine ai militari proposti in via eccezionale alla rassegna di rimando, saranno dai Comandanti dei Corpi partecipate non solo ai Comandanti militari, ma ben anco ai sovra menzionati Intendenti di provincia.

———

Modello N.° 59. — *Atto d'affidamento d'anziano.*
» » 60. — *Atto d'affidamento di volontario.*

———

§. 570 del Regolamento. — Gli atti di affidamento tanto per l'assoldamento di anziani, che per l'assoldamento di volontari, saranno a seconda dei casi conformi ai modelli N.° 59 e 60; seguiranno nanti i Consigli d'amministrazione dei Corpi e saranno sottoscritti tanto dai membri degli stessi consigli, quanto dai militari ammessi all' affidamento. Copia autentica di questi atti dovrà essere spedita al Ministro della guerra.

§. 575. Possono aspirare all'assoldamento di anziani i militari che, dopo d'aver prestato l'intiero servizio determinato dall'art. 159 della legge, furono provvisti dell'assoluto congedo, quando riuniscano le condizioni seguenti:

1.° Ottengano di essere riammessi al servizio militare nel periodo di un anno a far tempo dal dì che furono licenziati;

2. Comprovino con atto autentico di nascita di non avere per anco compiuto il 30.° anno d'età;

3. Risultino atti a percorrere una nuova ferma in effettivo servizio nel modo appunto prescritto dal §. 563, N. 4.

4. Non siano stati oggetto di condanna penale per parte dei consigli di guerra o dei tribunali civili;

5. Non siano ammogliati, nè vedovi con prole;

6. Abbiano conseguito attestazione di buona condotta, modello N.° 61, per tutto il tempo che stettero sotto le armi;

7. Producano inoltre l'attestazione di cui al §. 698 com-

provante la loro moralità dal dì che entrarono nella vita civile fino al giorno in cui intendono riassumere il servizio militare: questa attestazione non sarà valida se anteriore di oltre 15 giorni dal dì che sia presentata;

8. Esibiscano il foglio dell'ottenuto congedo.

Le condizioni di cui ai numeri 4 e 5 saranno comprovate giusta il disposto nel §. 697.

§. 99. Appendice 2.ª — I surrogati di fratello, cui fu applicato il disposto nel §. 692 del Regolamento, non possono pretendere l'affidamento d'anziani se non dopo avere essi stessi percorsa intiera la ferma stabilita dalla legge.

Quando però abbiano compiuto l'obbligatorio servizio nel modo prescritto dall'art. 156 della stessa legge, potranno, previo il riassento, essere ammessi ad affidati volontari, a seconda del §. 559 del Regolamento.

Modello N.° 62. — *Registro dei volontari ammessi all'affidamento.*

Modello N.° 63. — *Registro dei militari ammessi all' affidamento d'anziani.*

---

§. 586 del Regolamento. — Gli affidati saranno descritti a seconda della priorità del ricevuto affidamento in appositi registri, modello N° 62 e 63.

Nel primo di essi registri s'inscriveranno i volontari affidati per l'assoldamento, e nell'altro i militari affidati per l'assoldamento di anziani.

Ciascun registro serberà a riguardo degli affidati il relativo numero di progressione.

Modello N.° 64. — *Elenco dei volontari ammessi all'affidamento.*

Modello N.° 65. — *Elenco dei militari ammessi all' affidamento d'anziani.*

§. 587 del Regolamento. — Gli affidamenti degli uomini tanto nell'assoldamento volontario, che per l'assoldamento d'anziani saranno per cura dei Comandanti dei Corpi partecipati volta

per volta al Ministro della Guerra colla trasmissione dei rispettivi elenchi, modelli numeri 64 e 65, avvertendo di indicare con tutta precisione il numero d'ordine che a ciascuno dei medesimi fu apposto nei registri menzionati nel § precedente.

Agli stati predetti dovrà pure unirsi l'estratto dei relativi assenti.

Modello N. 66. — *Elenco generale degli affidati disponibili.*

---

§. 590 del Regolamento. — Venti giorni dopo che sia pubblicato l'ordine della leva, i Comandanti dei Corpi trasmetteranno al Ministro della Guerra l'elenco generale di tutti gli affidati disponibili conforme al modello N. 66.

Modello N.° 68. — *Elenco dei volontari affidati ammessi all' assoldamento.*

Modello N.° 69. — *Elenco degli affidati anziani ammessi all' assoldamento.*

---

§. 607 del Regolamento. — L'assoldamento degli affidati seguirà nanti il Consiglio d'Amministrazione senz'altra formalità, eccetto quella di essere descritti sulla matricola colla dicitura infra espressa:

« Assoldato anziano (o volontario) per dispaccio ministeriale delli.... divisione reclutamento, ascritto alla leva dell'anno.... per anni undici in servizio provinciale (o per anni otto in servizio di ordinanza se sott'Uffiziale) giusta il disposto degli articoli 158 e 160 della Legge, li ... »

Qualora l'affidato anziano non sia giunto al termine dell'impreso assento, si soggiungerà:

« Con che debba ultimare la ferma in corso. »

Del seguito assoldamento si darà subito partecipazione al Ministro della Guerra mediante gli elenchi modelli N.° 68 e 69 da trasmettersi in duplice copia.

Modello N.° 70. — *Elenco dei volontari affidati che, trascorso un anno, non poterono essere assoldati, e ottenero la rinnovazione dell'affidamento od il congedo assoluto.*

Modello N.° 71. — *Elenco degli affidati anziani.*

---

§. 617 del Regolamento. — Nei casi previsti dai due §§ 615 e 616, i Comandanti dei Corpi ne ragguaglieranno il Ministro della Guerra colla trasmessione degli elenchi modelli N.° 70 e 71.

Modello N.° 72. — *Registro dei militari che chiesero la liberazione.*

---

§. 648 del Regolamento. — I Comandanti dei Corpi faranno aprire apposito registro per inscrivervi le domande di liberazione fatte dai militari del Corpo stesso.

Questo registro, conforme al modello N.° 72, sarà suddiviso in tante caselle, contraddistinte da un numero d'ordine, nelle quali verrà all' istante annotata progressivamente la domanda per la liberazione.

Modello N.° 73. — *Elenco dei militari che chiesero la liberazione.*

---

§. 649 del Regolamento. — Mensilmente i Comandanti dei Corpi trasmetteranno al Ministro della guerra l' elenco modello N.° 73 dei militari che nel mese precedente abbiano chiesto la liberazione, avvertendo di descriverli nell'ordine, e col numero loro assegnato nel registro e colla data della domanda.

Modello N.° 75. — *Atto amministrativo per surrogazione al Corpo.*

---

§. 670 del Regolamento. — L'atto di surrogazione sarà redatto nanti il consiglio di leva, se la surrogazione segue in occasione

della riunione del contingente, ovvero nanti il Consiglio d'amministrazione del Corpo qualora abbia luogo posteriormente all'assento del surrogante.

MODELLO N.° 81. — *Stato nominativo trimestrale delle surrogazioni ordinarie di fratello e per iscambio di categoria.*

§. 765 DEL REGOLAMENTO. — I Comandanti dei Corpi trasmetteranno al Ministro della guerra ad ogni trimestre (ed anche in caso negativo) lo stato-modello N.° 81 delle surrogazioni che siano seguite in quel decorso di tempo.

Trasmetteranno pur anche in questa circostanza tutti i documenti prodotti dai surrogati ammessi all'assento.

MODELLO N.° 86. — *Atto di arruolamento volontario.*

§. 798 DEL REGOLAMENTO. — L'atto d'arruolamento volontario seguirà nanti il Consiglio d'amministrazione ed alla presenza di due testimoni.

Sarà sottoscritto dal volontario, dai membri del consiglio e dai testimoni predetti.

MODELLO N.° 87. — *Atto di riassento.*

§. 828 DEL REGOLAMENTO. — L'atto di riassento seguirà presso il Consiglio d'amministrazione coll'intervento di due testimoni, e sarà conforme al modello N. 87.

Analoga annotazione si farà risultare sulla matricola del tenore seguente:

« Ammesso al riassento addì..... per la durata d'anni..... come da atto dello stesso giorno. »

MODELLO N.° 88. — *Registro degli arruolati volontari.*

» » 89. — *Stato numerico dei militari riassentati.*

§. 832 DEL REGOLAMENTO. — Gli atti di arruolamento volontario

e di riassento saranno classificati e diligentemente custoditi presso i Consigli d'amministrazione, i quali apriranno due appositi registri, modelli N.° 88 e 89, per inscrivere nel primo gli arruolamenti volontari e nell'altro i riassenti.

Queste inscrizioni seguiranno per ordine di data.

MODELLO N.° 90. — *Stato numerico degli arruolamenti volontari.*

» » 91. — *Stato numerico dei militari riassentati.*

---

§. 835 DEL REGOLAMENTO. — Al principio d'ogni anno i Consigli d'amministrazione compileranno li stati numerici dei militari ammessi all'arruolamento volontario od al riassento durante l'anno ultimo trascorso.

Questi stati conformi ai modelli N.° 90 e 91 saranno trasmessi al Ministro della guerra.

MODELLO N.° 97. — *Elenco dei militari trattenuti sotto le armi sino a compimento dei cinque anni di valido servizio.*

---

§. 985 DEL REGOLAMENTO. — Due mesi prima che gli uomini appartenenti alla leva di uno stesso anno debbano essere a tenore della legge rimandati alle case loro, i Consigli di amministrazione verificheranno quali dovranno essere provvisti di congedo illimitato, e quali trattenuti sotto le armi per iscontare il tempo che non potrà essere ai medesimi computato in isconto della ferma giusta il disposto nel paragrafo 860.

Questi ultimi saranno descritti in un elenco, modello N.° 97, da trasmettersi dai Comandanti dei Corpi al Ministro della guerra, tosto che abbia avuto luogo la precitata verificazione.

Senza che occorra una speciale autorizzazione riceveranno anche costoro il congedo illimitato quando abbiano percorso il servizio di cinque anni compiuti.

MODELLO N.° 99. — *Congedo illimitato ai provinciali.*

---

§. 989 del Regolamento. — I provinciali mandati in congedo illimitato riceveranno il foglio e l'indennità di via. Il foglio di via sarà conforme al modello num. 98, ed il congedo illimitato conforme al modello num. 99.

Modello N.° 100. — *Elenco pei provinciali mandati in congedo illimitato, i quali dichiararono di voler continuare il loro domicilio nel circondario.*

Modello N.° 101. — *Elenco come sopra dei militari, i quali dichiararono avere scelto d'abitare in altra Comunità.*

Modello N.° 102. — *Elenco come sopra dei militari, i quali dichiararono di voler abbandonare il primo domicilio.*

---

§. 992 del Regolamento. — Qualche giorno prima del licenziamento di quei militari, i Comandanti dei Corpi faranno compilare tre distinti elenchi per ogni circondario, onde descrivere nel 1.° i provinciali partenti in congedo illimitato, che dichiararono voler dimorare in una Comunità di loro provincia: e negli altri due, quelli fra gli stessi provinciali, che hanno scelto domicilio in un circondario diverso da quello in cui abitavano quando impresero l'assento.

Questi elenchi, conformi ai modelli N. 100, 101 e 102 saranno sollecitamente spediti ai relativi Comandanti di circondario unitamente ai congedi illimitati spettanti ai provinciali che intendono dimorare in una comunità di loro giurisdizione.

I due ultimi elenchi si dirigeranno, occorrendo, l'uno al Comandante del circondario in cui erano domiciliati, l'altro al Comandante del circondario in cui si prefiggono di stabilirsi.

Modello N.° 103. — *Stato numerico dei militari mandati in congedo illimitato.*

---

§. 998 del Regolamento. — Uno stato numerico degli uomini partiti in congedo illimitato sarà trasmesso dai Comandanti dei Corpi al Ministro della guerra, di conformità al modello N.° 103.

Modello N. 104. — *Elenco dei militari che devono rimanere sotto le armi onde percorrere il tempo del non prestato servizio.*

———

§. 1003 del Regolamento. — Due mesi prima del licenziamento degli uomini a congedarsi, i Consigli d'amministrazione attenderanno a riconoscere il servizio prestato da ciascun uomo che regolarmente abbia dovuto compiere la ferma.

I militari, di cui nel §. 1001, saranno annotati in elenco a parte, modello N. 104, per essere trattenuti sotto le armi sino a compimento del valido servizio prescritto dalla legge.

———

Modello N.° 105. — *Congedo assoluto.*

———

§. 1004. del Regolamento. — I congedi assoluti saranno conformi al modello N. 105 e rilasciati colle firme e vidimazioni ivi accennate.

I fogli degli stessi congedi verranno sulla domanda dei Comandanti generali le divisioni e sotto-divisioni militari forniti dal Ministro della guerra.

Modello N.° 106. — *Resoconto dei fogli di congedo asssoluto.*

———

§. 1009 del Regolamento. — Provvisto che abbiano i Consigli d'amministrazione al licenziamento degli uomini oradetti, i Comandanti dei Corpi ne renderanno conto al Ministero della guerra colla spedizione dello stato modello, num. 106 e dell'elenco prescritto dal § 1003.

———

Modello N.° 107. — *Elenco dei Militari in congedo illimitato, i quali devono ritirare l'assoluto congedo.*

———

§. 1017 del Regolamento. — Allorquando i Consigli d'amministrazione, di conformità al disposto nel §. 1003, avranno riconosciuto quelli fra i provinciali che abbiano regolarmente compiuto la ferma, redigeranno per circondario i parziali elenchi, modello num. 107, che unitamente ai congedi assoluti spediranno ai relativi comandanti di circondario, previe le formalità di cui al §, 1004.

MODELLO N.° 115. — *Resoconto dei fogli per congedi.*

---

§. 1043 DEL REGOLAMENTO. — Il conto a rendersi da ciascun Corpo dell'impiego degli stampati suddetti sarà conforme al modello num. 115.

I Comandanti generali delle divisioni raccoglieranno in un fascicolo i conti parziali dei Corpi, e li spediranno al primo di febbraio d'ogni anno al Ministro della guerra unitamente al loro conto generale reso di conformità al modello numero 116.

MODELLO N.° 121. — *Elenco dei Militari in congedo illimitato richiamati sotto le armi, i quali senza aver comprovato legittimo impedimento non si presentarono.*

---

§. 1090 DEL REGOLAMENTO. — I Comandanti dei Corpi cinque giorni dopo quello, in cui gli uomini avrebbero dovuto raggiungere le insegne, mediante l'elenco modello num. 121, daranno in nota i mancanti ai Comandanti di circondario, i quali alla loro volta nei cinque giorni successivi faranno conoscere ai Corpi, coll'elenco modello numero 122, tutte le indicazioni che loro risultino relativamente ai detti mancanti.

MODELLO N.° 124. — *Elenco dei Militari che per non aver risposto alla chiamata sotto le armi furono dichiarati disertori.*

---

§. 1095 DEL REGOLAMENTO. — I casi d'infermità dovranno essere dichiarati da un Uffiziale sanitario e confermati dal Sindaco, cui spetta nel dubbio assumere accurate informazioni.

Le dichiarazioni predette saranno, a seconda dei casi, rinnovate di quindici in quindici giorni e spedite dal Sindaco al Comandante del circondario, il quale le farà immantinente pervenire al Corpo. La nota dei disertori, conforme al modello num. 124, sarà dai Comandanti dei Corpi trasmessa al Ministro della guerra, ai Comandanti l' arma dei Carabinieri Reali, non che ai Comandanti di circondario, cui spetta darne notizia ai Sindaci relativi.

MODELLO N.° 137. — *Stato nominativo dei militari in congedo illimitato, trasgressori alla rassegna, cui venne inflitto un servizio di punizione, giunti o non giunti al Corpo.*

§. 1212 DEL REGOLAMENTO. — Trascorsi trenta giorni dall'avviso di cui al paragrafo 1210, i Comandanti dei Corpi volgeranno al Ministro della guerra uno stato nominativo dei trasgressori giunti o morosi, giusta il modello num. 137, avvertendo però d'indicare volta per volta quelli che posteriormente si presentassero.

MODELLO *B.* — *Atto d'assenso pel passaggio al Corpo dei Carabinieri Reali con aumento di servizio.* (*Appendice 14 luglio 1856.*)

§. 34 1.ª APPENDICE AL REGOLAMENTO SUL RECLUTAMENTO. — Quegli fra i militari cui manchi un tempo minore d'anni quattro pria d'ultimare la ferma in corso, allorquando previa autorizzazione del Ministro della guerra, e in dipendenzà del loro consenso, debbano essere trasferti nel Corpo dei Carabinieri Reali, o nella compagnia Moschettieri, assumeranno l'obbligo di prestare un servizio continuato di quattro anni intieri, a computare dal giorno di loro effettivo passaggio.

Così tosto li stessi militari siano giunti al Corpo prementovato e vengano ammessi a farne parte, sarà per cura del Consiglio d'Amministrazione esteso l'atto d'obbligazione conforme al (Modello *B.*) annesso all'appendice suddetta, e sulla matricola seguirà contemporaneamente l'infraespressa annotazione:

« Contrasse l'obbligo di prestare sotto le armi un servizio
« di quattro anni intieri a computare dal giorno d'oggi..... »

Per riguardo agli uomini trasferti alla compagnia Moschettieri, l'atto e l'annotazione prementovata non seguiranno se non quando abbia avuto luogo il prescritto esperimento.

PARTE SESTA

Modelli che sono prescritti dal Regolamento di disciplina militare, denominazione dei medesimi, e paragrafi del detto Regolamento ai quali si riferiscono per servir di norma agli Uffiziali e Militari graduati dell'Esercito, nel disimpegno delle loro attribuzioni.

Modello N.° 1. — *Forma delle lettere, rapporti e richiami.*

§. 58 del Regolamento. — Nelle lettere, rapporti e richiami, ordini ed altri scritti che occorra ai militari d'indirizzare ai superiori, eguali ed anche inferiori, si atterranno alla forma indicata dal modello N. 1, annesso al Regolamento di disciplina, ommettendo i preamboli superflui, ed usando sempre termini convenienti, (e quando si scrive a superiori) anche rispettosi; la firma sará preceduta dalla qualificazione dello scrivente, senza alcuna espressione di cortesia.

Modello N. 2. — *Specchio caratteristico e di condotta degli Uffiziali.*

§§. 248 e 249 del Regolamento. — Gli specchi caratteristici vogliono essere compilati con chiarezza, e verità, con perfetta cognizione di ció che si espone, senza lacune, nè espressioni vaghe, od ambigue; e gli Uffiziali che concorrono alla loro compilazione riterranno che sono mallevadori sull'onore loro di tutti i torti che commettessero per trascuranza, per parzialità, per debolezza o per altri men retti motivi, non che del danno che ne risultasse al Regio servizio, e che perciò è loro stretto dovere di sperimentare, e di distinguere i talenti e le buone e le cattive qualità dei loro subordinati, e di fedelmente descriverle.

Le stesse avvertenze sono applicabili alla compilazione delle liste di proposizione per l'avanzamento ai vari gradi ed impieghi di Uffiziale.

§. 250 del Regolamento. — Nella compilazione degli specchi pei subalterni, coloro che vi concorrono possono richiedere dai rispettivi Capitani gli opportuni schiarimenti.

§. 251 del Regolamento. — Saranno tenuti segreti i pareri individuali occorsi nella compilazione di tali specchi. Il Comandante del Corpo farà conoscere ad ogni Uffiziale inferiore, in presenza degli Uffiziali superiori, le note caratteristiche che lo riguardano, eccettuate quelle contemplate nelle colonne N.° 1, 2 e 6, notandogli con ispecial cura quelle sfavorevoli, eccitandolo a correggersi.

§. 252 del Regolamento. — L'esemplare degli specchi suddetti viene annullato dopo due anni dall'epoca in cui si compilano.

Gli specchi caratteristici e di condotta si compilano in ciascun anno, e poco prima dell'epoca fissata per la rassegna annuale d'ispezione, per il modo come compilarli (*Vedi sezione 2ª, articoli 40, 41, 42 e 43 del Regolamento sull'avanzamento dell'Esercito inserto a pag.* 317 *del* Giornale Militare 1854 *e le modificazioni inserte a pag.* 573 *del* Giornale Militare 1856, *e pag.* 616 *del* Giornale Militare *anno* 1855.)

Modello N.° 2 *bis.* — *Specchio caratteristico e di condotta degli Uffiziali Sanitari.*

---

§. 253 del Regolamento. — Agli specchi caratteristici e di condotta degli Uffiziali sanitari ascritti ad un Corpo sono applicabili le stesse norme suddivisate: sono però compilati nel mese di gennaio d'ogni anno, e sono trasmessi in doppio originale, cioè l'uno per la via gerarchica al Ministero della guerra, e l'altro direttamente al Consiglio superiore di sanità militare.

Modello N.° 3 e 3 *bis.* — *Specchio caratteristico e di condotta dei Sott'Uffiziali Caporali e Soldati.*

---

§. 254 del Regolamento. — Nella formazione degli specchi caratteristici e di condotta dei sott'Uffiziali, Caporali e Soldati, per le note da inserire sul modello N.° 18 e sulle liste di proposizioni ai gradi ed impieghi di Caporale, e di sott'Uffiziale, tutti gli Uffiziali che vi concorrono devono attenersi alle stesse avvertenze che sono divisate al §. 249.

§. 431 del Regolamento. — Il Capitano estende i suddetti specchi nella prima quindicina di ottobre d'ogni anno, rimette suggellato quello dei sott'Uffiziali e Caporali al Comandante del Battaglione: questi lo rassegna quindi corredato delle sue osservazioni al Comandante del Corpo.

Quello degli altri uomini della compagnia (modello N. 3 *bis*) lo ritiene presso di sè, per darlo in visione a qualunque

Uffiziale superiore ne lo richieda, e per valersene nella compilazione delle liste di proposizione per avanzamento.

§. 432 del Regolamento. — Dello specchio dei sott'Uffiziali e Caporali, il Capitano ne ritiene copia in un registro, che viene rinnovato ogni 5 anni, ed in capo ad altri cinque è rimesso al Comandante del Corpo per esser distrutto.

———

Modello N.° 4. — *Quadro d'avanzamento pei gradi ed impieghi.*

———

§. 255. del Regolamento. — Il Comandante del Corpo, e gli Uffiziali Superiori devono usare molta imparzialità e diligenza nella scelta che loro spetta di fare dei candidati da inscrivere sul quadro d'avanzamento ai gradi ed impieghi di Caporale e sott'Uffiziale.

———

Modello. N.° 5. — *Registro generale delle variazioni giornaliere consegnate dalle Compagnie per gli uomini.*

———

§. 258 del Regolamento. — Questo registro e tenuto dall'Aiutante maggiore, il quale dopo aver verificato le variazioni, descritte dalle compagnie sul rapporto giornaliero modello N.° 31, ed esaminata la regolarità degli annessivi documenti, le inscrive su tale registro, e rimette quindi i rapporti e documenti oradetti all'Amministrazione, per la tenuta di esso registro. (Vedi le avvertenze inserte nel frontispizio stesso.)

———

Modello N.° 6. — *Ruolo matricolare dei Sott'Uffiziali, Caporali e Soldati.*

———

§. 260 del Regolamento. — Questo ruolo è tenuto dal Consiglio d'Amministrazione: vi sono registrate, oltre alle indicazioni personali, « 1.° La qualità dell'assento. 2.° Le promozioni di grado, d'impiego e di classe nello stesso grado o impiego. 3.° Le rimozioni dei sott'Uffiziali, Caporali ed altri, coi motivi che vi diedero luogo. 4.° I passaggi dalla categoria d'ordinanza alla categoria provinciale e viceversa, ed i passaggi

da una classe ad un' altra. 5.° I passaggi di compagnia di categoria e di Corpo. 6.° I riassenti, affidamenti, ed assoldamenti. 7.° Le diserzioni, le costituzioni spontanee, e gli arresti dei disertori. — 8.° I procedimenti giudiziarii cui il militare fu soggetto, il loro esito, le pene subite, e le grazie ottenute. 9.° Le partenze in congedo illimitato, e l'arrivo sotto le armi dei provinciali. 10.° I cambiamenti di domicilio durante il soggiorno in congedo illimitato. 11.° I matrimoni contratti durante il servizio, con autorizzazione, o senza. 12.° Le campagne di guerra fatte, le compagne di mare, e le prigionie di guerra. 13.° Le azioni di merito, le ferite, e le infermità incontrate per servizio. 14.° Le decorazioni, e ricompense onorifiche. 15.° La cessazione dal servizio sia per morte o per giubilazione, riforma, congedo, condanne, o per altre cause. 16.° Le cartelle di credito degli assoldati, e dei surrogati. 17.° Le naturalizzazioni. 18.° E generalmente tutte le variazioni, ed i fatti che concorrono a determinare la ferma del Militare, o la sua posizione innanzi alla legge militare, i titoli all'avanzamento, alla giubilazione, riforma, od altre ricompense, e quelli della sua famiglia a pensioni, sussidi od altri vantaggi. »

Modello N. 6 *bis.* — *Ruolo matricolare degli Uffiziali.*

---

§. 261 del Regolamento. — Questo ruolo è similmente tenuto dal Consiglio d'Amministrazione, ove saranno registrate le stesse indicazioni di cui al modello N.° 6, ad eccezione dei passaggi di compagnia, e vi saranno inoltre notati il titolo di promozione a Sottotenente, i turni d'avanzamento, le varie posizioni di aspettativa, od altre, a cui ciascun Uffiziale sia passato.

Modello N.° 7. — *Situazione graduale, numerica, mensile del Reggimento o Corpo.*

---

§. 278 del Regolamento. — Questa situazione viene compilata dall'Aiutante maggiore in 1.° per la forza che concerne ai

soli Battaglioni attivi, e quindi viene trasmessa al Deposito, in modo che vi giunga, per quanto sarà possibile, prima del giorno 5 d'ogni mese, colla forza numerica a tutto l'ultimo giorno del mese scaduto; spetta quindi all' Aiutante maggiore del Deposito di compilare quella di tutto l' intiero Reggimento o Corpo, e la si trasmette poscia al Ministero della guerra in un col ruolino degli Uffiziali addetti al Deposito, modello N.° 8, in modo che vi giunga al 6 d'ogni mese.

§. 279 del Regolamento. — Il Comandante del Corpo o Deposito prima di firmarla, vuol essere da lui medesimo verificata, nè puó affidarne l'incarico ad altri, quando egli è presente al Corpo: ció che farà per ogni altro specchio, tabella o documento, ch'egli abbia da trasmettere.

Modello N.° 8. — *Ruolino degli Uffiziali del Reggimento, Corpo o Deposito.*

---

§. 278 del Regolamento. — Questo ruolino viene compilato dall'Aiutante maggiore, e trasmesso in un colla situazione graduale numerica, modello num. 7, al Ministero della guerra, in quanto al Deposito, e direttamente in quanto ai battaglioni attivi; il 1.° reggimento d' ogni brigata, comprenderà nel ruolino il Comandante la brigata stessa, collocandolo in capo agli Uffiziali tutti, tralasciando però di trascriverlo nel riepilogo numerico: nei casi ordinari questo ruolino comprenderà gli Uffiziali esistenti all'ultimo giorno del mese.

Modello N.° 9. — *Situazione della forza del Reggimento, Corpo o Deposito.*

---

§. 278 del Regolamento. — Questa situazione viene compilata dall'Aiutante maggiore: il Comandante del Corpo o Deposito dopo averla sottoscritta e verificata la trasmette ogni 15 giorni al Comandante generale della divisione militare.

Modello N.° 10. — *Registro delle punizioni degli Ufficiali.*

§. 276 del Regolamento. — Questo registro è tenuto dal Comandante del Corpo o Deposito, che lo custodisce accuratamente presso di sè, e vi nota di proprio pugno le punizioni disciplinari inflitte agli Uffiziali, lo firma ogni anno all'epoca dell'ispezione, e questa non avendo luogo, alla scadenza dell'anno.

Modello N.° 11. — *Specchio indicante la situazione finanziaria del Corpo.*

---

§. 280 del Regolamento. — Questo specchio viene compilato in ogni trimestre dal Consiglio d'Amministrazione, che da lui sottoscritto,, viene quindi trasmesso al Comandante della brigata: una tale compilazione, e trasmissione non può farsi giusta se non quando sarà stata portata a compimento la chiusa della contabilità categorica-trimestrale del Corpo.

Modello N.° 12. — *Situazione della forza presente sotto le armi di un Reggimento o Corpo.*

---

§. 281 del Regolamento. — Questa situazione viene compilata dall' Aiutante maggiore, e sottoscritta dal Comandante del Corpo, viene presentata al Comandante della brigata tutte le volte che lo stesso passa la rassegna al reggimento, od intenda di esaminare, ed addentrarsi nei varii rami di servizio, ed ogniqualvolta prenderà il comando della brigata.

Modello N.° 13. — *Altra situazione numerica del Reggimento o Corpo.*

---

§. 310 del Regolamento. — Questa situazione viene compilata dall' Aiutante maggiore, e sottoscritta dal Comandante del Corpo, viene trasmessa tutti i giorni al Comando Militare di Piazza, al quale serve per norma nel fare il riparto fra tutti i Corpi stanziati nel presidio, per gli uomini che ciascuno dovrà somministrare di guardia.

Modello N.° 14. — *Registro generale della situazione giornaliera della forza del Corpo.*

—

§. 310 del Regolamento. — Questo registro è tenuto costantemente alla giornata dall'Aiutante maggiore: deve dimostrarvi la forza giornaliera del Corpo, ve la stabilisce ogni mattina per tutto il giorno antecedente, tenendo conto delle avvenute variazioni, dimodochè al mattino del 2 vi stabilisce la forza del 1.°, e così di seguito desumendola dai rapporti giornalieri delle compagnie modello N.° 31.

—

Modello N.° 15. — *Registro generale di caricamento e scaricamento degli oggetti di caserma.*

—

§§. 310, 316, 317 e 318 del Regolamento. — Questo registro è tenuto dall'Aiutante maggiore: vi dimostra il caricamento e scaricamento degli oggetti di caserma esistenti nelle compagnie: spetta al medesimo di ricevere tali oggetti dall'impresario, li distribuisce ai Furieri, mediante loro ricevuta che restituisce poi ai Comandanti di compagnia, nell'atto che questi firmano il registro in discorso, quando le compagnie restituiscono di tali oggetti ne rilascia loro ricevuta. Al 1.° giorno d'ogni trimestre compila uno specchio del caricamento totale di tutti i detti oggetti esistenti presso il Corpo, a tutto l'ultimo giorno del trimestre scaduto, che dopo vidimato dal Consiglio d'Amministrazione viene trasmesso al Ministero della guerra, munito pure della firma dell'impresario. (Art. 39 dell'istruzione inserta a pagina 687 del *Giornale Militare* 1851). Parimenti in ogni trimestre, verifica che il caricamento, dimostrato dalle compagnie nel giornale di contabilità, sia in correlazione con quello, che risulta in questo registro: in tale circostanza l'Aiutante maggiore sottoscrive il quadro del Giornale di contabilità delle compagnie, nel quale tale caricamento viene dimostrato, ed i Comandanti di compagnia firmeranno il registro suddetto. (Art. 38 dell'istruzione inserta a pagina 687 del *Giornale Militare* 1851).

—

Modello N.° 16. — *Registro del servizio dei signori Uffiziali.*

---

§. 310 del Regolamento. — Questo registro è tenuto dall'Aiutante maggiore.

Avvertenze nel comandare il servizio.

Il servizio nelle guarnigioni si regola a sette distinti turni. (Vedi il regolamento pel servizio militare nelle divisioni e nelle piazze del 21 giugno 1833 dall'articolo 191 al 211 inclusivo).

1.° Guardia d'onore e d'ordinanza — 2.° Servizio qualunque avanti il nemico — 3.° Distaccamento o scorte — 4.° Guardia — 5.° Picchetto — 6.° Ronde e pattuglie — 7.° Servizio di fatica ed accompagnamento dei prigionieri.

L'ultima sola di queste categorie è comandata dalla coda, e tutte le altre dalla testa.

Tutti i comandi, che non durano le intiere 24 ore, sono considerati come turni di picchetto.

Sono però contati come turni di guardia anche non durando 24 ore, quando i Comandanti debbono passare la notte intiera.

Tutti i Comandi che durano oltre le 48 ore sono considerati come turni di distaccamento.

I comandi, in virtù dei quali le truppe oltrepassano i limiti assegnati alla piazza, ancorchè non durino le 24 ore intiere, contano per turno di guardia.

Se questi ultimi comandi sono per marciare al nemico, si valutano quali turni di distaccamento.

Semprequando le truppe sono comandate senz'armi, i comandi sono considerati quali turni di fatica.

Allorchè il Corpo muta di guarnigione, o di quartiere, il turno degli Uffiziali non deve già ricominciare, ma continua come se non fosse seguita traslocazione alcuna.

Gli Uffiziali assenti con semplice permissione di pochi giorni devono riprendere il servizio che loro spettava durante l'assenza.

Gli assenti con licenza ordinaria, e straordinaria concessa dal Comandante la Divisione o dal Ministero della guerra, sono tenuti a riprendere i soli turni di distaccamento.

L'Uffiziale sapendo che il suo turno di distaccamento deve principiare durante la sua assenza, benchè si trovi assente con permissione ministeriale, deve restituirsi al Corpo per marciare, eccettochè, previa permissione del Comandante di esso, non siasi inteso con un compagno per supplirlo.

L'Uffiziale attaccato da malattia grave o di lunga durata, nell'atto che gli cade il turno di distaccamento, non è più obbligato a riprenderlo, ma è bensì a ciò tenuto qualora si tratti di malattia leggera e breve, sopra di che spetta al Comandante del Corpo di decidere siccome nei casi di altre malattie, che non dovessero ricadere a carico degli altri Uffiziali.

Se l'Uffiziale, che deve marciare in distaccamento, si trova di guardia al momento in cui viene comandato, ed ha luogo la partenza, non dev'essere rilevato, ma ne riprende il turno alla prima occasione.

L'Uffiziale che esercita le unzioni di Aiutante maggiore è esente dai suddetti turni di servizio, finchè rimane incaricato di tale servizio, nella sola mancanza dell'Aiutante maggiore.

Modello N.° 17. — *Registro del servizio dei sott'Uffiziali e Caporali.*

---

§. 310 del Regolamento. — Questo registro è tenuto dall'Aiutante maggiore, e vi devono essere dimostrati tutti indistintamente i sott'Uffiziali, e Caporali del Corpo in ordine d'anzianità, questi separati da quelli, lasciando un conveniente intervallo dal nome e cognome di un individuo all'altro.

Modello N.° 17 bis. — *Registro del servizio dei Soldati.*

---

§. 455 del Regolamento. — Questo registro è tenuto dal Furiere di compagnia sotto la vigilanza dell'Uffiziale di settimana,

vi si devono dimostrare tutti indistintamente i Soldati della compagnia in ordine d'anzianità.

Devono seguirsi le stesse norme segnate nel modello N. 16 per quanto concerne ai sott'Uffiziali, Caporali e Soldati nel calcolare e comandare i diversi turni di servizio.

Modello N.° 18. — *Registro degli assenti matricolari e delle punizioni dei sott'Uffiziali, Caporali e Soldati della compagnia.*

---

§. 162 del Regolamento. — Questo registro è tenuto dal Comandante la compagnia; vi si devono dimostrare tutte le indicazioni segnate nel modello N.° 6 che ciascun individuo descrittovi possa avere.

I fogli devono esser collocati per ordine progressivo del numero di matricola.

In fine di ciascun anno s'inscriveranno le note caratteristiche, che vogliono essere desunte dal modello N.° 3 e 3 *bis*, e viene firmato dal Capitano, laddove termina la scritturazione di dette note. (Vedansi le avvertenze inserte nel frontispizio dello stesso registro pel modo di tenerlo.)

Modello N.° 19. — *Registro delle distribuzioni e consumazione delle munizioni da guerra.*

---

§. 310 del Regolamento. — Questo registro è tenuto dall'Aiutante maggiore per il modo come compilare le richieste delle munizioni da guerra, e gli specchi di restituzione delle stesse ai magazzini d'artiglieria. (Vedi Raccolta militare, anno 1855, a pag. 31, 128, 136, 182. (Pei Bersaglieri) Raccolta 1839, a pag. 982 e 988 — anno 1844 a pag. 256 — anno 1848 a pag. 37. (Per l'armata in campagna) Raccolta anno 1848 a pag. 247 — *Giornale Militare* 1851, parte seconda, pag. 385, — anno 1854, a pag. 579 — anno 1856 a pag. 1022.)

Modello N. 20. — *Registro degli ammogliati e dei figli.*

---

§. 310 del Regolamento. — Questo registro è tenuto dall' Aiutante maggiore: altro eguale è pure tenuto dal Cappellano; vi si devono dimostrare tutti gli individui ammogliati o ve-

dovi con prole, e che abbiano con sè moglie e famiglia, sieno dessi ammogliati con autorizzazione o senza, distinguendo questi da quelli.

——

Modello N.° 21. — *Registro delle punizioni dei sott'Uffiziali, Caporali e Soldati.*

——

§. 310 del Regolamento. — Questo registro è tenuto dall'Aiutante maggiore; serve per tutti gli individui di bassa-forza del Reggimento; vi si inscrivono quei tali individui soltanto ai quali viene inflitta la punizione della sala di disciplina, della prigione semplice e di rigore: il tenore della punizione, ed i giorni di permanenza vi s'inscrivono nel giorno in cui ha luogo l'uscita dell'individuo d'in punizione, e contemporaneamente farà altrettanto la compagnia nel modello N.° 18, segnando nel foglio dell'individuo il numero della pagina del registro suddetto ove risulta la punizione.

——

Modello N.° 22. — *Registro dei consegnati in quartiere.*

——

§§. 310, 455, 603 e 605 del regolamento. — Questo registro è tenuto tanto dall'Aiutante maggiore, come dai Comandanti di compagnia.

La consegna in quartiere può essere inflitta da qualunque Superiore: la sua durata è determinata da colui che l'ha inflitta, se aiutante maggiore in 1.° o Capitano, od Uffiziale a questo superiore.

È severamente vietato d'infliggere simile castigo senza informarne tosto l'ufficio di maggiorità.

——

Modello N.° 23. — *Registro delle licenze.*

——

§. 310 del Regolamento. — Questo registro è tenuto dall'Aiutante Maggiore: vi deve dimostrare tutti i militari, compresi gli Uffiziali, che ottengono delle licenze, siano d'esse di breve durata, che ordinarie o straordinarie.

Colla scorta di questo registro, egli compila gli specchi trimestrali che deve consegnare al segretario del Consiglio, onde porlo in grado di ritenere agli Ufficiali ed alle com-

pagnie l'ammontare delle stampe dei permessi che, come è detto al § 150 di questa, va a beneficio delle masse di musica e di economia.

MODELLO N.° 24. — *Situazione e rapporto giornaliero del Reggimento o Corpo.*

---

§§. 310, 312 e 280 DEL REGOLAMENTO. — Questa situazione viene compilata giornalmente in triplice copia per cura dell'Aiutante maggiore in 1.°, una delle quali è firmata dallo stesso, e rassegnata con altra non firmata al Maggiore di servizio, e la terza è consegnata al Comandante del Corpo, il quale la trasmette al Comandante della brigata, e se questi non risiede nello stesso presidio, glie la spedisce altrove ogni 15 giorni accompagnandola in quest' ultimo caso con un rapporto particolareggiato sul servizio, la disciplina ed istruzione del reggimento.

§. 96 DEL REGOLAMENTO. — Copia della detta situazione unitamente all'orario in vigore viene rassegnata al Generale Ispettore allorquando lo stesso si presenta per ispezionare il Reggimento, Corpo, o Deposito.

MODELLO N.° 25. — *Rapporto mattinale giornaliero per i Maggiori non di servizio.*

---

§§. 310 e 312 DEL REGOLAMENTO. — Questo rapporto viene compilato per cura dell'Aiutante maggiore in 1.° e da esso firmato si trasmette una copia di ciascuno ai Maggiori non di servizio prima del rapporto, se v'intervengono, ed in caso contrario dopo il rapporto comprendendovi l'ordine del giorno

---

MODELLO N.° 26. — *Registro dei lavoratori presso i capi-operai del Corpo*

---

§. 310 DEL REGOLAMENTO. — Questo registro è tenuto dall'Aiutante maggiore e dall' Uffiziale di massa: vogliono essere messi in correlazione al primo d'ogni mese, con reciproca firma, prima che quest'ultimo compili lo stato mensile che rimette al Segretario del Consiglio, per la ritenzione da farsi alle compagnie per la retribuzione di centesimi 15 al giorno.

che lascia ciascun travagliatore in favore della massa di economia.

Modello N.° 27. — *Ruolo degli individui che conoscono un mestiere od arte.*

---

§. 310 e 455 del Regolamento. — Questo ruolo è tenuto costantemente in giornata dall' Aiutante maggiore, e dai Comandanti di compagnia, in quello del 1.° vi si dovranno rilevare distinti, in ordine di compagnia, tutti gl' individui del Reggimento, Corpo o Deposito che hanno un mestiere; in quello dei secondi vi saranno compresi quelli della compagnia stessa.

Modello N.° 28. — *Registro degli attendenti dei signori Uffiziali.*

» » 29. — *Registro dei decorati e premiati di menzione onorevole.*

Modello N.° 30. — *Registro dei disertori.*

---

§. 310 e 311 del Regolamento. — I registri oradetti sono tenuti dall'Aiutante maggiore in 1.°.

Modello N.° 31. — *Situazione e rapporto giornaliero della compagnia.*

---

§. 939 del Regolamento. — Questa situazione viene formata ogni mattina per tempo dal Capitano, colla scorta del rapporto serale, modello num. 50, dell'Uffiziale di settimana, che gli viene pure consegnato per tempo al mattino dal Furiere; e viene quindi da quest' ultimo presentata all'Aiutante maggiore in 1.° e da questi al Comandante del Corpo.

Modello N.° 32. — *Registro dell'anzianità degli Uffiziali.*

» » 33. — *Registro dell' anzianità dei sott'Uffiziali e Caporali.*

Modello N.° 34. — *Stato dell' alloggio dei sigg. Uffiziali.*

» » 35. — *Registro dei dati statistici della bassa-forza.*

» » 36. — *Registro de' Trombettieri, Tamburini ed Allievi.*

» » 37. — *Registro dei condannati alla reclusione militare ed alle carceri.*

§§. 310 del Regolamento. — Tutti gli oradetti registri sono tenuti dall'Aiutante maggiore in 1.°

Modello N.° 38. — *Registro degli addetti alle varie scuole, istruzioni e servizi speciali.*

Modello N.° 39. — *Registro degli allievi istruttori.*

§. 310 del Regolamento. — Detti registri sono tenuti dall'Aiutante maggiore in 1.°

Modello N.° 40. — *Registro dei matrimoni contratti dai militari del Corpo.*

Modello N.° 41. — *Registro dei militari del Corpo deceduti mentre erano sotto le armi.*

Modello N.° 41 *bis*. — *Registro delle morti di quegli altri membri delle famiglie dei militari deceduti in quartiere.*

Modello N.° 42. — *Registro delle nascite dei figli di militari del Corpo che sono sotto le armi.*

§§. 330 del Regolamento. — Tutti questi registri sono tenuti dal Cappellano del Reggimento o Corpo, ed in caso d'assenza o mancanza del medesimo dal Segretario del Consiglio d'amministrazione; spetta all'Aiutante maggiore in 1.° di comunicare ai medesimi tutte le variazioni che concernono a tali registri.

Modello N.° 43. — *Registro delle riconoscenze state presentate all'Uffiziale di posta dal sott'Ufficiale porta-lettere del Reggimento o Corpo.*

§. 376 del Regolamento. — Questo registro è tenuto dal Sergente porta-lettere, il quale vi deve dimostrare tutti i militari, a cui sono indirizzati dei *vaglia* postali, i quali fanno a tergo di questo la ricevuta della somma ivi espressa, ed ove siano illetterati, vi suppliscono col segno di croce avvalorato dalla firma dell'Uffiziale di settimana, e da quella di un sott'Ufficiale della compagnia.

Il porta-lettere certifica colla firma sua quella del desti-

natario, registra i *vaglia* sul detto registro, i cui fogli sono numerati e segnati dal Maggiore Relatore: tale registrazione avrà luogo in presenza dell'Uffiziale di settimana, che vi appone la sua firma entro lo stesso giorno: il *vaglia* viene presentato in un col registro all'impiegato delle poste, che ne paga l'ammontare, il quale dev'essere consegnato al Militare cui è dovuto in presenza dell'Uffiziale di settimana.

MODELLO N.° 44. — ***Stato indicante il caricamento di una Compagnia, tanto in oggetti in natura, che della Massa di Economia, e bene-armato, in armi, buffetterie, corami ed effetti di casermaggio.***

---

452 DEL REGOLAMENTO. — Questo stato viene compilato da ogni Capitano allorchè cede definitivamente il comando della compagnia. (Vedi il §. 8 della presente.)

MODELLO N.° 45. — ***Ruolo nominativo della compagnia per ordine d'anzianità.***

---

§§. 455 e 457 DEL REGOLAMENTO. — Questo ruolo dev'essere tenuto da ogni Comandante di Compagnia, e dagli Uffiziali subalterni, onde sieno in grado di conoscere il nome di tutti gli individui della compagnia, a che squadra, e classe di scuola appartengano, qual professione abbiano, non che la data d'assento di ciascuno, e la classe di leva.

MODELLO N.° 46. — ***Risultato del tiro al bersaglio in ogni anno, coll'indicazione dei punti ottenuti da cadun individuo di bassa-forza.***

---

§. 455 DEL REGOLAMENTO. — Questo risultato viene formato dal Capitano comandante la compagnia, e dagli Uffiziali incaricati dell'istruzione sul tiro dei sott'Uffiziali; si desume annualmente dallo specchio modello N. 3 inserto nel Regolamento per l'esercizio della Fanteria, e viene all'epoca dell'ispezione comunicato al Generale Ispettore.

MODELLO N.° 47. — ***Tabella nominativa della compagnia distinta in pelottoni e squadre.***

§. 157 del Regolamento. — Questa tabella viene compilata ogni anno dal Comandante della compagnia all'arrivo della nuova leva: è in sua facoltà di far ciò in ogni epoca dell'anno quando succedono delle mutazioni, ed allorquando è indipensabile di modificare il riparto degl' individui nelle varie squadre; il Capitano fa affiggere nella *Compagnia* la detta tabella perchè ciacuno possa conoscere la frazione a cui sta ascritto.

Modello N°48 – *Ruolo nominativo degl' individui componenti la squadra*

---

§.. 495 del Regolamento. — Questo ruolo è tenuto da ogni sot-t'Uffiziale e Caporale della Compagnia onde porgere ai superiori le informazioni di cui fossero richiesti sugl' individui della rispettiva squadra.

Modello N.° 49. — *Registro dei puniti.*

---

§§. 609 e 879 del Regolamento. — Questo registro è tenuto dall'Uffiziale di picchetto, il quale vi fa risultare il nome, cognome e grado degl' individui che vennero puniti colla sala di disciplina, e prigione semplice o di rigore durante il tempo del suo servizio, in un col genere della punizione, e la mancanza commessa: cessando da un tal servizio, consegna detto registro debitamente firmato all'Uffiziale che lo rileva.

Modello N.° 50. — *Rapporto mattinale dell'Uffiziale di settimana al Comandante della compagnia.*

---

§§. 939 e 1016 del Regolamento. Questo rapporto viene compilato dopo la chiamata della sera dall'Uffiziale di settimana, nel quale inserisce le domande fatte dai militari della compagnia, e nel giorno successivo di buon mattino viene presentato al Capitano dal Furiere.

Modello N.° 51. — *Rapporto mattinale dell'Uffiziale di settimana pel Capitano d'ispezione.*

---

§. 1016 del Regolamento. -- Questo rapporto vien compilato dall'Uffi-

ziale di settimana dopo la chiamata della sera, e presentato al Capitano d'ispezione: vi fa risultare le variazioni nominative degli Uffiziali, e numeriche della bassa-forza della compagnia, non che i nuovi entrati alla sala di disciplina, ed alla prigione, e i mancanti alla ritirata.

Modello N.° 52. — *Rapporto serale del Capitano d'ispezione al Comandante del Corpo.*

---

§§. 1017 e 1018 del Regolamento. — Questo rapporto viene compilato dal Furiere maggiore di settimana, per cura dell'Aiutante maggiore pur di settimana, in cui vogliونsi annotare:

1.° Le variazioni nominative degli Uffiziali, e numeriche della truppa;

2.° Gli uomini mancanti alla ritirata;

3.° Gli individui nuovi puniti nel giorno colla sala di disciplina, prigione semplice, e di rigore, coi motivi delle punizioni;

4.° Gli avvenimenti straordinari accaduti dopo il rapporto del mattino;

5.° L'arrivo e la partenza dei distaccamenti, drappelli e simili;

6.° I servizi e le operazioni straordinarie stabilite pel mattino successivo avanti l'ora del rapporto del Comandante del Corpo, e non previste nè dall'orario, nè dall'ordine del giorno.

Lo stesso rapporto viene quindi presentato al Capitano d'ispezione, il quale dopo averlo verificato, lo sottoscrive e lo manda suggellato al Comandante del Corpo per mezzo del Furiere maggiore di settimana.

Modello N.° 53. — *Libretto della lingeria degli individui della compagnia, data in bucato.*

---

§. 486 del Regolamento. — Questo libretto è tenuto dal Caporale più anziano in ogni squadra, supplito dall'altro in caso d'assenza: nei giorni stabiliti vi annota le robe ritirate dagli individui della squadra e consegnate al bucato, non che le osservazioni che occorressero di fare sia quando si ritirano dagli individui, che quando si ricevono liscivate.